

HELP-DESK MUDE SISMA 2012

[Selezione di domande e risposte a quesiti in tema di: scelta dell'impresa, contratto d'appalto, applicazione del prezzario regionale e strumenti per la legalità e temi interdisciplinari]

rev_2
Giugno 2018

Sommario

Presentazione	3
1 I contenuti della raccolta	1
1.1 Inquadramento delle tematiche, evoluzione del quadro normativo commissariale e nazionale.....	1
1.2 Organizzazione della raccolta	2
1.3 Monitoraggio del trend di assortimento dei ticket dal 2013 al 2017	3
2 Selezione quesiti macro categoria “requisiti dell’impresa”	4
2.1 [CASSA EDILE E DURC]	4
2.2 [CASSA EDILE E DURC & Subappalti].....	5
2.3 [CASSA EDILE E DURC]	5
2.4 [CASSA EDILE e DURC & Lavori iniziati successivamente all’Ordinanza n.29/2012]	6
2.5 [CASSA EDILE e DURC & Lavori iniziati successivamente all’Ordinanza n.29/2012]	7
2.6 [Subappalti CASSA EDILE E DURC]	8
2.7 [CASSA EDILE E DURC]	8
2.8 [QUALIFICAZIONE RILASCIATA DA SOCIETA’ DI ATTESTAZIONE (SOA)].....	8
2.9 [QUALIFICAZIONE RILASCIATA DA SOCIETA’ DI ATTESTAZIONE (SOA)].....	9
2.10 [QUALIFICAZIONE RILASCIATA DA SOCIETA’ DI ATTESTAZIONE (SOA)].....	9
2.11 [QUALIFICAZIONE RILASCIATA DA SOCIETA’ DI ATTESTAZIONE SOA]	10
2.12 [QUALIFICAZIONE RILASCIATA DA SOCIETA’ DI ATTESTAZIONE (SOA)].....	10
2.13 [WHITE LIST]	11
2.14 [WHITE LIST & Obbligo iscrizione]	11
2.15 [WHITE LIST]	11
2.16 [WHITE LIST]	12
2.17 [WHITE LIST & Revoca della Concessione del Contributo]	12
2.18 new [CASSA EDILE E DURC & CONTRATTO D’APPALTO]	13
2.19 new [CASSA EDILE E DURC & CONTRATTO D’APPALTO]	14
2.20 new [WHITE LIST & Obbligo iscrizione]	14
3 Selezione quesiti macro categoria “contratto d’appalto”	15
3.1 [CONTRATTO D’APPALTO]	15
3.2 [CONTRATTO D’APPALTO]	15
3.3 [CONTRATTO D’APPALTO & QUALIFICAZIONE RILASCIATA DA SOCIETA’ DI ATTESTAZIONE SOA] .	15
3.4 [CONTRATTO D’APPALTO & COSTO DELL’INTERVENTO & Gli allegati alla RCR]	16

3.5	[Subappalti]	17
3.6	[Subappalti & Erogazioni in base all’avanzamento dei lavori]	17
3.7	[Individuazione dell’impresa & Incompatibilità tra titolare di impresa appaltatrice e progettista o direttore dei lavori]	18
3.8	new [Subappalti & Erogazioni in base all’avanzamento dei lavori]	19
3.9	new [Subappalti & Cessioni di Credito & Subentro di nuova impresa & Lavori iniziati successivamente all’Ord. n.29/2012]	20
3.10	new [Individuazione dell’impresa & Incompatibilità tra titolare di impresa appaltatrice e progettista o direttore dei lavori]	21
4	Selezione quesiti macro categoria “opere ammissibili a contributo, prezzario”	22
4.1	[COSTO DELL’INTERVENTO & Gli allegati alla RCR & Interventi per la sicurezza & Individuazione dell’impresa & Varianti in corso d’opera]	22
4.2	[COSTO DELL’INTERVENTO & Varianti in corso d’opera]	22
4.3	[COSTO DELL’INTERVENTO & Gli allegati alla RCR & Varianti in corso d’opera]	23
4.4	[COSTO DELL’INTERVENTO & Gli allegati alla RCR]	24
4.5	[Spese Tecniche]	24
4.6	[Spese tecniche & Varianti sostanziali].....	25
4.7	[COSTO DELL’INTERVENTO & FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA]	25
4.8	[COSTO DELL’INTERVENTO & Gli allegati alla RCR]	26
4.9	[COSTO DELL’INTERVENTO & Gli allegati alla RCR]	26
4.10	[COSTO DELL’INTERVENTO & Gli allegati alla RCR]	26
4.11	[COSTO DELL’INTERVENTO & Gli allegati alla RCR]	28
4.12	[COSTO DELL’INTERVENTO & Gli allegati alla RCR]	28
4.13	[COSTO DELL’INTERVENTO & Gli allegati alla RCR]	29
4.14	[COSTO DELL’INTERVENTO & Gli allegati alla RCR]	29
4.15	new [COSTO dell’intervento & Gli allegati alla RCR]	29
4.16	new [Spese tecniche & varianti in corso d’opera & Subentro di nuova impresa esecutrice dei lavori o di nuovo tecnico]	30
5	Selezione quesiti macro categoria “pagamenti”	31
5.1	[Cessioni di Credito & Subentro di nuova impresa & Lavori iniziati successivamente all’ord. N.29/2012].....	31
5.2	[Cessioni di Credito].....	31
5.3	[Erogazione in base all’avanzamento dei lavori]	32
5.4	[Erogazioni in base all’avanzamento dei lavori &CONTRATTO D’APPALTO]	32
5.5	[Individuazione dell’impresa & Erogazioni in base all’avanzamento dei lavori]	33
5.6	[Termini per ultimare i lavori & Subentro di nuova impresa esecutrice dei lavori]	33

5.7	[Anticipi all’impresa e pagamenti delle spese tecniche di progettazione].....	34
5.8	new [Anticipi all’impresa e pagamenti delle spese tecniche di progettazione].....	34
6	Selezione quesiti macro categoria “Temi Trasversali”	35
6.1	new [CONTRATTO D’APPALTO & Ordinanza 32 & Incompatibilità tra titolare di impresa appaltatrice e progettista o direttore dei lavori].....	35
6.2	new [Ordinanza 32 & erogazioni in base all’avanzamento dei lavori & Documentazione a consuntivo].....	36
6.3	new [CONTRIBUTO CONCEDIBILE & COSTO dell’INTERVENTO].....	36
6.4	new [AIUTI di STATO]	37
6.5	new [AIUTI di STATO]	38

Presentazione

L’Help Desk MUDE è un servizio di natura istituzionale attivo dal 2013, su iniziativa di ANCI Emilia-Romagna, rivolto al supporto delle strutture degli Enti Locali deputate alle istruttorie delle RCR, ed altresì ai professionisti coinvolti nella presentazione di dette istanze. Gli utenti, attraverso ticket formulati all’interno della piattaforma dedicata, ricevono: informazioni e assistenza sull’utilizzo della piattaforma MUDE, chiarimenti sulle ordinanze e sulla loro applicazione, risposta a quesiti specialistici che spesso si relazionano con un quadro normativo nazionale e regionale in costante evoluzione.

La struttura dell’Help Desk, sino alla riorganizzazione di cui al Decreto del CD n.3765 del 11 novembre 2016, ha previsto una struttura composta da due livelli, di cui si riportano sinteticamente le attività:

✓ *Livello I*

- *risposta alle questioni tecnologiche di base,*
- *risposte consolidate alle domande più frequenti sulle ordinanze,*
- *risposte sul rapporto tra ordinanze e modulistica,*
- *coordinamento e segreteria sulle risposte a quesiti specifici con smistamento quesiti specialistici al Livello II,*
- *restituzione al richiedente delle risposte avute dal livello II;*

✓ *Livello II*

- ✓ *risposte e interpretazione di tipo specialistico delle ordinanze,*
- ✓ *risposta alle questioni tecnologiche avanzate,*
- ✓ *risposta a quesiti a rischio contenzioso,*
- ✓ *sviluppo delle statistiche per il monitoraggio e analisi delle criticità del sistema telematico e dei procedimenti,*
- ✓ *formulazione delle integrazioni e delle eventuali proposte di emendamento alle ordinanze,*
- ✓ *formazione del personale impiegato nel Livello I.*

L’Agenzia Regionale per la Ricostruzione sisma 2012 - nel 2016 - sia in ragione della ricognizione della considerevole mole di dati ed informazioni gestite dalla piattaforma, sia in ragione della naturale evoluzione nella complessità e multidisciplinarietà dei quesiti tale da richiedere competenze diversificate di natura giuridica, tecnica e amministrativa, ha ravvisato l’esigenza di un più articolato assetto organizzativo per il funzionamento di detto strumento di supporto; si rimanda ai contenuti del Decreto n.3765 per la descrizione dettagliata delle modifiche sopravvenute.

La presente raccolta si inserisce pertanto nell’ambito dell’attività di divulgazione - tramite una selezione ticket “significativi” relativi alla macroarea “Appalti” - aggiungendosi così ad analoghe raccolte su differenti macroaree già disponibili, la cui divulgazione è stata auspicata anche dal Tavolo Tecnico Congiunto in materia di ricostruzione privata costituito dai rappresentanti degli Ordini/Collegi Professionali, delle Unioni dei Comuni, dell’Agenzia Regionale per la Ricostruzione sisma 2012, della Regione Emilia-Romagna e di ANCI Emilia-Romagna.

La raccolta, per sua natura, è destinata ad un aggiornamento alla luce di possibili modificazioni normative o emanazione di atti di indirizzo particolarmente significativi; essa pertanto si pone come elemento di supporto richiedendo comunque una “consultazione ragionata”.

Rispetto alla prima versione del maggio 2017 la presente edizione vede l’aggiunta di alcune risposte all’interno delle 4 macro-categorie in cui erano già organizzati i quesiti. Ai nuovi adempimenti in materia di aiuti di stato a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 115 del 31/05/2017, nonché ai processi di ricostruzione finanziati attraverso l’ordinanza 32/2014 è dedicata la nuova sezione “temi interdisciplinari” che vede l’apporto anche dei GdL I “Soggetti e obblighi” e GdL II “Edilizia e urbanistica”

giugno 2018

1 I contenuti della raccolta

1.1 Inquadramento delle tematiche, evoluzione del quadro normativo commissariale e nazionale

La raccolta dei quesiti afferenti la macroarea “appalti” presentati attraverso la piattaforma e la sua revisione generale ai fini della pubblicazione e diffusione è stata curata dal Servizio per la Gestione Tecnica degli Interventi di Ricostruzione e per la Gestione dei Contratti e del Contenzioso grazie anche al contributo della segreteria tecnica dell’Help Desk. Pare doveroso evidenziare che nell’ambito del supporto per le tematiche di II livello riassumibili in:

- contratti di appalto e sub-appalto,
- requisiti dell’impresa incaricata identificata nella RCR,
- strumenti per la legalità,
- applicazione del prezzario regionale¹,
- erogazioni del contributo,

hanno fornito - nel tempo - i propri contributi i Servizi Regionali identificati quali più opportuni interlocutori, ovvero: Servizio Opere e Lavori Pubblici, Legalità e Sicurezza, Edilizia Pubblica e Privata poi trasformatosi in Servizio Opere Pubbliche ed Edilizia, Sicurezza e legalità, Coordinamento ricostruzione.

In ragione dei temi trattati dalla raccolta e nello spirito del servizio di Help Desk – ovvero di informazione e assistenza senza possibilità di anticipare il contenuto di provvedimenti amministrativi o norme – il processo di selezione è comunque stato influenzato dal considerevole aggiornamento del quadro normativo di riferimento (e correlati pareri interpretativi); processo che ha portato alla decisione di non inserire, nella raccolta, risposte significativamente strutturate su discipline superate. Alla “naturale” evoluzione delle ordinanze commissariali che hanno via via regolamentato, in situazione emergenziale, alcune specificità in termini sia d’identificazione di **requisiti dell’impresa** indicata in RCR, sia di **contratto** con essa stipulato (ultima in ordine cronologico l’ordinanza 51 del 26 novembre 2015), vanno infatti ad aggiungersi le novità normative intervenute in ambito nazionale. Si ricordino ad esempio le modifiche in ambito di **responsabilità solidale** per ciò che concerne gli appalti privati con gli interventi normativi del 2012, 2014 sino ad oggi; mentre in materia di **regolarità contributiva**, con finalità di semplificazione, le disposizioni introdotte dal D.M.L.P.S del 30 gennaio 2015, modificate dal D.M.L.P.S del 23 febbraio 2016 e relative circolari esplicative di Ministero ed Enti Previdenziali, **nonché - in relazione al processo di ricostruzione - le disposizioni relative alle imprese affidatarie richiedenti concordato in continuità aziendale** di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

In egual misura, in termini di strumenti per la legalità: l’istituzione delle c.d. “**white-list**” per le attività elencate alla legge 190/2012 (D.P.C.M. 18 aprile 2013) - che ha inciso sull’impianto normativo sul tema predisposto nel DL 74/2012- e le conseguenze derivanti dall’operatività dal gennaio 2016 della Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia e le modifiche al D.P.C.M. 18 aprile 2013 introdotte dal D.P.C.M. 24 novembre 2016 e correlate circolari interpretative.

Anche il **prezzario regionale** è stato aggiornato dapprima con l’integrazione di cui alla DGR 1006 del 23 luglio 2013 e successivamente aggiornato ed integrato con DGR 683 del 8 giugno 2015 e **DGR 512 del 09/04/2018**. In ultima analisi si ricordano le significative modificazioni intervenute nel 2016 in merito alla disciplina dei contratti pubblici che, ancorché non integralmente applicabile nella ricostruzione privata², viene comunque in parte richiamata, per alcuni specifici aspetti, all’interno delle ordinanze commissariali 29, 51 e 86/2012.

¹ Argomento suddiviso, secondo competenze, con il gruppo 4 “SISMICA” di cui al Decreto N. 3765 dell’11 novembre 2016, vedi <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/help-desk-mude-raccolta-quesiti>

² cfr. comma 2 art. 11 DL 174/2012

1.2 Organizzazione della raccolta

Per migliorare la fruibilità del lavoro per tutti i soggetti interessati all'attività di ricostruzione degli edifici privati la cui richiesta di finanziamento è presentata attraverso la piattaforma MUDE, sono stati analizzati ed individuati i temi di maggiore interesse quantitativo e qualitativo per i quali sono stati formulati quesiti in piattaforma³; l'analisi ha quindi portato alla definizione delle seguenti **macro-categorie**:

1. requisiti dell'impresa;
2. contratto d'appalto;
3. opere ammesse a contributo, prezzario;
4. pagamenti.

Dette macro-categorie, oltre ad essere implicitamente presenti all'interno delle disposizioni di cui alle ordinanze commissariali, vedono espliciti riferimenti anche all'interno delle **linee guida per la ricostruzione** ancorché, vista la trasversalità degli argomenti, all'interno differenti sezioni delle medesime. Al fine di poter creare un'utile sinergia tra informazioni deducibili dai ticket selezionati ed il più generale contenuto esplicativo delle linee guida, si riporta in **Tabella 1** lo schema incrociato delle corrispondenze tra temi di cui alle macro-categorie e sezioni delle linee guida per la ricostruzione; in ragione dell'aggiornamento delle linee guida, nel presente lavoro viene fatto riferimento alla struttura del documento allegato al Decreto 1426 del 19 maggio 2016 (V edizione).

Tabella 1 **Riepilogo corrispondenza macro-categorie quesiti e paragrafi delle linee guida correlati ai medesimi argomenti**

Macro-categoria	Requisiti dell'impresa
§§ Linee Guida	9.3 & 20 & 20.1 & 20.2 & 21 & 21.1 & 21.3 & 22
Macro-categoria	Contratto d'appalto
§§ Linee guida	23 & 23.1 & 14.6 & 9.3.1
Macro-categoria	Opere ammissibili a contributo, prezzario
§§ Linee Guida	8 & 9.1 & 9.2 & 9.1.1 & 9.7 & 12.4 & 16
Macro-categoria	Pagamenti
§§ Linee Guida	6.2 & 6.6 & 12.1 & 12.6 & 14 & 14.2 & 14.3 & 23.2

I quesiti selezionati per le **4 macro-categorie** sono organizzati in altrettanti **capitoli** del documento ed indicizzati rispetto alla sezione/i delle linee guida più affine e riportati nella loro sequenza domanda-risposta (incluso eventuali repliche o approfondimenti quando ritenuti utili). Alle 4 macro-categorie si aggiunge ex-novo, nella presente edizione, una sezione denominata **"temi interdisciplinari"** relativa a questioni non oggetto specifici paragrafi all'interno delle Linee Guida approvate con Decreto CD n. 3106 del 7 novembre 2017; vista la peculiarità dei casi reali correlati ai suddetti "temi interdisciplinari" gli stessi sono stati trattati dal servizio di Help Desk di volta in volta come casi puntuali, da ciò consegue la scelta di pubblicazione dei quesiti ritenuti più significativi e sufficientemente generali.

Per ogni quesito è indicata la **tipologia di soggetto** che ha posto la domanda (Ente Locale/Professionista) e la **data** di risposta. Dai testi sono stati eliminati riferimenti non pertinenti, oppure modificati dove ritenuto opportuno.


³ valutazione che tiene conto del trend nel corso degli anni 2013-2017

1.3 Monitoraggio del trend di assortimento dei ticket dal 2013 al 2017



Al fine di un inquadramento statistico degli aspetti per i quali, nel corso degli anni, è stato richiesto e fornito supporto mediante la piattaforma si riporta in **Tabella 2** l'assortimento percentuale del campione, organizzato secondo le macro-categorie di cui alla **Tabella 1**.

Si osservi come nel tempo la macro-categoria **“requisiti dell'impresa”** rappresenti una quota costante del complessivo attorno al 50%, fenomeno che comunque rispecchia in qualche modo la situazione in ambito nazionale, si confrontino a tal proposito: (i) le numerose espressioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per ciò che attiene all'esito **“tipologico”** del DURC legato ai soggetti che intervengono in un cantiere edile, (ii) i numerosi interventi dell'attuale ANAC legati ai requisiti di qualificazione dei soggetti quali ATI e Consorzi coinvolti in appalti di lavori nonché in relazione ai ruoli da assegnare per questi particolari **“soggetti plurimi”** all'interno del cantiere ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, (iii) le modificazioni al complessivo assetto normativo in termini di controlli antimafia verso i soggetti esecutori delle c.d. **“attività sensibili”**.

Tabella 2 **Riepilogo composizione del campione di quesiti su base annua organizzato secondo le 4 macro-categorie della raccolta**



2017 **Variazione % numero quesiti rispetto all'annualità precedente**



Per quanto attiene la macro-categoria **“opere ammissibili a contributo, prezario”** la mole di interventi caratterizzati da una certa complessità - attivatasi “fisiologicamente” solo in un secondo momento - giustifica il significativo aumento dei quesiti sul tema apprezzabile nell’anno 2014; approvazione del nuovo elenco prezzi regionale intervenuta nel 2015, così come il confronto sul tema “finiture connesse” condotto in sede di Tavolo Tecnico Congiunto, nonché l’atto di indirizzo di cui al decreto 2490 del 24 agosto 2016⁴, si ritiene abbiano contribuito al ridimensionamento del numero dei quesiti per questa categoria.

Relativamente alle macro-categorie **“Contratto d’appalto”** e **“pagamenti”** si rimanda in particolare al dato del 2017, *ora definitivo rispetto alla precedente edizione*, il quale riflette l’attuale fase della ricostruzione con una prevalenza di cantieri in corso e conseguenti tematiche correlate all’esecuzione dei lavori: sostituzioni d’impresa, riconoscimento di varianti in corso d’opera, rapporti tra impresa titolare del contratto d’appalto e suoi sub-contraenti; ai casi connessi alla sostituzione d’impresa si aggiungono, tra l’altro, quelli legati al subentro di nuove figure professionali.

In ragione del trend mostrato nel corso degli anni, la selezione dei ticket pertanto non segue strettamente l’assortimento quantitativo medio delle 4 macro-categorie, dando quindi risalto anche alle tematiche per le quali si prevede un maggiore interesse per il futuro. In questa revisione “giugno 2018” si è valutata l’opportunità di non eliminare le precedenti risposte pubblicate, frequentemente impiegate come chiarimenti di I livello a quesiti posti con dettaglio insufficiente; al fine di agevolare la lettura del nuovo documento le risposte introdotte sono codificate in sommario dalla dicitura **“new”**.

La sezione **“temi interdisciplinari”** raccoglie, nella presente edizione, i quesiti inerenti sia l’applicazione dell’Ord. 32/2014 che gli adempimenti connessi agli aiuti di stato. I quesiti sono stati selezionati tra i più significativi in cui risulta maggiormente evidente la connessione tra detti processi e la restante disciplina per la concessione ed erogazione del contributo per la ricostruzione.

2 Selezione quesiti macro categoria “requisiti dell’impresa”⁵

2.1 [CASSA EDILE E DURC]

evasa il 07/10/2016 [Professionista]

Buongiorno, con la presente, in riferimento all’art. 3 dell’ordinanza n.51 circa l’obbligo delle imprese affidatarie di possedere l’iscrizione alla Cassa Edile, si chiede come procedere nel caso particolare in cui la già citata Cassa Edile della Provincia in cui si stanno eseguendo i lavori sollevi complicazioni. Il caso in oggetto, in particolare, riguarda l’affidamento di un lavoro post sisma ubicato all’interno del Comune di --- (Re) i cui lavori sono iniziati ad aprile 2014 e si sono conclusi a marzo 2016. L’impresa esecutrice, nello specifico, risulta formata da numero quattro soci alla pari, senza dipendenti dunque, e non presenta né l’obbligo né la necessità di iscrizione alla suddetta Cassa Edile di Reggio Emilia. Nel caso venga richiesta l’iscrizione, dunque, come ci si dovrà comportare? In attesa di un vostro riscontro ringrazio anticipatamente.

RISPOSTA

Pur riscontrando incongruenze nel quesito (sia in tema di identificazione dell’impresa (affidataria e/o esecutrice? sia in termini temporali, specie in relazione alle novità introdotte dall’ordinanza 51) si riportano nel seguito alcune considerazioni generali, riepilogative delle disposizioni introdotte dalle Ordinanze Commissariali, che, pare opportuno ricordare, non prevedono nessun tipo di deroga agli adempimenti in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008.

A prescindere dalla forma giuridica d’iscrizione alla Camera di Commercio del soggetto, considerato che:

- in ragione della identificazione del medesimo da parte del committente come “impresa affidataria ed esecutrice” [intesa implicitamente ai sensi dell’art. 89 comma i) e/o i-bis) del D.Lgs. 81/2008 - cfr. l’Ord. 51/2015 che all’art. 2 ribadisce per le “imprese” il possesso dell’idoneità tecnico professionale ai sensi del medesimo D.Lgs.],

⁴ “Definizioni in tema di finiture interne ad integrazione di quanto previsto dalle Linee Guida relative all’applicazione delle ordinanze commissariali per la ricostruzione degli edifici interessati dalle ordinanze n. 29, 51 e 86 del 2012” vedi: <http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/tavolo-tecnico-congiunto/documenti>

⁵ In ragione delle date in cui risultano evase le risposte pubblicate sul tema cassa edile e DURC si rimanda alle ulteriori precisazioni di cui al Decreto interministeriale 23 febbraio 2016 e circolare esplicativa del 33/2016 della Direzione Generale per l’Attività ispettiva del MLPS

- stante quanto stabilito dall'Ordinanza CD n.46/2012,

non si ravvede possibilità di assenza di esito in termini di Cassa Edile all'interno dell'interrogazione del DURC "on-line"; con conseguente richiesta di adeguamento alle disposizioni delle Ordinanze Commissariali in fase di istruttoria MUDE. In relazione alla non meglio specificata struttura d'impresa pare utile porre attenzione a non incorrere in situazioni quali quelle descritte all'interno della circolare della Dir. Gen. Attività ispettiva del M.L.P.S n.16/2012 *"Ulteriori formule aggregative di dubbia legittimità che prescindono da un'organizzazione d'impresa, costituite nello specifico da associazioni temporanee di lavoratori autonomi ai quali viene affidata, da parte dei committenti privati, l'esecuzione anche integrale di opere edili"*; segnalando sul tema anche quanto disposto con interpello 13/2014 del MLPS, Dir. Gen. Att. Ispett.: *"per le imprese affidatarie ed anche esecutrici la suddetta idoneità deve tener conto altresì della disponibilità di proprie risorse umane e materiali in relazione all'opera da realizzare"*; nonché dalla nota del 1 luglio 2015 del Ministero del lavoro e Politiche Sociali, Dir. Gen. Att. Ispett.: *"per l'impresa che opera...nel settore privato...sono obbligate ad iscriversi i propri lavoratori alla cassa edile...quando l'oggetto dell'affidamento attiene in misura prevalente alla categoria delle opere rientranti fra le attività previste dal CCNL del settore edile"*.

Per le ragioni sopra riportate si invita pertanto la committenza od il responsabile dei lavori, ove nominato, ad individuare in modo chiaro i ruoli dei soggetti all'interno del cantiere al fine della corretta verifica dell'idoneità tecnico professionale, approfondendo se necessario il tema con la Cassa Edile di competenza. Si ricorda comunque quanto altresì chiarito in tema di contratti al §20 delle linee guida per la ricostruzione (v edizione).

2.2 [CASSA EDILE E DURC & Subappalti]

evasa il 26/10/2016 [Ente Locale]

L'impresa affidataria dei lavori svolge l'attività di produzione e montaggio di strutture in legno, coperture in legno e assemblaggio di parti pre-fabbricate in legno, pertanto non svolgendo attività prettamente edile non applica il CCNL dell'edilizia e quindi non è iscritta a nessuna Cassa Edile. Nel caso specifico, essendo nel contratto prevista la realizzazione di una civile abitazione "pre-assemblata a struttura di legno X-Lam", è stata scelta come impresa capo-fila la suddetta impresa, che andrà ad eseguire la parte prevalente delle opere. I lavori edili previsti (es.fondazioni) verranno dati in sub-appalto ad un'impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile della Provincia in cui vengono eseguiti i lavori e in regola con la White-List. Pertanto, in riferimento al punto nr. 20 delle Linee Guida – V Edizione che prevede che "l'impresa affidataria o sub-appaltatrice deve essere iscritta e versare i previsti accantonamenti alla Cassa Edile del territorio in cui si eseguono gli interventi..." si chiede se sia obbligata all'iscrizione alla Cassa edile anche l'impresa affidataria o se sia sufficiente dare comunicazione agli uffici competenti della documentazione attestante la regolarità dei requisiti dell'impresa sub-appaltatrice.

RISPOSTA

Preliminarmente si rammenta che questo Help Desk non è chiamato a fornire chiarimenti ed interpretazioni in merito al corretto inquadramento dei lavoratori in cantiere e relativa iscrizione alle Casse Edili.

Per quanto attiene all'applicazione delle Ordinanze commissariali, in linea con l'art. 89 D.lgs. 81/2008, l'impresa prospettata nel caso oggetto di quesito è da identificarsi quale impresa affidataria nonché impresa esecutrice.

Per quanto attiene al ruolo di impresa affidataria, l'art. 97 impone specifici ed inderogabili obblighi in capo al datore di lavoro di questa in materia di sicurezza. E' stato chiarito dalla Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che *"Nei casi in cui l'impresa affidataria non partecipi alle lavorazioni ha comunque l'obbligo di rispettare quanto disciplinato dall'art. 97 D.lgs. 81/2008"*. (Commissione per gli Interpelli MLPS n.13/2014). Agli obblighi previsti dell'art. 97 D.lgs. l'impresa affidataria adempie *"con soggetti della propria impresa con le specifiche mansioni incaricate a proposito"* come chiarito dalla nota n.7/2016 della Commissione per gli Interpelli MLPS. La presenza obbligatoria di tali soggetti in cantiere, comporterà verosimilmente la necessaria presentazione della domanda di iscrizione alla Cassa Edile competente per territorio secondo quanto indicato dalla delibera CNCE del 10 luglio 2015 per la quale, *"Qualora l'impresa non abbia cantieri attivi e/o non abbia più dipendenti o abbia solo dipendenti impiegati è tenuta a presentare alla Cassa Edile la domanda di iscrizione"*.

Secondo quanto stabilito dall'ordinanza 46/2012 e §20 delle linee guida (V edizione), sulla base di quanto sopra considerato, non si ravvede possibilità di assenza di esito in termini di casse edili all'interno dell'interrogazione del DURC "on line" per l'impresa affidataria. Per il corretto inquadramento dei soggetti da essa preposti all'assolvimento degli obblighi inderogabili dell'art. 97 D.lgs. 81/2008 si suggerisce un confronto con la Cassa Edile competente per territorio.

2.3 [CASSA EDILE E DURC]

evasa il 10/08/2016 & 07/10/2016 [Ente Locale]

Buongiorno, caso di MUDE con impresa lavori che trattasi di Consorzio composto da persone giuridiche (imprese edili in possesso di durc) e persone fisiche. Il legale rappresentante del Consorzio ha prodotto dichiarazione del fatto che "il Consorzio non avendo dipendenti, non è tenuto all'iscrizione presso gli enti inps, inail e cassa edile", e quindi di conseguenza non deve avere durc. Nasce il dubbio di come può essere rispettato quanto previsto al punto 20 delle linee guida emanate il 19/05/2016 in tema di attestato di iscrizione alle casse edili competenti per territorio quando le imprese componenti il Consorzio hanno sede legale fuori dalla Provincia nella quale è ubicato l'intervento. Occorre richiedere comunque alle imprese facenti parte del Consorzio gli eventuali attestati di iscrizione alla cassa edile competente? In caso di risposta positiva, è sufficiente questa documentazione quando l'impresa individuata per il mudè è un Consorzio? Cordiali saluti.

RISPOSTA

Buongiorno, Premettendo che non è compito dell'HD MUDE sostituirsi all'istruttoria di merito dell'ufficio tecnico del Comune, tantomeno esprimersi sul corretto esito tipologico del DURC richiamando a tal proposito:

- La circolare INAIL n.22/2011, *"eventuale dichiarazione...di non essere soggetto all'obbligo assicurativo deve sempre essere sottoposta agli Istituti, cui compete il potere-dovere di accertare...nel caso concreto, al fine di contrastare l'evasione contributiva"*;
- La circolare CNCE 29/2015, afferente il DURC-on line, *"In caso di Consorzi o Società consortili, con personalità giuridica e senza dipendenti operai, la Cassa Edile/Edilcassa potrà rilasciare il DURC previa iscrizione in posizione inattiva del Consorzio o della Società consortile"*.

Pare comunque utile evidenziare, sul tema, alcuni passaggi di cui alle Ordinanze commissariali:

1) Le Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 prevedono all'art. 4, *"La domanda...deve indicare: ...g) dichiarazione di aver accertato che l'impresa affidataria ed esecutrice dei lavori sia in possesso del requisito di regolarità contributiva...al fine di consentire al Comune di poter richiedere il DURC per ogni stato di avanzamento e di fine lavori"*;

2) l'Ordinanza n. 46/2012 precisa: *"in relazione all'esecuzione di tutte le opere edili, di committenza...privata,...le imprese edili affidatarie o sub-appaltatrici dei lavori sono tenute, fin dall'avvio dei lavori stessi, all'iscrizione e all'obbligo del versamento dei previsti accantonamenti alle casse edili..."* (si vedano poi ulteriori chiarimenti al §20 delle LG per la ricostruzione);

3) l'identificazione da parte del Committente dell'"impresa affidataria ed esecutrice" si intende implicitamente ai sensi dell'art. 89 comma i) e/o i-bis) del D.Lgs. 81/2008, a conferma infatti l'Ord. n. 51/2015 all'art. 2 ribadisce per le "imprese" il possesso dell'idoneità tecnico-professionale ai sensi del medesimo D.Lgs. Secondo quanto riportato, consegue che i controlli sul DURC propedeutici all'erogazione dei SAL siano da riferirsi all' "impresa affidataria ed esecutrice", intesa ai sensi del D.Lgs. 81/2008, che rappresenta altresì ruolo di pagamento all'interno delle Ordinanze di concessione (ovvero soggetto che dovrà presentare fatture ai fini dell'erogazione dei SAL). A tal proposito il medesimo D.Lgs. richiama, all'interno dell'art. 89, all'eventualità di un soggetto aggiudicatario plurimo prevedendo: *"Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione"*. Si segnalano pertanto alcuni pareri utili all'interpretazione di quanto disposto dal D.Lgs.81/2008 all'art. 89:

- Parere ANAC prot. n. AG 31/2010 *"corretta applicazione dell'art. 89,...D.Lgs. 81/2008- ANCE"*;
- Interpello 13/2014 della Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali prot. n.37 del 11/07/2014. Solo in ragione della tipologia di consorzio, ovvero del tipo di organizzazione di cui lo stesso si è dotato mediante il contratto di consorzio, ed ragione del ruolo che il consorzio o le consorziate svolgono nell'appalto, risulta possibile stabilire univocamente verso quali soggetti (affidatari ed esecutori non in regime di sub-appalto) dovrà essere perfezionato il controllo del DURC (con congruente esito tipologico) nell'ambito della procedura MUDE, ai fini dell'erogazione del SAL. Pare utile ricordare che le procedure di erogazione nulla tolgono a quanto previsto dal medesimo D.Lgs. 81/2008 all'art. 90.

REPLICA

In riferimento al ticket n.--- Preso atto che ai sensi dell'art.89 c.i del D.Lgs 81/2008, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal Consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori, E' corretto inserire sull'istanza Mude e nell'allegato unico dell'Ordinanza di assegnazione del contributo, il nominativo dell'impresa consorziata (affidataria ed esecutrice dei lavori)? Inoltre effettuati tutti i necessari controlli relativi alla consorziata in materia di DURC, White List, etc, E' possibile, nel rispetto delle Ordinanze, effettuare il pagamento sul conto corrente del Consorzio, come da richiesta dell'impresa Consorzziata?

RISPOSTA REPLICA

Atteso che, come già indicato nella precedente risposta, senza indicazione sulla tipologia di consorzio e quindi sul "contratto di consorzio" non è possibile fornire una puntuale risposta; si evidenzia come non possa che essere competenza del consorzio stesso fornire indicazioni complete, all'atto di presentazione dell'istanza MUDE (valevole anche in ambito di titolo abilitativo), in tema di: consorziate assegnatarie dei lavori, consorziate "affidatarie" per ciò che attiene ai compiti posti in capo alla stessa dal D.Lgs. 81/2008, soggetto titolare del contratto di appalto. Nel secondo quesito pare quindi essere delineata una situazione in cui le obbligazioni sono state assunte in nome del Consorzio (titolare del contratto) che ha indicato una sola impresa consorziata come esecutrice ed anche affidataria. In questo caso: (i) in tema di DURC si ribadisce quanto già indicato nella precedente risposta, (ii) in tema di white-list, trattandosi di requisiti di moralità, la verifica dovrà essere eseguita sia sul consorzio - titolare del contratto - sia per le consorziate designate quali esecutrici dell'opera oggetto dell'appalto, ove ne ricorra l'esigenza (cfr. quanto disposto dal D.Lgs 159/2011 art. 85) ed auspicando sul tema un confronto con la prefettura di competenza in caso di necessità. Nell'ambito dell'ordinanza MUDE pare quindi, secondo quanto ipotizzato, più corretto riportare l'indicazione del consorzio quale titolare del contratto e destinatario dei pagamenti esplicitando altresì la consorziate esecutrice (ed affidataria) in modo tale da dare evidenza dei soggetti sui quali verranno eseguite (secondo le normative di settore) le verifiche propedeutiche all'erogazione dei SAL.

2.4 [CASSA EDILE e DURC & Lavori iniziati successivamente all'Ordinanza n.29/2012]

[evasa il 29/07/2016 \[Ente Locale\]](#)

pratica RCR ordinanza 29. Alla presentazione dell'asseverazione di avanzamento lavori al 50%, è stata riscontrata l'irregolarità contributiva dell'impresa sulle posizioni INPS INAIL e CNCE. Il contributo da erogare al SAL 50% presentato non copre l'intera esposizione contributiva dell'impresa. Come si deve procedere per l'erogazione del contributo in favore degli enti previdenziali? e' necessaria un'ordinanza di rideterminazione del contributo per inserire gli enti tra i destinatari dei pagamenti? il permanere dell'irregolarità contributiva (perchè il contributo da erogare non copre comunque l'intera esposizione) richiede una azione da parte del comune finalizzata alla sospensione dei lavori? Grazie

RISPOSTA

In ragione dello stato di avanzamento dei lavori indicato nel quesito, si ritiene utile precisare che le disposizioni previste dalle ordinanze in tema di DURC (erogazione contributo) non escludono l'applicazione dell'art. 90 comma 10 del D.lgs 81/2008 in termini di sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo (cfr. al proposito quanto ribadito nell'Interpello n°1/2016 della Commissione per gli interpellati del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali). Pertanto pare opportuno segnalare che il perdurare della sospensione del titolo abilitativo, quindi dei lavori, in ragione dell'irregolarità contributiva dell'impresa affidataria non trova all'interno delle Ordinanze Commissariali esplicite deroghe per ciò che attiene al non rispetto dei tempi previsti per l'esecuzione dei lavori e sue conseguenze in termini di revoca del contributo per la ricostruzione.

Premettendo che non risulta compito dell'HD sostituirsi alle istruttorie della singola pratica MUDE si segnala che, per ciò che attiene alle attività in capo al Comune relative all'erogazione dei contributi MUDE, il riferimento alle procedure da seguirsi è costituito da quanto stabilito dall'art.8 comma 2 delle Ordinanze n.ri 29, 51 e 86/2012 e più approfonditamente illustrato all'interno del paragrafo n.20.2 delle vigenti Linee Guida per la ricostruzione (V edizione). Dando per assodato che il riferimento all'importo da corrispondere all'impresa risulta essere quella derivante dal complesso di valutazioni che tengano conto sia della data di inizio lavori (ed eventuali somme da riconoscere direttamente al beneficiario) sia della gestione di eventuali subentri di impresa nonché di eventuali anticipi percepiti sui lavori (stante l'assenza di informazioni di dettaglio nel quesito inviato), nonché di valutazioni relative a eventuali operati in contrasto con quanto sancito all'interno del D.lgs 81/2008 art. 90 c.10, si evidenzia che, come indicato al §20.2 delle Linee Guida: *"pagamenti dei contributi possono essere effettuati all'impresa solo in presenza di DURC regolare"*. In caso pertanto di DURC non regolare, l'importo lavori da corrispondere all'impresa a valersi sul SAL depositato non potrà che essere impiegato per perfezionare un intervento sostitutivo con importi in gioco a favore degli enti previdenziali-assistenziali e dell'impresa esattamente secondo le proporzioni descritte al §20.2 delle linee guida; ovvero, in caso di compensazione parziale tra dette somme, tenuto in sospeso a valersi sul conto dedicato fino al verificarsi di una situazione che consenta l'attestazione della regolarità contributiva quindi l'autorizzazione all'erogazione del SAL. In tutti i casi ove sia possibile praticare l'intervento sostitutivo sopra descritto, riscontri alle modalità operative di tale prassi sono fornite dall'HD MUDE di I livello.

2.5 [CASSA EDILE e DURC & Lavori iniziati successivamente all'Ordinanza n.29/2012]

evasa il 29/07/2016 [Ente Locale]

Buongiorno, a fine lavori l'impresa esecutrice risulta essere in "Liquidazione coatta amministrativa", ovviamente il Durc è irregolare e non è possibile fornire la dichiarazione del pagamento dei fornitori in 30 giorni; in tale condizione abbiamo fermato il pagamento ed informato il tecnico. Nei giorni scorsi il commissario Liquidatore della ditta ci ha inviato la comunicazione che alleghiamo. A fronte di questa richiesta come ci dobbiamo comportare? dobbiamo pagare? se sì con quale procedura e documentazione sostitutiva a quella prevista nella "normalità"? A disposizione per qualsiasi chiarimento.

RISPOSTA

In merito alla "sospensione del pagamento per disposizioni normative" indicata dal liquidatore nella nota allegata al ticket si evidenzia quanto segue.

Preliminarmente v'è da rilevare che il DM 24/10/2007, citato nella richiesta, ha trovato abrogazione a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina dettata dal DL 34/2014 su cd. "DURC-Online", nonché dal Decreto del Ministero del Lavoro del 1 Gennaio 2015 [cfr. altresì in merito Circolari n.19/2015 del Ministero del Lavoro, n.126/2015 dell'INPS, n.61/2015 di INAIL e comunicazione n.570/2015 CNCE]. Il Decreto del Ministero del lavoro del 1 gennaio 2015 - emanato in forza del comma II art.4 del DL 34/2014 - prevede dei casi in cui "sussiste comunque la regolarità contributiva" riportando, alla lettera b, il caso citato dal liquidatore della *"sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative"*. Qualora il liquidatore ritenga di rientrare in una delle ipotesi in cui *"sussiste comunque la regolarità contributiva"* è opportuno che lo stesso si rivolga agli Enti Previdenziali affinché questi provvedano; si riporta a supporto di detta considerazione quanto, ad esempio, indicato nella Circolare INPS n.126/2015 ove, al punto 2.3 *"Gestioni previdenziali e condizioni di sussistenza di regolarità"*, illustra che: *"Le fattispecie di cui alle lettere da b) a f) sono tutte riconducibili a situazioni per le quali è necessario che, a conclusione dell'attività amministrativa prevista per ciascuna delle ipotesi ivi considerate, siano adottati provvedimenti di sospensione attraverso l'utilizzo di apposite codifiche esistenti in ciascuna procedura di gestione....per escludere che la procedura automatizzata di controllo rilevi erroneamente la sussistenza di una irregolarità..."*

In ragione di quanto sopra pertanto si ritiene che, anche per il caso in esame, rimangano valide le disposizioni di cui alle Ordinanze Commissariali *"il Comune autorizza l'erogazione previa verifica della regolarità contributiva"*, salva la possibilità di porre in essere un intervento sostitutivo con importi a favore degli enti previdenziali-assistenziali e dell'impresa esattamente secondo le proporzioni descritte al §20.2 delle linee guida Linee Guida Ordinanze Commissariali (V edizione): unica procedura di erogazione alternativa, espressamente prevista, innanzi un DURC irregolare.

Premettendo che non risulta compito dell'HD sostituirsi alle istruttorie della singola pratica MUDE si ritiene comunque utile precisare che le considerazioni espresse in tema di DURC nulla tolgono a quanto stabilito dal D.lgs. 81/2008 e smi Art. 90 c.10 in termini di efficacia del titolo abilitativo, né al complesso di valutazioni che tengano conto, per le erogazioni, sia della data di inizio lavori (ed

eventuali somme da riconoscere direttamente al beneficiario) sia della gestione di eventuali subentri di impresa nonché di eventuali anticipi percepiti sui lavori (stante l'assenza d'informazioni di dettaglio nel quesito inviato).

Per ciò che attiene invece all'obbligo di presentazione delle dichiarazioni di pagamento dei fornitori e subfornitori entro 30 giorni dall'incasso, nel caso prospettato, si ritiene di poter considerare detta disposizione delle Ordinanze in leggero contrasto con quanto disposto dalla legge fallimentare e quindi da disapplicarsi al caso in esame. Pertanto è da considerarsi sufficiente la dichiarazione già depositata.

2.6 [Subappalti CASSA EDILE E DURC]

evasa il 07/10/2016 [Ente Locale]

Buongiorno, con la presente sono a chiedere precisazioni in riferimento alla verifica della regolarità contributiva delle imprese che operano per la ricostruzione. A seguito di controlli sul portale INAIL ho verificato che una delle imprese presenti in notifica (subappaltatrice) risulta essere NON in regola con i versamenti INPS ed INAIL (cassa edile non verificabile in quanto impresa con sede al di fuori della regione Emilia-Romagna). L'impresa "capofila" è altresì regolare così come tutte le altre presenti sulla notifica SICO. E' comunque possibile erogare il SAL oppure è necessario che prima anche le imprese in subappalto regolarizzino la situazione contributiva?

RISPOSTA

In ragione di assenza di specifiche informazioni sullo stato di avanzamento lavori (anticipazione?) e sul tipo di titolo abilitativo richiesto, pare comunque utile precisare che le disposizioni previste dalle Ordinanze Commissariali in tema di DURC riguardano esclusivamente le attività poste in capo al Comune per l'erogazione dei contributi MUDE con procedure da seguirsi secondo quanto stabilito dall'art.8 comma 2 delle Ordinanze n.ri 29, 51 e 86/2012 e più approfonditamente illustrato all'interno del §20.2 delle vigenti Linee Guida per la ricostruzione (V edizione); fermo restando quanto definito dall'art. 12 delle medesime Ordinanze Commissariali. Pur non essendo compito dell'HD MUDE, pare utile segnalare che dette procedure di concessione ed erogazione non derogano dall'ordinaria attività in capo al Comune in termini di vigilanza sull'attività edilizia (cfr. DPR 380 art. 27) quindi anche dall'applicazione dell'art. 90 comma 10 del D.lgs 81/2008 in termini di sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo (cfr. al proposito quanto ribadito nell'Interpello n°1/2016 della Commissione per gli interpellati del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali). Prioritariamente al tema delle erogazioni SAL, comunque in favore della sola impresa affidataria, dovranno essere poste in atto tutte le procedure di segnalazione previste agli organi di vigilanza per gli adempimenti di rito, prestando attenzione ad eventuali sfasamenti temporali tra momento di verifica della regolarità contributiva del sub-appaltatore e sua effettiva presenza in cantiere per l'esecuzione dei lavori in sub-appalto.

2.7 [CASSA EDILE E DURC]

evasa il 24/02/2016 [Ente Locale]

Buongiorno, Da una segnalazione arrivata dall'ufficio dei Lavori Pubblici è emerso che un tecnico che sta presentando più RCR non risulta in regola con i contributi dal 2000 a oggi. Come ci dobbiamo comportare?

RISPOSTA

In riferimento alla tematica rappresentata nel quesito si richiama quanto previsto dalle Ordinanze commissariali 29, 51 e 86 2012 e smi all'art. 4 in termini di contenuti minimi della domanda; *"La domanda, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve indicare: a) i tecnici incaricati della progettazione, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza e del collaudo; b)...g) dichiarazione di aver accertato che l'impresa affidataria ed esecutrice dei lavori sia in possesso del requisito di regolarità contributiva....al fine di consentire al Comune di poter richiedere il DURC per ogni stato di avanzamento e di fine lavori"*. Ove la problematica rappresentata nel quesito fosse relativa alla verifica dell'effettiva possibilità di svolgimento dell'esercizio professionale da parte del tecnico, il riferimento, per verifiche su eventuali provvedimenti intercorsi, è costituito dall'Albo Professionale a cui risulta iscritta detta figura. Stante quanto riportato nel quesito in riferimento al soggetto segnalante si ricorda comunque che, in ambito di contratti pubblici, essere in regola con gli obblighi previdenziali costituisce, in base alla normativa vigente, una condizione necessaria per l'affidamento di incarichi a professionisti singoli o associati, società di professionisti e società di ingegneria (art.38 D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163).

2.8 [QUALIFICAZIONE RILASCIATA DA SOCIETA' DI ATTESTAZIONE (SOA)]

evasa il 14/12/2016 [Ente Locale]

Si ha il caso di una UMI composta da due US (una classificata B e una classificata E), per la quale è stato presentato un progetto unitario di miglioramento sismico in data antecedente il 01/07/2016. Gli importi dei singoli computometrici risultano inferiori a 258000€, mentre complessivamente l'importo dei lavori supera tale soglia. Era stata individuata un'unica impresa per svolgere i lavori su entrambe le US contemporaneamente, ma successivamente al 01/07/2016 tale impresa è stata sostituita con un'altra, per la quale sussistono gli obblighi previsti dall'Ord. 51/2015 per la SOA. Si chiede se: - l'importo dei lavori debba essere valutato singolarmente per i singoli edifici -> nessun obbligo possesso SOA; - debba essere considerato come un unico cantiere con un importo lavori, dato dalla somma dei due singoli computometrici, superiore a 258000 -> obbligo possesso SOA

RISPOSTA

In caso di UMI perimetrata, i paragrafi 3.3, 9.4 e 11 delle LG per la ricostruzione (V edizione) chiariscono: (i) la necessità che vi sia un'unica figura che rappresenta tutti i proprietari al fine della redazione delle domande e cura dei rapporti con professionisti, imprese PA e banche, (ii) quante RCR MUDE debbano essere presentate e con quale documentazione. Dal quesito pare delinearci una situazione d'intervento realizzato in un'unica fase (art. 5 c. 2 dell'ordinanza 11/2014), con RCR MUDE presentate per ciascuno degli edifici che costituiscono la UMI in cui è stata indicata la medesima impresa.

Premesso che da un punto di vista tecnico sarebbe comunque opportuna la scelta di un'impresa con requisiti in termini di SOA adeguati al complessivo ammontare dei lavori ammissibili a contributo MUDE per la UMI; da un punto di vista formale, secondo quanto indicato nelle Ordinanze 29, 51 e 86/2012, ai fini SOA rileva l'importo dei lavori ammissibili a contributo sulla singola RCR. Pertanto ove l'impresa "uscente" avesse sottoscritto con il "rappresentante" della UMI un unico contratto d'appalto relativo a tutte le US, anche antecedentemente all'entrata in vigore dell'Ordinanza 51/2015, si precisa come già al tempo trovassero applicazione disposizioni relative alla SOA (essendo le stesse legate all'affidamento dei lavori); conseguentemente per l'impresa entrante, come specificato al §22 delle LG, trovano comunque applicazione le previgenti disposizioni in termini di categorie ed importi.

2.9 [QUALIFICAZIONE RILASCIATA DA SOCIETA' DI ATTESTAZIONE (SOA)]

evasa il 19/04/2017 [Ente Locale]

Buongiorno,

nel caso in cui l'impresa lavori responsabile del cantiere si avvalga di un'altra impresa per l'attestazione SOA (con un contratto di avvalimento) e quest'ultima non sia iscritta alla cassa edile del territorio in cui si eseguono gli interventi, anzi, dichiara di non eseguire lavori presso il cantiere e quindi non essere tenuta all'iscrizione, come devo comportarmi? La ditta ausiliaria è obbligata ad iscriversi alla cassa edile del territorio in cui si eseguono gli interventi? E' sufficiente una dichiarazione dell'impresa ausiliaria che attesti che non parteciperà al cantiere?

RISPOSTA

In riguardo all'istituto dell'avvalimento lo stesso è previsto nelle Ordinanze Commissariali senza alcuna specifica deroga rispetto a quanto disciplinato dall'ex. Codice dei Contratti Pubblici e Regolamento; si ricordi inoltre quanto specificato in tema di qualificazione SOA dell'impresa ausiliata (ovvero affidataria dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/2008 e titolare del contratto d'appalto) al §20 delle LG (V edizione).

Sulla base di quanto riepilogato sul tema "avvalimento" da:

- DELIBERA ANAC N. 246/2016: *"In un contratto di avvalimento avente ad oggetto la prestazione di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, l'ausiliaria non può limitarsi a dichiarare di prestare, in linea astratta, i requisiti di cui la concorrente sia carente, dovendo assumere un impegno contrattuale in ordine alla messa a disposizione delle risorse necessarie all'esecuzione del contratto in affidamento, specificando quali risorse metterà a disposizione del concorrente";*
- DELIBERA ANAC N. 780/2016: *"Con riferimento all'apposizione di clausole ritenute "condizionanti" il contratto di avvalimento, lo stesso deve ritenersi invalido solo in presenza di una condizione, apposta all'impegno relativo, tale da non consentire la certezza dell'impegno contenuto nel contratto di avvalimento.";*

e riconducendo il tutto nell'ambito delle istanze RCR, si osservi che:

- l'ultimo comma dell'articolo 4 delle ordinanze 29, 51 e 86/2012 richiama la qualificazione SOA (da riportarsi anche all'interno del modello informatico RCR) ed il possibile ricorso all'avvalimento senza nessuna specifica indicazione in merito alla necessità di allegare il contratto di avvalimento alla domanda RCR;
- l'articolo 5 delle ordinanze medesime nel passaggio dedicato all'istruttoria del Comune non esplicita, come attività propedeutica alla concessione, l'esame delle specifiche pattuizioni tra impresa ausiliaria e ausiliata (valutazioni riconducibili all'ambito delle attività di scelta dell'impresa "i criteri...adottati per la scelta sono descritti in apposito verbale redatto e conservato dal tecnico incaricato per gli eventuali controlli...").

Per questi motivi, nel caso sinteticamente descritto nel quesito, si ritiene ricada nell'ambito dell'attività istruttoria dell'Ente Locale propedeutica alla concessione la verifica dei contenuti della notifica SICO, in cui l'ausiliaria non dovrà, per congruenza, essere identificata, quale "impresa esecutrice" ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 81/2008, ricorrendo in quest'ultimo caso gli obblighi previsti dall'Ordinanza 46/2012 citati nel ticket.

2.10 [QUALIFICAZIONE RILASCIATA DA SOCIETA' DI ATTESTAZIONE (SOA)]

evasa il 14/12/2016 [Professionista]

Durante il cambio impresa da **xyz** a **xyz Atis** (formata a sua volta dalla capo fila **xyz** e la **abc**) per quanto riguarda la Pratica MUDE --- intestata a --- è stata presentata la SOA della **xyz**, OG1 I Clas €250.000,00 e l'avvalimento OG1 II Clas €516.000,00 a favore dell'**xyz Atis**. Il contratto stipulato tra --- e la **xyz Atis** è esattamente di importo pari al contributo concesso per l'impresa. Il solo Avvalimento SOA quindi copre l'intero ammontare: la soglia appaltabile per OG1 II Clas è infatti € 619.200,00. Il Comune ritiene che non sia sufficiente perché fa riferimento all'intero CME presentato di € 623.025,65. Si fa presente che il parere tecnico ha dichiarato non ammissibili € 46.864,77 pervenendo ad un importo di 576.160,87 Il solo Avvalimento coprirebbe quindi già l'importo.

RISPOSTA

Nel caso specifico prospettato non sembra poter trovare legittimità, ai sensi delle Ordinanze Commissariali, la “sostituzione” di **xyz** (impresa titolare del contratto di appalto e prima affidataria) con il raggruppamento costituito sempre da questa in qualità di mandataria e l’impresa **abc** quale mandante (esecutrice non in regime di sub-appalto). Del resto anche il tenore della norma descritta al Paragrafo 14.6 delle Linee Guida illustra la fattispecie della sostituzione d’impresa come l’impresa titolare del contratto d’appalto ed affidataria (ai sensi del D.lgs 81/2008), sostituita dalla committenza, prevedendo lo sgombero del cantiere da parte dell’impresa uscente.

Per quanto riguarda il requisito SOA, stando ai dati desumibili dal ticket, si vince che la presentazione della RCR risulta riportare data antecedente rispetto all’entrata in vigore delle disposizioni SOA di cui all’ordinanza 51/2015. Pertanto è opportuno applicare al caso prospettato le disposizioni all’epoca vigenti in materia di SOA per cui (LG pubblicate nel 2015 IV edizione agosto 2015): “per lavori... di qualunque importo pari o superiore a 500.000 Euro è necessaria l’attestazione pari o superiore alla stessa cifra. L’attestazione può riferirsi a qualsiasi categoria attinente all’attività edilizia...Si ritiene possibile il ricorso all’istituto dell’avvalimento; nonché quanto ulteriormente chiarito al Paragrafo 22 LG (v edizione) ovvero che il requisito SOA è previsto a garanzia della capacità dell’impresa sull’importo delle opere ammissibili a contributo al netto di iva. Riportando il tutto al caso di specie, alla data di concessione del contributo l’impresa **xyz** doveva possedere, eventualmente con ricorso all’avvalimento, una attestazione SOA sufficiente a coprire le opere ritenute dal Comune ammissibili, al netto dell’IVA; pertanto ad oggi ai fini dell’esecuzione l’impresa **xyz** dovrà mantenere in essere il contratto di avvalimento con l’impresa ausiliaria e potrà operare con l’impresa **abc** formulando con la stessa un contratto di sub-appalto. Controlli del DURC e relativi pagamenti del Comune troveranno perfezionamento pertanto verso l’affidataria e titolare del contratto **xyz** che dovrà allegare, per ciò che concerne i sub-appaltatori, le relative asseverazioni di rispetto di prezzi e tempi di pagamento al momento dei vari SAL.

2.11 [QUALIFICAZIONE RILASCIATA DA SOCIETA' DI ATTESTAZIONE SOA]

evasa il 13/01/2017 [Professionista]

Salve, con la presente chiediamo un'informazione inerente l'avvalimento per la SOA. La situazione che si prospetta è questa: l'impresa scelta dal beneficiario di una pratica ancora da presentare non ha la classe SOA necessaria a coprire l'intero importo dei lavori. Nello specifico, l'importo lavori è pari a circa € 1 020 000,00, mentre la classe SOA dell'impresa edile è la II per un importo di € 516 000,00, nella categoria OG1 . L'impresa propone di fare l'avvalimento con un'altra impresa edile che ha la stessa classe SOA e la stessa categoria, in modo tale da avere una SOA "complessiva" che copra l'intero importo lavori previsto. Chiediamo pertanto se questo tipo di operazione è corretto e valido, anche alla luce di quanto previsto al punto 22 delle attuali Linee Guida. Restando in attesa di un riscontro alla presente, si porgono cordiali saluti.

RISPOSTA

Al caso in esame, in termini di requisiti SOA si applicano le disposizioni previste dall’art. 1 dell’Ordinanza 51/2015; trattandosi, come sinteticamente rappresentato nel quesito, di RCR non ancora presentata al 1/07/2016. Pertanto, ove l’importo dei lavori rappresentati come ammissibili in sede di presentazione della domanda (unico parametro noto al momento della scelta dell’impresa) - valutato al netto d’IVA - sia inferiore o pari a 1.033.000€, il comma 3 dell’articolo summenzionato prevede che sia bastevole “*almeno la classifica II...come definita dal DPR 207/2010*”.

In generale, in riguardo all’istituto dell’avvalimento, pare comunque utile osservare che lo stesso è previsto nelle Ordinanze Commissariali senza alcuna specifica deroga rispetto a quanto disciplinato dall’ex. Codice dei Contratti Pubblici e Regolamento attuativo. Per questo motivo l’utilizzo frazionato dei requisiti in caso di avvalimento non risulta possibile anche nel caso in cui l’ausiliato si avvalga di una sola ausiliaria; osservando inoltre che la somma delle classifiche risulta espressamente prevista soltanto per i consorzi stabili (cfr. sul tema parere ANAC n. 169 del 10/10/2012, PREC 173/12/L).

2.12 [QUALIFICAZIONE RILASCIATA DA SOCIETA' DI ATTESTAZIONE (SOA)]

evasa il 16/02/2017 [Professionista]

Buongiorno, in riferimento all'art. 1 comma 2, 3 dell'Ordinanza 51/2015, nel caso di affidamento di lavori di importo compreso tra € 258.000 e 1.033.000 ad Associazione Temporanea di Imprese, il possesso di attestazione SOA è dovuto da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento? Oppure è sufficiente che una sola impresa del raggruppamento sia in possesso di SOA? In questo caso, deve essere l'impresa che svolgerà i lavori edili? o l'impresa con la quota principale di opere? o cos'altro? Ipotizzando, ad esempio, un importo lavori di € 300.000, se all'impresa edile competono opere per un importo inferiore a € 258.000 è necessario che abbia la SOA? In questo caso l'Associazione Temporanea di Imprese potrebbe essere costituita da imprese senza SOA? Cordiali saluti

RISPOSTA

Nelle Ordinanze Commissariali il richiamo alle ATI compare unicamente nel passaggio correlato alla qualificazione (SOA) di cui al DPR 25 gennaio 2000 ed al possibile ricorso all’istituto dell’avvalimento; logica conseguenza di detta disposizione risulta essere che i raggruppamenti temporanei di imprese s’intendano strutturati in modo congruente a quanto previsto dal Codice dei Contratti. Si consideri inoltre che né i contenuti minimi della RCR, né gli adempimenti in termini di istruttoria posti in capo all’Ente Comunale, rimandano alla possibilità di distinguere (e conseguentemente verificare) all’interno del CME lavori della categoria prevalente, e lavori scorporabili, intendendosi con tale espressione quei lavori non appartenenti alla categoria prevalente come da bando di gara. Se ne deduce pertanto che l’unica forma di raggruppamento implicitamente in linea con quanto disposto dalle Ordinanze per la presentazione di una offerta sia quello di tipo orizzontale, ovvero imprese, portatrici delle medesime competenze (cfr. Cons. Stato,

Ad. Plen., 13/06/2012, n.22), che presentano congiuntamente, tramite la mandataria, un'offerta per l'esecuzione dei lavori e che si impegnano ad eseguirli in percentuale corrispondente alle quote di partecipazione nel raggruppamento (quote riportate nell'offerta al fine di consentire alla committenza la verifica del requisito SOA).

Viste le considerazioni in premessa, Il privato può affidare l'esecuzione dei lavori ad un RTI orizzontale, purché il possesso dei requisiti e della qualificazione previsti dalle Ordinanze Commissariali sia soddisfatto da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento. Si confronti in tal senso quanto specificato al § 22 delle LG e quanto utilmente riepilogato nel parere di precontenzioso ANAC n. 212 del 24/11/2011 - rif. PREC 256/10/S per cui *"In un raggruppamento di tipo orizzontale, ciascun partecipante al raggruppamento deve dimostrare il possesso dei requisiti nella misura corrispondente alla percentuale delle prestazioni che si impegna a porre in essere e, comunque, nella misura non inferiore al 10%, pena l'esclusione"*.

Ricordando che l'istruttoria per la concessione ed erogazione delle RCR è di competenza comunale si invita alla condivisione e approfondimento del caso specifico con gli uffici competenti per territorio.

2.13 [WHITE LIST]

evasa il 21/04/2016 [Ente Locale]

Buongiorno, si chiede se l'allegato documento presentato per il MUDE n.--- vale come richiesta di iscrizione alle c.d. White-list? [Allegata schermata iscrizione elenco di merito RER Ndr]

RISPOSTA

I requisiti di legalità dimostrati dall'iscrizione all'Elenco di Merito istituito dall'art. 13 LR 11/2010, corrispondono ad un livello di controlli antimafia inferiore a quello previsto per l'iscrizione nelle White List. Pertanto l'iscrizione nell'Elenco di Merito non può ritenersi sostitutiva dell'iscrizione alle White List.

2.14 [WHITE LIST & Obbligo iscrizione]

evasa il 14/12/2016 [Professionista]

Nei confronti di impresa già iscritta alla white list, in attesa di rinnovo, con pedissequa richiesta inoltrata nei termini di legge ma ancora in corso di aggiornamento (dopo c.a. 8 mesi dalla presentazione dell'istanza), è possibile procedere comunque all'erogazione e pagamento dei SAL? In tali casi il Comune può non autorizzare o bloccare i predetti pagamenti, pur in presenza di autodichiarazione da parte dell'impresa? Il tutto, anche in considerazione del fatto che in base alla Circolare Ministero dell'Interno Gabinetto prot.n.11001/119/12 del 14 agosto 2013: A) "Ove l'impresa manifesti l'interesse a permanere nell'elenco anche per attività diverse da quelle indicate nell'originaria istanza di iscrizione, la Prefettura provvede a verificare la permanenza dell'assenza delle situazioni ostative di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e di tentativi di infiltrazione maliosa, secondo il procedimento già illustrato al precedente paragrafo 7) e, nel rispetto del medesimo termine di conclusione del procedimento" (ovvero 90 giorni) B) Nel caso in cui gli accertamenti antimafia si protraggano oltre la data di validità dell'iscrizione nelle white list, essa mantiene la propria efficacia e la Prefettura competente provvede a dare conto di ciò nell'apposita voce (Aggiornamento in corso) dell'elenco di cui al citato Allegato A.

RISPOSTA

Per l'impresa che ha manifestato l'interesse a permanere nell'elenco nel rispetto delle procedure previste dall'art. 5 DPR 18 aprile 2013 si conferma la validità di quanto espresso dalla Circolare citata nel ticket: *"gli accertamenti antimafia si protraggono oltre la validità dell'iscrizione nelle white list, essa mantiene la propria efficacia e la Prefettura competente provvede a dare conto di ciò nell'apposita voce (Aggiornamento in corso)"*.

2.15 [WHITE LIST]

evasa il 13/01/2017 [Professionista]

Buongiorno, ai fini del rilascio del contributo è stata richiesta l'avvenuta iscrizione alla White list. Purtroppo il tempo di attesa della prefettura si è prolungato in quanto l'impresa ha sede legale in territorio di altra prefettura all'esterno del "cratere". è possibile presentare, ai fini del contributo, la sola ricevuta PEC dell'avvenuto inoltro dell'iscrizione?

RISPOSTA

In riferimento alle White List predisposte per il sisma dal DL 74/2012, l'entrata in vigore dell'art. l'art. 9, comma IV, del D.P.R. 18 aprile 2013 ha previsto che le White List Post-Sisma *"mantengono la loro efficacia limitatamente agli ulteriori settori di attività individuati alla lettera h-bis"*. In aggiunta la Nota Ministero dell'Interno 14 agosto 2013 Prot. 11001/119/12 ha chiarito che *"le White List istituite dal DL 74/2012 sono connotate da alcuni tratti particolari"* - e che - *"L'art. 5 bis D.L. 74/2012 ha previsto che: a) [omissis], b) possono essere affidatarie di appalti e subappalti correlati al processo di ricostruzione, conferiti da pubbliche amministrazioni o da soggetti privati che utilizzano i contributi pubblici per la ricostruzione, solo le imprese che abbiano almeno richiesto l'iscrizione nelle stesse white list. [...]* Le istanze di iscrizione negli elenchi relativi a dette attività aggiuntive continueranno ad essere indirizzate alle Prefetture dell'area sismica indipendentemente dal luogo di sede legale". Pertanto l'impresa affidataria che svolga attività previste dalla lettera h-bis DL 74/2012, ovvero dall'Ordinanza 91/2012, deve aver presentato domanda e quindi darne prova attraverso la ricevuta rilasciata dalla Prefettura.

Tale adempimento non è sufficiente però qualora, nel cantiere oggetto di contratto d'appalto, l'impresa ponga in essere direttamente almeno una delle attività sensibili previste dai punti da a) ad h) DL 74/2012 (ora ricomprese nella legge 190/2012). In tal caso dovrà risultare iscritta ad almeno uno degli elenchi tenuti presso la Prefettura provinciale ove ha sede legale. Qualora l'impresa affidataria non svolga direttamente dette attività e quindi si avvalga di soggetti terzi, questi devono essere iscritti alle white list provinciali della provincia in cui hanno sede legale. Qualora detti soggetti terzi svolgano nel cantiere oggetto d'appalto attività di cui all'Ordinanza 91/2012, anch'essi dovranno almeno aver presentato domanda di iscrizione in almeno uno dei settori di cui alle attuali white list post-sisma presso una Prefettura del cratere.

In merito alle verifiche antimafia si ricorda che è obbligo per le imprese affidatarie titolari di contratto selezionare i propri *partners* economici all'interno delle White List, per le attività da questi ultimi espletate nel cantiere e soggette al regime dei controlli antimafia, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida CCASGO, nonché previsto dalle clausole contrattuali obbligatorie antimafia di cui all'Ordinanza 119/2013 e successive modifiche ed integrazioni di cui all'Ordinanza 51/2015.

2.16 [WHITE LIST]

evasa il 13/01/2017 [Ente Locale]

Spett.le Staff, con la presente richiedo se l'attività di noleggio ponteggi ricade tra quelle che prevedono l'obbligo di iscrizione alla white list ovvero se questa sia assimilabile all'attività di "noleggio a freddo di macchinari" di cui all'art. 1 comma 53 della L. 190/2012. Ringrazio anticipatamente per l'attenzione. Buona giornata.

RISPOSTA

Premesso che non è compito dell'HD MUDE fornire interpretazione sul corretto inquadramento delle attività imprenditoriali annoverate quali sensibili all'infiltrazione mafiosa previsti da una norma nazionale, si riscontra come il quesito non risulta chiaramente formulato e pertanto sul tema pare utile avanzare le seguenti considerazioni di ordine generale. I ponteggi ed opere provvisori come descritti alle sezioni IV e V, CAPO II - TITOLO IV del D.lgs. 81/2008 non rientrano nell'accezione "attrezzatura di lavoro" per le quali è necessaria la presenza di un operatore formato ai sensi dell'Accordo per l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori del 22/2/2012, G.U. n. 60 del 12/03/2012; attrezzature di lavoro tra cui sono annoverate invece le piattaforme mobili elevabili. Per questa seconda fattispecie pertanto pare più appropriato configurare conseguenzialmente anche un'attività di nolo a freddo di macchinario, nel momento in cui il nolo sia valutato senza il costo del personale di manovra. Ove l'impresa esecutrice dei lavori, sprovvista di detta attrezzatura, si trovi nella necessità di ricorrere ad un nolo a freddo di macchinari dovrà pertanto scegliere il *partner* economico nel rispetto delle clausole contrattuali obbligatorie antimafia di cui all'Ordinanza 119/2013 e successive modifiche ed integrazioni di cui all'Ordinanza 51/2015 (cfr. LG paragrafi 21 e 21.1).

Pare utile inoltre considerare che ove il "noleggio ponteggi" compaia come voce a CME (es. voci F01094, F01099 del prezzario RER OOPP 2015) questo non implica necessariamente che l'impresa affidataria/esecutrice si avvarrà di un "fornitore" (soggetto eventualmente tenuto all'obbligo di iscrizione alle white-list).

2.17 [WHITE LIST & Revoca della Concessione del Contributo]

evasa il 29/03/2016 [Ente Locale]

Buongiorno, vorrei sottoporre alla vostra attenzione la seguente problematica in merito al diniego di iscrizione alla c.d. "white list" per un'impresa esecutrice dei lavori per una pratica MUDE nel comune di ---. In data 04/02/2016 la ditta **xyz** ha ricevuto il diniego di iscrizione alla c.d. "white list" dalla Prefettura di ---, tale impresa risulta quale ditta esecutrice i lavori per la richiesta di contributo MUDE. In data 24/10/2015 è stata emessa ordinanza sindacale di concessione contributo, il 05/11/2015 è stato autorizzato il SAL 0 per le spese tecniche e il 16/11/2015 è stato autorizzato il SAL 15%. Ad oggi le lavorazioni eseguite sono a ridosso del SAL 40% (secondo il direttore lavori circa 38%). Secondo le indicazioni contenute nelle linee guida al cap. 21.3 la procedura da seguire prevede il seguente iter: "In sintesi, nell'ipotesi di informazione antimafia interdittiva ovvero di cancellazione dalle "White list" o di diniego di iscrizione nelle stesse nei confronti dell'appaltatore o del subappaltatore, intervenute nel corso di realizzazione delle opere e dunque prima dell'ultimazione delle stesse, si elencano gli atti da compiere ed i provvedimenti da assumere: il contratto stipulato con l'impresa non appena il comune gli comunica l'intervenuta informazione antimafia interdittiva (ovvero la cancellazione dalle "white list" od il diniego di iscrizione), ed i lavori devono essere immediatamente sospesi; 2. il Direttore dei Lavori deve effettuare la contabilizzazione dei lavori ammissibili a contributo eseguiti fino al ricevimento della comunicazione dell'intervenuta informazione antimafia ovvero la cancellazione dalle "white list" od il diniego di iscrizione) ed alla conseguente, immediata, risoluzione del contratto nonché di quelli che si rendono necessari per l'ultimazione dell'intervento di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione; 3. il Sindaco deve sospendere l'esecuzione del provvedimento di concessione del contributo, ai sensi dell'art. 21-quater della L. 241/90 e, dopo l'attivazione della clausola risolutiva da parte del privato committente, revocare il provvedimento di concessione del contributo, ai sensi dell'art. 21 quinquies, comma 1 della L. 241/90 provvedendo, con lo stesso atto, a riconoscere al privato un indennizzo commisurato al danno emergente subito che è pari al prezzo che lo stesso dovrà corrispondere all'impresa per i lavori eseguiti fino al momento in cui ha avuto notizia dal comune della cancellazione della stessa dall'elenco delle c.d. "white list", ovvero del rigetto dell'iscrizione nei predetti elenchi, o dell'emanazione della informazione antimafia interdittiva. In caso di ritardo consapevole nella risoluzione del contratto e nell'interruzione dei lavori, per quelli eseguiti dopo la comunicazione comunale non potrà essere riconosciuto alcun indennizzo; 4. il privato committente dovrà depositare una nuova domanda per la concessione del contributo necessario alla esecuzione dei lavori di completamento, già

preventivati dal direttore dei lavori e comunque ricompresi entro l'importo residuo del contributo originario concesso, indicando anche la nuova impresa a cui saranno affidati gli stessi lavori; 5. il Sindaco, al termine della istruttoria della domanda di contributo per i lavori da ultimare, stabilisce l'importo del contributo residuo concedibile ed emana il provvedimento di riassegnazione dello stesso stabilendo i tempi necessari per l'ultimazione dei lavori e l'erogazione del contributo, secondo le modalità già stabilite dalle ordinanze commissariali." Con la presente sono a chiedere: → quanto indicato al precedente punto 3 con "... revocare il provvedimento di concessione del contributo ..." è da intendersi come restituzione dell'intero contributo ricevuto da parte dell'impresa (SAL 15%) e "... riconoscere al privato un indennizzo commisurato al danno ..." invece corrisponde al pagamento al richiedente dell'intero importo da saldare all'impresa per i lavori già eseguiti (SAL 15% + SAL 38%)? → quanto indicato al precedente punto 4 con "...nuova domanda per la concessione del contributo..." significa nuova RCR quindi nuovo titolo abilitativo per le sole opere ancora da eseguire? In questo caso c'è stato anche un parere per l'autorizzazione paesaggistica semplificata, in caso di nuova RCR bisogna chiederne uno ex novo? Tutti gli allegati alla nuova RCR dovranno essere aggiornati sulla base degli interventi ancora da eseguire (elaborati grafici, computo metrico, perizia asseverata ecc...)? → quanto indicato al precedente punto 5 con "... emana il provvedimento di riassegnazione dello stesso..." il termine per l'esecuzione dei lavori è quello rimanente dalla precedente concessione del contributo? Con la nuova ordinanza di concessione contributi potrebbero chiedere un altro SAL 0? La presentazione di una RCR comporta un appesantimento dell'iter del nostro ufficio, non sarebbe più immediata una sospensione del contributo in autotutela da parte del Sindaco e un'integrazione documentale con la comunicazione del cambio di impresa per far riprendere i lavori? Restiamo in attesa di sapere come procedere per dare le opportune indicazioni al tecnico.

RISPOSTA

La procedura di cui al capitolo 21.3 delle Linee Guida prevede una interruzione immediata dei rapporti con l'impresa affidataria dei lavori non più iscritta alle White List, attuata mediante la rescissione del contratto e la revoca della concessione del contributo, con la conseguente necessità di presentazione di una nuova RCR.

Ogni altro provvedimento in essere relativo all'oggetto dell'RCR resta tale nella sostanza. La conseguenza, rispondendo puntualmente al quesito, è che il titolo abilitativo e l'autorizzazione paesaggistica restano in essere. Altrettanto restano in essere tutti gli atti generali relativi all'oggetto di intervento, come ad esempio la perizia asseverata. Anche la documentazione progettuale originaria resta tale, ma, essendo l'intervento già in parte realizzato, occorrerà, per poterla allegare alla nuova RCR, revisionarla evidenziando le opere ancora da eseguire e i relativi importi dei lavori.

Parimenti, i termini temporali relativi all'esecuzione dell'intervento, al netto della sospensione compresa tra la rescissione del contratto originario e la presentazione della nuova RCR, restano tali.

E' possibile richiedere un nuovo SAL0 nell'ambito della nuova RCR, purché esclusivamente a favore della nuova impresa e commisurato all'importo delle lavorazioni residue.

Infine, la procedura di cui al capitolo 21.3 delle Linee Guida ha inizio e quindi effetto dal momento in cui il Comune comunica al privato committente l'intervenuta informazione antimafia interdittiva, o la cancellazione dalle White List od il diniego di iscrizione, e non prevede la restituzione delle somme precedentemente erogate all'impresa. L'indennizzo al privato sarà quindi ovviamente riconosciuto scomputando le somme già erogate all'impresa in occasione dei precedenti SAL.

2.18 new [CASSA EDILE E DURC & CONTRATTO D'APPALTO]

Evasa il 05/02/2018 [Ente Locale]

Visti gli allegati di sintesi dell'iter tenuto da questo Comune in relazione alla sospensione dell'erogazione SAL 15 a Impresa con DURC irregolare ed ultima comunicazione arrivata dall'Impresa con spiegazione della propria situazione (*NdR fitto di ramo d'azienda*) e richiesta di pagamento SAL 15, si chiede se l'erogazione SAL 15 possa avvenire e se il Professionista possa procedere con il deposito del SAL 40 alla luce del contratto di affitto di ramo di azienda stipulato tra Impresa in concordato e altra impresa, in cui è previsto subentro nel contratto d'appalto stipulato.

--- Fine del ticket ---

RISPOSTA

Si evidenzia in primo luogo che il quesito, nonché i contenuti degli allegati, trattano tematiche più ampie rispetto al supporto per l'applicazione delle ordinanze commissariali, quali:

- I. vicende soggettive dell'impresa **x** (poi **x"** a seguito di variazione di denominazione sociale e indirizzo della sede legale), inizialmente titolare del contratto d'appalto nonché affidataria ed esecutrice ai sensi del decreto legislativo 81/2008 e smi, anche in relazione all'affitto di ramo d'azienda stipulato con la **y HOLDING** (affittuaria);
- II. sussistenza della regolarità contributiva, stante il suddetto contratto d'affitto di ramo d'azienda stipulato in data 19.06.2016 e la domanda di concordato "in bianco" depositata successivamente (23.06.2016) dalla **x"**, impresa affittante.

Alla luce della peculiarità della fattispecie, tanto per l'erogazione del I SAL quanto per il successivo andamento dei lavori, al fine di effettuare ogni necessaria verifica in relazione alla regolarità contributiva si ritiene indispensabile un confronto con gli Enti Previdenziali preposti, evidenziando agli stessi ogni particolarità relativa alla casistica prospettata.

Particolare attenzione andrà altresì posta alle dichiarazioni da rendere in relazione al rispetto dei termini di pagamento, stante la disciplina civilistica relativa al contratto d'affitto d'azienda – con particolare riguardo alla successione nei contratti ed ai rapporti di credito/debito dell'azienda affittata - nonché al possibile sviluppo della procedura concordataria per la **x"**.

Resta fermo ogni altro requisito necessario in capo all'impresa identificabile quale affidataria-esecutrice dei lavori (SOA; White-list), secondo quanto previsto dalle Ordinanze Commissariali.

2.19 new [CASSA EDILE E DURC & CONTRATTO D'APPALTO]

Evasa il 10/04/2018 [Ente Locale]

Con il presente quesito si chiede la procedura corretta per intervento sostitutivo in quanto l'impresa affidataria non ha durc regolare. In particolare, INPS nella risposta alla comunicazione preventiva impone il versamento dell'importo relativo ai debiti in fase amministrativa tramite Modello F24. Sentito l'istituto di credito, risulta l'impossibilità dello stesso a procedere al pagamento di un modello F24 per conto di altro soggetto in quanto il flusso di pagamento deve partire dal rapporto intestato al debitore o da chi agisce per esso. Pertanto chiedo se sia corretto inserire il Comune nel quadro di sintesi per la liquidazione, solo per la quota parte da versare tramite F24 e poi sarà direttamente l'ente a effettuare il versamento ad INPS mediante modello F24. Si richiede cortesemente di rispondere in tempi brevi visti i tempi ristretti per procedere con l'intervento sostitutivo. Grazie

RISPOSTA

Al § 20.2 delle LG (VI edizione) in caso di necessità di intervento sostitutivo viene definito *"...il contributo verrà ripartito in una quota da destinare agli enti previdenziali e assistenziali...e nella quota restante da erogare all'impresa a compensazione dei lavori eseguiti"*; si evince pertanto che anche in tale eventualità si configura l'erogazione di un contributo, conseguente all'istruttoria della documentazione tecnico-economica prevista all'art. 8 comma 1 b Ord. 29/2012 e relativa rendicontazione mezzo fatture. Definita la quota di contributo a copertura dei lavori da corrispondere all'impresa (cfr. LG §14 pt. 2) la documentazione da inoltrare all'istituto bancario, con *chiara evidenza dei codici IBAN e relative intestazioni*, dovrà pertanto mantenere l'IBAN dell'impresa per gli importi ad essa di spettanza che residuano dall'intervento sostitutivo, nonché indicazione degli estremi di pagamento verso gli enti previdenziali e assistenziali per gli importi che consentono l'autorizzazione all'erogazione del contributo a fronte di DURC regolare (cfr. art. 8 comma 2 Ord. 29/2012).

Come riportato nel ticket l'indicazione fornita dall'istituto di credito risulta congruente con quanto previsto all'interno della convenzione abi-cdp del 17/10/2012 e smi in tema di "richieste utilizzo beneficiario" e documenti giustificativi di spesa; richieste verso gli Enti previdenziali e assistenziali quali quelle formulate dall'Ente Locale (ed allegate) in qualità di stazione appaltante esulano dal meccanismo sopra descritto, non correlandosi alla spesa sostenuta dal beneficiario e giustificata mezzo fatture, per la quale possono essere disposti pagamenti dal conto corrente vincolato. Si suggerisce pertanto un inquadramento del caso di specie agli Enti previdenziali e assistenziali adeguatamente circostanziato, tale da rendere possibile il pagamento delle somme mediante l'erogazione del contributo; si suggerisce altresì di inoltrare all'istituto bancario adeguata documentazione a giustificazione delle disposizioni di pagamento verso gli enti previdenziali a valersi sugli importi maturati per lavori.

Si ricorda infine che le disposizioni previste dalle Ordinanze in tema di DURC (erogazione del contributo) non escludono l'applicazione dell'art. 90 comma 10 del D.lgs. 81/2008 in termini di sospensione di efficacia del titolo abilitativo (cfr. interpello n. 1 /2016 della Commissione per gli interpellati del M.L.P.S.).

2.20 new [WHITE LIST & Obbligo iscrizione]

Evasa il 09/06/2017 [Ente locale]

Buongiorno, di seguito il quesito: RCR in istruttoria, contributo ancora da assegnare. L'impresa affidataria individuata dal proprietario è in concordato preventivo. E' possibile assegnare il contributo ad un'impresa che si trova in liquidazione, oppure fallimento o concordato preventivo? Dalla verifica, sul sito della Prefettura, dei documenti da allegare alla domanda di iscrizione alla white list o alla white list post terremoto c'è anche la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA. In particolare il legale rappresentante dell'impresa deve dichiarare che "l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna". Se ne deduce che un'impresa che non presenta tali requisiti (o che li perde durante l'esecuzione dei lavori) non può essere iscritta alla White List e quindi non può eseguire (o finire) lavori legati al sisma. E' corretta questa interpretazione? o più in generale esistono leggi che impediscono a tali imprese di eseguire i lavori di ricostruzione post-sisma?

RISPOSTA

In riferimento al contenuto del primo quesito, premessa la necessaria differenziazione tra le procedure concorsuali disciplinate dalla l. fall. (R.D. 267/1942 e smi), utile pare specificare che ad un'impresa in concordato preventivo – si presume – in continuità aziendale, in linea generale, non risulta preclusa ab origine la possibilità di conclusione e/o adempimento di contratti.

Rispetto al caso prospettato, quindi, al fine di verificare adeguatamente l'ammissibilità al finanziamento dell'intervento proposto, oltre che l'assolvimento di ogni altro obbligo previsto dalle ordinanze commissariali in capo all'impresa affidataria, doveroso pare che l'Ente Comunale richieda le necessarie informazioni agli organi della procedura, in modo da avere effettivo riscontro in merito alla reale capacità di adempiere ad ogni obbligo, formale e sostanziale, dell'impresa affidataria.

Per quanto riguarda l'iscrizione alle white-list si ribadisce la competenza della Prefettura, ricordando che, come disciplinato dalla l. 190/2012 all'art. 1 c. 52, e meglio specificato dal DPCM 18 Aprile 2013 all'art. 3-bis (inserito dal DPCM 24 Novembre 2016), la consultazione dell'elenco rappresenta la modalità obbligatoria attraverso la quale effettuare le relative verifiche; si rammenta, inoltre, quanto precisato al § 21 delle LG (V edizione) per gli elenchi "post-sisma" e "provinciali".

3 Selezione quesiti macro categoria “contratto d’appalto”

3.1 [CONTRATTO D’APPALTO]

evasa il 29/01/2016 [Professionista]

Per una pratica Mude presentata in Comune molto tempo prima del mese di agosto 2015, le clausole obbligatorie da inserire nel contratto di appalto sono solo la clausola di Tracciabilità Finanziaria e la Clausola antimafia? Sono escluse altre clausole obbligatorie? Chiedo se per cortesia mi inviate via mail lo schema tipo del contratto di appalto applicabile alle domande Mude depositate in Comune prima dell'aprile 2015.

RISPOSTA

Non essendo chiaramente contestualizzate all'interno del quesito né la data di presentazione della domanda né la data in cui è stato sottoscritto il contratto, si forniscono le seguenti indicazioni generali:

- l'Ordinanza 119/ del 11 ottobre 2013 all'art. 8 riporta espressamente le clausole obbligatorie da inserirsi sui contratti per interventi finanziati attraverso le Ordinanze 29, 51/2012 e 86/2012 specificando l'entrata in vigore delle disposizioni all'interno del comma 1;
- l'Ordinanza 40 del 6 Agosto 2015 agli articoli 1 e 2 fornisce ulteriori disposizioni riportando, anche in questi casi, la modalità con cui considerare l'entrata in vigore delle disposizioni stesse.

Si ricorda comunque che disposizioni inerenti sia i ribassi sui sub-contratti sia il rispetto dei tempi di pagamento di sub-appaltatori e fornitori erano già presenti all'interno delle Ordinanze 51/2012 e 86/2012 fin dalla prima stesura e inserite, per l'Ordinanza 29/2012, attraverso l'Ordinanza 72/2012.

Perciò che concerne lo schema di contratto di cui alla richiesta, si precisa che on-line risulta disponibile il cosiddetto “schema di contratto tipo” (<http://assistenzamude.sisma2012.it>). Detto contratto contiene oltre alle clausole obbligatorie, da verificarsi in ragione di quanto sopra espresso, ulteriori disposizioni di natura non cogente ai sensi di quanto stabilito dalle ordinanze commissariali.

3.2 [CONTRATTO D’APPALTO]

evasa il 27/04/2017 [Professionista]

Richiamata l'Ord. Comm. 119/2013, e in particolare le clausole obbligatorie previste per i Contratti d'appalto stipulati con modello diverso da quello allegato all'ordinanza medesima (cfr. art. 8, comma 2 – clausole ulteriormente integrate da ordinanze successive), la presente a CHIEDERE quali siano le sanzioni in caso di mancato recepimento/rispetto del precetto. Ringrazio e saluto cordialmente.

RISPOSTA

Occorre premettere che quanto stabilito nelle ordinanze commissariali, in virtù dei poteri conferiti al Presidente della regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato ex d.l. 74/2012 (conv. L. 122/2012), ha valore di legge.

I contratti d'appalto relativi ad interventi di ricostruzione commissionati da privati sono di esclusiva natura civilistica, dunque sottoposti interamente alla disciplina privatistica prevista dal codice civile. Ciononostante, l'adozione di un dedicato e rafforzato sistema di prevenzione delle ingerenze della criminalità organizzata nel processo di ricostruzione prevista dal medesimo d.l. 74/2012, oltre alle numerose azioni volte alla tracciabilità dei flussi finanziari e controlli antimafia sulla ricostruzione privata previste in attuazione dell'art. 5-bis, c. 4 del d.l. 74/2012 dalle Linee Guida Ministero dell'Interno – Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (del. 15.10.2012, G.U. 262 09.11.2012), impongono di ritenere inderogabile ai fini dell'ottenimento del finanziamento con provvidenze pubbliche dei suddetti interventi di ricostruzione privata l'obbligatorietà sancita dall'art. 8 dell'Ordinanza n. 119/2013 con riferimento a particolari clausole contrattuali. In caso contrario, verrebbe meno la tutela dell'interesse pubblico a che la concessione di contribuzioni economiche sia assistita da garanzie adeguate e coerenti col sistema di prevenzione predisposto.

3.3 [CONTRATTO D’APPALTO & QUALIFICAZIONE RILASCIATA DA SOCIETA’ DI ATTESTAZIONE SOA]

evasa il 13/01/2017 [Ente Locale]

Buongiorno, trasmetto di seguito il quesito inviato da un tecnico: Una domanda di contributo presentata tramite MUDE in data 20-04-2016 Il costo complessivo lavori dell'intervento oggetto di richiesta è di € 640.647,86 La domanda è in attesa di concessione del contributo da parte del comune. L'azienda indicata ha ottenuto l'attestazione SOA per la categoria OG1 classifica II° in data 12 aprile 2016. Il committente alla data odierna non ha ancora sottoscritto il contratto d'appalto con l'impresa. Si chiede di sapere se l'attestazione SOA ottenuta dall'azienda in data successiva al deposito della domanda, sia condizione sufficiente per ottenere l'affidamento dei lavori e sottoscrivere il contratto d'appalto, da stipularsi in data successiva al decreto di concessione di contributo e quindi successivamente alla data del 1 luglio 2016.

Analisi:

Ci troviamo in presenza di una situazione che non trova riscontro nei testi dell'ordinanza n.51/2015 e nelle linee guida di cui al decreto

1462/2016. Nel decreto infatti, riprendendo quanto disciplinato con ordinanza n.51 (art.1, commi 1 e 3) si fa riferimento alla qualifica in possesso dell'azienda affidataria dei lavori, definendo tetti di intervento specifici. Nel nostro caso l'azienda, in possesso della SOA-OG1 class.II°, potrebbe operare per lavori fino a 1.033.000 euro. Sempre nell'ordinanza n.51, ci si riferisce espressamente ad affidamento di lavori a far data dal 1 luglio 2016. Ora, il decreto 1462, all'art.22, ha introdotto il criterio della data di deposito della domanda per disciplinare i requisiti in capo all'azienda appaltatrice, introducendo un vincolo temporale legato al deposito, non previsto all'art.1 dell'ordinanza in questione. All'ultimo capoverso dell'art.22, viene regolato, inoltre, il caso dei requisiti in capo all'azienda appaltatrice quando la domanda sia depositata dopo il 1 luglio 2016 e sussista un contratto d'appalto stipulato in data antecedente il 30 giugno 2016. Non viene regolato, invece, il caso inverso: cioè di domanda depositata prima del 30 giugno 2016, con contratto d'appalto stipulato o da stipularsi successivamente alla data del 1 luglio (data di decorrenza di cui all'art.1 ord.n.51/2105). Noi ci troviamo esattamente in questa fattispecie. Infatti l'impresa scelta dal committente è in attesa di conoscere l'esito dell'istruttoria e la concessione del contributo definitivo, per poter perfezionare il contratto con il committente. Ciò è espressamente previsto, peraltro, nel contratto tipo allegato all'ordinanza n.119/2013, dove si citano sia la data della domanda che la data di concessione del contributo definitivo. Si ritiene, per via interpretativa, che l'azienda possa procedere con la sottoscrizione del contratto d'appalto, una volta che il committente abbia ottenuto il decreto di concessione definitivo, avendo l'azienda, in data successiva al 1 luglio, i requisiti richiesti dall'ordinanza n.51.

RISPOSTA

Si evidenzia che il ticket, estrapolando in modo parziale il contenuto di atti esplicativi (linee guida per la ricostruzione) e di documenti di natura assolutamente facoltativa in termini di forma dell'atto (schema di contratto tipo, che contiene evidentemente parti da completarsi in fase successiva alla concessione), giunge ad ipotizzare modalità di funzionamento della richiesta di contributo per la ricostruzione in disaccordo con quanto disposto dalle Ordinanze Commissariali di riferimento; pare utile pertanto ricordare quanto segue.

L'art. 4, comma 5b, delle Ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 prevede di indicare in RCR l'impresa incaricata di eseguire i lavori con la quale è stato stipulato un contratto d'appalto; l'impresa deve aver presentato un'offerta (oggetto di valutazione, cfr. art. summenzionato e paragrafo 9.3 delle LG che tratta i criteri di individuazione dell'impresa) in quanto, al medesimo articolo (comma 7), è previsto che il CME da allegare alla domanda sia quello che già tiene conto del ribasso offerto. A differenza di quanto rappresentato nel quesito pertanto, pur essendo possibile che nel contratto d'appalto vengano introdotte clausole correlate all'esito dell'istruttoria Comunale, le Ordinanze commissariali prevedono che offerta e stipula del contratto d'appalto siano momenti antecedenti la presentazione della RCR; in quest'ottica devono essere inquadrati le precisazioni di cui al paragrafo 22 delle LG (V edizione) riferite all'art. 1 comma 1 dell'Ordinanza 51/2015, ove prevedono deroghe all'attestazione SOA (anche per domande depositate dopo il 1 luglio 2016) nel caso in cui si dimostri la registrazione fiscale del contratto con data antecedente il 30/06/2016. In assenza di questa dimostrazione infatti si assume come data di sottoscrizione del contratto, ai fini dell'istruttoria Comunale, quella di deposito della domanda: questo ai soli fini della verifica del rispetto delle clausole contrattuali obbligatorie vigenti, via via introdotte dalle Ordinanze Commissariali.

Per il caso in esame pertanto, ai fini dell'attestazione SOA rileva la "proposta economica" formulata dall'impresa indicata in RCR e allegata alla domanda alla data del deposito della RCR stessa.

Secondo detta logica pertanto, l'importo lavori da confrontarsi con le soglie previgenti alle disposizioni di cui all'Ordinanza 51/2016 ai fini di inquadrare la verifica del requisito SOA (verifica innanzitutto in capo al committente per il tramite delle figure tecniche coinvolte nella progettazione), è quello rappresentato come ammisibile in sede di presentazione della domanda (unico parametro noto al momento della scelta dell'impresa) valutato al netto dell'iva (cfr. paragrafo 22 LG).

Pare utile sottolineare che la classifica II (516.000,00), nella disciplina previgente a quanto sancito dall'Ordinanza 51/2015, risulta sufficiente per essere individuati quali impresa affidataria per qualsiasi importo lavori.

3.4 [CONTRATTO D'APPALTO & COSTO DELL'INTERVENTO & Gli allegati alla RCR]

evasa il 10/03/2017 [Professionista]

Appalto lavori con contratto a corpo sulla base del computo metrico delle opere ammesse a contributo. In fase di rendicontazione finale talune lavorazioni ammesse a contributo in fase di progetto non sono riconosciute, in tutto o in parte, ovvero non sono riconosciute le modalità di misurazione adottate nel computo autorizzato e finanziato, determinando una riduzione consistente del contributo erogato. Ora l'impresa avendo fatto l'offerta e sottoscritto il contratto sulla base degli importi del computo allegato alla cambiale Mude, chiede che gli importi tagliati di lavori eseguiti conformemente al progetto autorizzato siano pagati dal proprietario. (peraltro SAL finale inferiore al contributo) Quesito: trattandosi di modifica delle condizioni di contratto operate fuori dalla volontà dei contraenti, che se note in fase di gara avrebbero determinato una diversa valutazione dell'offerta, è possibile concordare una riduzione del ribasso?

Integrazione al quesito:

Contratto a corpo con ribasso applicato all'importo della cambiale corrispondente all'importo del computo metrico delle opere ammesse a contributo. Le lavorazioni del betoncino e del cappotto esterno (con prezzario regionale) sono state computate vuoto per pieno (erroneamente) sia in fase di progettazione che di rendicontazione. Ora a liquidazione finale viene rilevata l'errata interpretazione e detratte le corrispondenti somme delle bucatore. L'impresa che aveva calibrato l'offerta a corpo in base all'importo globale a computo metrico approvato, si ritrova a posteriori modificate le regole di misurazione con una importante perdita. Chiede pertanto la revisione del ribasso a compensazione della detrazione.

Generalizzando: nei contratti a corpo a fronte di importanti tagli del contributo non prevedibili al momento dell'offerta può rinegoziare lo sconto?

RISPOSTA

In risposta al quesito si rileva innanzitutto che al momento dell'aggiudicazione dei lavori all'impresa e della pattuizione del tipo di remunerazione, le parti non conoscono né la concedibilità del contributo, né l'entità dello stesso e pertanto la loro volontà non può materialmente essere condizionata dal provvedimento dell'Ente, essendo lo stesso successivo alla stipula (cfr. art. 4 commi 5b-7c e art. 5 Ordinanze 51 e 86/2012).

Nel caso specifico la quantificazione economica dei lavori in domanda e concessione risultava alterata dalla non corretta applicazione delle voci di costo presenti nel Prezzario Regionale (errato utilizzo della UDM rispetto a quella ivi stabilita); l'Ente è intervenuto successivamente per riportare il contributo nel legittimo erogabile modificando a fine lavori l'entità del contributo, ovvero agendo su un proprio atto che interessa i rapporti Comune-Beneficiario. In altri termini l'Ente nell'ambito dell'attività istruttoria dei SAL, per definire gli importi erogabili associati ad alcune lavorazioni ha ottemperato a quanto previsto all'art. 8 c.1d) punto 3), essendo chiamato a confrontare il prezzo effettivamente praticato dall'impresa rispetto alla soglia massima di costo della lavorazione come da elenco prezzi applicato.

In linea generale pertanto ove gli errori commessi in fase di redazione del CME a progetto, in fase di formulazione della proposta economica da parte dell'impresa, nonché in fase di rendicontazione da parte della DL portassero a definire importi lavori contrattualizzati superiori alla soglia massima ammissibile per gli stessi, nessuna disposizione delle Ordinanze prevede prassi istruttorie alternative per la ri-definizione del contributo rispetto a quanto sopra illustrato.

3.5 [Subappalti]

evasa il 28/01/2016 [Ente Locale]

L'articolo 2 comma 2 dell'ordinanza n.51/2015 prevede che "la clausola contrattuale obbligatoria di cui al comma 1 si applica ai contratti relativi a domande di contributo DEPOSITATE in comune DOPO l'entrata in vigore della presente ordinanza". Abbiamo dei casi in cui l'impresa indicata nella domanda di contributo (depositata PRIMA all'uscita dell'Ordinanza 51/2015) affiderà in subappalto più del 30% dei lavori. Come ci dobbiamo comportare:

1. se la cambiale non è ancora stata emessa
2. se la cambiale è già stata emessa ma il contratto non è ancora stato firmato
3. se ci sarà un cambio di impresa rispetto a quella indicata nella domanda di contributo?

RISPOSTA

In generale, se la domanda di contributo è già stata depositata alla data di entrata in vigore dell'ord. 51/2015, la disposizione di cui all'art. 2 della stessa non si applica.

3.6 [Subappalti & Erogazioni in base all'avanzamento dei lavori]

evasa il 26/04/2017 [Ente Locale]

Buongiorno, il presente ticket riguarda tre richieste di contributo nella stessa situazione presentate presso questo comune. A seguito di emissione di ordinanza di assegnazione e di erogazione del SAL 70%, ci viene comunicato che l'impresa edile affidataria dei lavori di ricostruzione si trova ora in concordato preventivo in continuità. Il commissario liquidatore in data 06/02/2017 ci informa tramite PEC di essere stato contattato dal fornitore della carpenteria metallica per i cantieri in questione in quanto ad oggi non è ancora stato pagato delle sue spettanze per tale fornitura (in totale euro ---); l'impresaria edile sosteneva al fornitore di non avere ancora ricevuto il pagamento di tali opere al SAL, tuttavia la fornitura della carpenteria metallica è stata pagata in parte a SAL 15% (autorizzazioni al pagamento inviate alla banca nel mese di gennaio 2016) ed in parte a SAL 40% (autorizzazioni al pagamento inviate alla banca nel mese di aprile e giugno 2016). Si ravvisa pertanto il non rispetto degli obblighi da parte dell'impresa affidataria di cui all'art.8 c.1 dell'ordinanza commissariale 86/2012, ossia il non rispetto dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori. Avendo ricevuto ai vari SAL le dichiarazioni obbligatorie sulle tempistiche di pagamento, che sono pertanto non veritieri, si ravvisa la situazione citata al punto 23 delle linee guida per l'applicazione delle ordinanze commissariali: "qualora si riscontrino la falsità delle stesse (non rispetto dei 30 giorni per i pagamenti) i fornitori, i subappaltatori, il beneficiario ed il comune possono far valere il disposto dell'art. 483 del codice penale". Siamo inoltre venuti a conoscenza tramite le proprietà ed il direttore lavori che a seguito di erogazione del SAL 70% (in agosto e settembre 2016) i lavori si sono fermati e che vi sono difficoltà da parte dell'impresa per il completamento dei lavori, e che pertanto le proprietà vorrebbero cambiare impresa affidataria dei lavori per consentire la terminazione dei lavori. Chiedo quindi come possiamo procedere per consentire il termine dei lavori, sapendo che a SAL 100% non potremo ricevere la dichiarazione obbligatoria dell'impresa di rispetto delle tempistiche di pagamento entro trenta giorni, pertanto non siamo autorizzati ad erogare l'ultimo SAL; anche nel caso in cui l'impresa venisse cambiata per terminare i lavori una parte dell'importo per i lavori dell'ultimo SAL sarebbe comunque dovuto all'impresa uscente che non ha rispettato gli obblighi, bloccando pertanto tutti i pagamenti compresi quelli della nuova impresa.

Integrazione al quesito:

Specifico alcuni aggiornamenti sul caso in questione, in quanto da colloquio con il direttore lavori abbiamo appreso ulteriori informazioni. Sempre per i citati lavori in subappalto relativi alla carpenteria metallica l'impresa non ha rispettato il massimo ribasso

del 20%, contravvenendo alle ordinanze commissariali. Inoltre secondo il direttore lavori queste lavorazioni non sono state eseguite a regola d'arte in quanto nel tempo si sono manifestati problemi di ruggine e di verniciatura che indicano che potrebbe mancare la mano di minio compresa nella voce di prezzo; tale difetto non si poteva vedere nell'immediato pertanto il direttore lavori aveva inserito tali opere nel computo del SAL per essere regolarmente pagate; il d.l. notificherà tali irregolarità all'impresa in modo che vengano sistemate le lavorazioni non eseguite correttamente. Dobbiamo pertanto stralciare tali opere dai SAL finché non vengano sistemate o dobbiamo chiedere la restituzione del relativo importo? Da visura camerale storica effettuata in questi giorni da questo comune si evincono queste date relative al concordato: data omologazione 28/05/2015, data iscrizione alla procedura 27/02/2014, data provvedimento 26/02/2014. I SAL (erogati successivamente a queste date) sono stati regolarmente pagati in quanto da DURC e white list non risultavano irregolarità.

RISPOSTA

Sulla base dei contenuti del ticket e delle successive integrazioni, si pongono all'attenzione alcuni aspetti di ordine generale relativamente alle modalità di presentazione dei SAL e attività poste in capo all'Ente in fase di erogazione.

Il SAL viene presentato attraverso modulistica dedicata a cui si rimanda per quanto attiene alle dichiarazioni rese: (i) alla sezione "dichiarazioni e procura speciale" in termini di rispondenza degli elaborati inoltrati, (ii) al "quadro C" in merito all'avanzamento lavori per erogazione; erogazione che attraverso somme accreditate sul conto corrente vincolato acceso dal Beneficiario consente la successiva disposizione dei pagamenti di quanto di spettanza ai soggetti del quadro "B". Ricadono tra gli allegati necessari le dichiarazioni rese dal titolare dell'impresa appaltatrice sul rispetto dei tempi di pagamento di fornitori e sub-appaltatori.

In fase di SAL pertanto la DL è tenuta a: (i) rendicontare esclusivamente le opere rispondenti alle caratteristiche degli elaborati tecnico-economici di progetto (come approvati in sede di concessione o come modificati a seguito di variante), (ii) riferire all'impresa appaltatrice quanto rendicontato affinché la medesima abbia consapevolezza dei soggetti della filiera (fornitori/subappaltatori) eventualmente coinvolti e pertanto oggetto di dichiarazione sul rispetto dei tempi di pagamento.

Ove opere già rendicontate manifestino una non rispondenza ai requisiti di progetto, per quanto attiene strettamente all'erogazione del contributo per la ricostruzione si rimanda a quanto sopra riepilogato in termini di responsabilità in capo alla DL, nonché alle attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori eseguiti con i contributi concessi in capo al Comune (cfr. Ordinanza 71/2014). L'erogazione del contributo potrà proseguire, previa verifica del DURC (cfr. art.8 c.2 Ord. 51 e 86/12), solo nel caso in cui le difformità vengano adeguatamente risolte, entro comunque il termine ultimo fissato dalle Ordinanze per la fine lavori, garantendo il ripristino dell'agibilità.

Nell'ambito delle attività poste in capo all'Ente Comunale in sede di erogazione si rammenta che le dichiarazioni attestanti il rispetto dei "tempi di pagamento/applicazione del ribasso" previste dalle Ordinanze non possono essere considerate come prevalenti sulla disciplina civilistica che regola i rapporti contrattuali tra appaltatore e sub-appaltatore/fornitore, nel caso in cui le prestazioni di detti sub-contratti siano oggetto di contestazioni tra le parti contraenti; atteso comunque che dell'esistenza di dette situazioni deve poter essere fornito adeguato riscontro all'Ente nell'ambito delle attività previste dall'art. 1 Ordinanza 40/2015. L'Ente conseguentemente è chiamato a procedere con l'erogazione del contributo al Beneficiario ove ciò che è stato realizzato presenti i requisiti previsti nel progetto collegato alla RCR.

Salvo la casistica appena specificata, in situazioni ordinarie trovano piena applicazione le disposizioni dell'Ordinanza 40/2015 e le conseguenze previste dal DPR 445/2000 in caso di appurata mendacità delle dichiarazioni rese sul "rispetto dei tempi di pagamento". In conseguenza delle disposizioni di cui all'ordinanza 40/2015 non si ravvede altra possibilità per il Comune se non quella di comunicare al Beneficiario l'impossibilità di procedere ad ulteriori erogazioni del Contributo nel caso in cui non venga sostituito il soggetto "impresa".

Nel caso prospettato l'omologazione del concordato comporta la necessità della sua esecuzione sotto il controllo del Commissario Giudiziale, non impedendo la continuazione dei contratti sottoscritti ove sussista la ragionevole capacità di adempimento dell'azienda. Il Comune in tali specifici casi è pertanto chiamato ad informare il Commissario Giudiziale in merito alla eventuale mendacità delle dichiarazioni "pro-passato" rese dal Titolare dell'impresa appaltatrice ed altresì di quelle rese "pro-futuro" che sono state disattese; rimane invece nelle funzioni in capo al Commissario Giudiziale la gestione dei rapporti con il Committente-Beneficiario e quindi la valutazione della capacità di procedere nel contratto in relazione alle clausole obbligatorie ivi previste e nel rispetto dei termini previsti per la fine lavori. Il Comune pertanto prenderà atto della volontà delle parti e potrà proseguire nelle erogazioni attenendosi a quanto riepilogato in precedenza per situazioni "ordinarie".

In caso si verificasse una sostituzione d'impresa affidataria si rimanda al Paragrafo 14.6 Linee Guida V Edizione, con la precisazione che eventuali quote di spettanza all'impresa "uscente" dovranno essere erogate seguendo le indicazioni del Commissario Giudiziale.

3.7 [Individuazione dell'impresa & Incompatibilità tra titolare di impresa appaltatrice e progettista o direttore dei lavori]

evasa il 16/02/2017 [Ente Locale]

Si ha il caso di un'impresa edile proprietaria di un fabbricato oggetto di domanda di contributo su piattaforma MUDE. L'immobile è suddiviso in due unità immobiliari: un'abitazione e un deposito agricolo. Nell'istanza viene indicata come impresa esecutrice delle opere la stessa ditta proprietaria dell'immobile. Dalle verifiche effettuate, questa risulta avere tutti i requisiti previsti per le imprese affidatarie delle opere. E' possibile procedere in tal senso o occorre che le opere siano eseguite da un'impresa diversa da quella proprietaria? Nel caso sia possibile procedere ad autorizzare l'istanza come presentata (impresa esecutrice coincidente con impresa proprietaria), è necessario comunque chiedere la dichiarazione rispetto alla richiesta di altri preventivi? Grazie

RISPOSTA

Si riepiloga quanto richiesto e desunto:

1. unica unità strutturale di proprietà di persona giuridica corrispondente all'impresa titolare del contratto d'appalto identificata all'interno della RCR MUDE nel quadro B (quindi impresa affidataria dei lavori ai sensi del Dlgs 81/2008, nonché esecutrice stante le limitazioni al subappalto introdotte dall'Ordinanza 51/2015);
2. tipologia di intervento proposto ricadente in una delle fattispecie tra miglioramento sismico, adeguamento sismico, demolizione e ricostruzione (viste le tempistiche ampiamente trascorse per le RCR mute ordinanza 29/2012);
3. in ragione di quanto ipotizzato ai punti 1 e 2 situazione di costruttore che esegue in proprio per cui necessità di designazione di una terna di nominativi tra i quali scegliere il collaudatore (art. 67 comma 4 DPR 380/2001) che andrà indicato all'interno del quadro B tra i "soggetti coinvolti";
4. ai fini del rispetto dei principi ricordati al §9.3.1 delle LG (V edizione), nonché meglio circostanziati nella nota PG/2016/0522782 del 12/07/2016, scelta da parte del "soggetto beneficiario" di progettisti coinvolti nell'intervento che non abbiano rapporti stabili con l'impresa esecutrice; medesime considerazioni anche per la Direzione Lavori. In caso sorgano dubbi sulle nomine si ritiene opportuno che i professionisti incaricati e/o il Comune richiedano un parere agli organi preposti degli Ordini/collegi Professionali competenti per iscrizione. Questo preventivamente all'emissione dell'ordinanza di concessione, al fine di identificare - sin dall'inizio - figure professionali idonee a ricevere pagamenti dal beneficiario in parte (o totalmente) coperti da contributo pubblico;
5. In analogia con la nota PG/2016/0522782 del 12/07/2016 (e quanto ulteriormente illustrato nelle LG al §9.3), opportunità di verifica da parte del Comune del rispetto della procedura di scelta dell'impresa definita all'interno delle Ordinanze Commissariali. Trattandosi di gara informale si ritiene che il Committente, ancorché qualificato anche come impresa, debba aver provveduto ad invitare almeno altre due imprese aventi i requisiti antecedentemente alla presentazione della RCR (cfr. Ord. 51 e 86/2012 art. 4 comma 5b, Ord. 119/2013 art. 3 comma 3).

Ove i principali aspetti evidenziati ai punti precedenti abbiano trovato applicazione, non si riscontrano motivi ostativi alla realizzazione delle opere da parte dell'impresa edile proprietaria dell'unità strutturale, che, in qualità di impresa affidataria dei lavori, previa verifica del DURC, riceverà i pagamenti sull'IBAN associato all'attività imprenditoriale. Pare utile osservare l'opportunità di prevedere, su detti interventi, l'attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori eseguiti od in corso di esecuzione previsti dall'Ordinanza 71/2014.

3.8 new [Subappalti & Erogazioni in base all'avanzamento dei lavori]

Evasa il 22/05/2017 [Ente Locale]

Si chiedono cortesemente indicazioni su come procedere formalmente a fronte della diffida inviata al Comune di --- dal Legale di una ditta sub-appaltatrice, che sostiene di non essere stata pagata dall'impresa capofila per l'attività svolta nel cantiere edile, di cui all'istanza RCR Mude n. ---. Per tale Mude è stata recentemente presentata la comunicazione di fine lavori e a breve ci aspettiamo il deposito dell'ultimo SAL. L'Amministrazione scrivente ha già contattato lo Studio Legale comunicando che le ordinanze commissariali non prevedono la possibilità di autorizzare il versamento di somme ad imprese diverse da quella indicata in Mude. Il Legale ha anticipato che procederà con atto di pignoramento di credito verso terzi e quindi sul contributo pubblico, citando l'istituto Bancario, il Sindaco del Comune e il Commissario Straordinario alla Ricostruzione della Regione Emilia Romagna.

RISPOSTA

Con riferimento a quanto indicato nel ticket, si pongono innanzitutto all'attenzione alcuni aspetti di ordine generale relativi all'espletamento delle attività prodromiche all'erogazione del contributo.

Come espressamente indicato dalle ordinanze nn. 29, 51, 86 del 2012 all'art. 8, ai fini dell'erogazione del contributo dall'istituto di credito prescelto dal richiedente all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti, è necessaria - oltre alla redazione del SAL da parte del direttore dei lavori tramite la procedura informatica all'uopo predisposta - la "dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo".

Tale dichiarazione rappresenta un "presupposto per l'emissione del provvedimento comunale di erogazione del contributo. L'eventuale falsità, oltre alle conseguenze amministrative, comporta la responsabilità penale ai sensi dell'art. 483 c.p." (rif. Ordinanza n. 40/2015 art. 1; Linee Guida relative all'applicazione delle ordinanze nn. 29, 51, 86 del 2012 e smi).

Alla luce della diffida inviata dal legale della **xy** al Comune di ---, è corretta la specificazione dell'Ente in relazione all'invito al versamento diretto all'impresa sub-appaltatrice del quantum in contestazione, stante l'impossibilità per l'Ente stesso di autorizzare l'erogazione di somme ad imprese diverse da quelle indicate in Mude.

Inoltre, precisandosi la natura civilistica del rapporto contrattuale tra appaltatore e sub-appaltatori/fornitori, nell'ambito delle attività in capo all'Ente Comunale in sede di autorizzazione all'erogazione del contributo, ai fini di una corretta applicazione della disciplina sopra specificata, non si può non ritenere necessaria un'attività di verifica su quanto segnalato in merito all'eventuale mendacità delle dichiarazioni circa il rispetto dei tempi di pagamento rilasciate dal legale rappresentante dell'impresa affidataria.

Ove da tale attività di verifica dovesse risultare l'effettivo rispetto da parte dell'impresa affidataria di quanto dichiarato, piuttosto che la concreta realizzazione di quanto elaborato nel progetto collegato alla RCR, nulla osta all'autorizzazione dell'erogazione del contributo pubblico. In caso contrario, a maggior tutela e garanzia del completamento dei lavori, l'Ente può valutare l'opportunità di

sospendere l'autorizzazione all'erogazione del contributo, nella misura corrispondente al quantum in contestazione, fino a conclusiva definizione del contenzioso tra l'impresa affidataria e sub-appaltatori/fornitori.

3.9 new [Subappalti & Cessioni di Credito & Subentro di nuova impresa & Lavori iniziati successivamente all'Ord. n.29/2012]

Evasa il 06/02/2018 [Ente Locale]

Il presente quesito, è inerente il caso già evidenziato nel ticket ---, in quanto ad oggi, vista la situazione dell'impresa originariamente affidataria dei lavori, non è stato ancora possibile provvedere al pagamento del 3° SAL (i lavori sono ancora in corso). Si ripropone nuovamente il caso, visto l'art. 22-ter della recente Ordinanza commissariale n. 20/2017. L'impresa in subappalto, in riferimento al comma 1-ter dell'art. 3 del D.L. n. 8 del 9.02.2017 convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017 n. 45, ha chiesto la corresponsione direttamente a suo favore del corrispettivo dei lavori eseguiti dalla stessa in subappalto, visto che l'impresa affidataria all'epoca si trovava in regime di concordato preventivo con continuità aziendale.

Successivamente alla comunicazione dell'impresa in sub-appalto, la proprietà ha chiesto la risoluzione del contratto ed ha affidato la prosecuzione dei lavori ad una nuova ditta affidataria che, come da verbale allegato, è la stessa impresa che già ha lavorato in cantiere come impresa in subappalto. Con il sopracitato ticket --- si faceva presente che dal punto 14.6 delle linee guida, è contemplata la possibilità di subentro di una nuova ditta esecutrice dei lavori, pagando la quota parte di contributo all'impresa uscente. Le linee guida tuttavia non fanno riferimento a ditte uscenti in regime di concordato o in altre situazioni particolari.

- 1) Successivamente alla citata richiesta del subappaltatore, nonché in seguito all'affidamento dei lavori a tale ditta con apposito contratto, l'impresa uscente chiede che venga erogato l'intero 3° SAL direttamente alla ditta in subappalto che coincide con la nuova impresa esecutrice. Visto il regime di concordato preventivo e continuativo, considerata la coincidenza fra la ditta in subappalto e la nuova ditta affidataria, con il precedente ticket si chiedeva se era possibile pagare il 3° SAL direttamente alla nuova ditta o se bisognava erogare il 3° SAL alla ditta uscente (punto 14.6 delle Linee guida). Con la risposta è stato ribadito l'obbligo di verifica dei documenti e quindi del DURC per entrambe le ditte.
- 2) Successivamente il Tribunale di --- ha emesso decreto di inammissibilità della domanda di concordato preventivo per l'impresa uscente.
- 3) Successivamente è stata protocollata l'asseverazione di avanzamento lavori al 70%, con la documentazione necessaria per procedere con il mandato di pagamento per il 3° SAL. Nella verifica della documentazione dell'impresa uscente, il DURC non è risultato regolare per una cifra elevata, pertanto non si è ancora proceduto all'erogazione del SAL medesimo. L'impresa affidataria uscente ha depositato nuova domanda di concordato preventivo, ma alla data odierna il Tribunale non si è ancora espresso in merito. Inoltre risulta che un nuovo soggetto giuridico è subentrato quale affittuario di ramo di azienda, ma il contratto oggetto del nostro quesito non è stato ceduto.
- 4) Nel frattempo, il Commissario delegato ha emesso l'Ordinanza n. 20 del 4 agosto 2017, il cui art. 22-ter prevede *"In coerenza con quanto previsto dal comma 1-bis dell'art. 3 del D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, in caso di impresa affidataria in concordato in continuità aziendale il contributo relativo a lavori eseguiti dopo la richiesta di ammissione a concordato della stessa, potrà essere erogato direttamente alle imprese subappaltatrici o ai fornitori, formalmente incaricati dall'affidataria, su richiesta al Commissario Delegato congiunta del beneficiario e dell'impresa affidataria e previa comunicazione al liquidatore. L'erogazione del contributo avverrà con le modalità e sulla base della documentazione prevista dagli artt. 14 e ss., con l'indicazione da parte del beneficiario, delle imprese a favore delle quali sono disposti i pagamenti, unitamente alla dichiarazione di avere verificato la regolarità contributiva delle imprese fornitrici o subappaltatrici alla data di emissione delle fatture"*.

Si chiede se ad oggi, sia possibile applicare quanto previsto dall'art. 22-ter dell'Ord. 20/2017, con la formula "ora per allora", considerato che la maturazione del credito da parte della ditta in subappalto è avvenuta quando la ditta uscente era in regime di concordato preventivo con continuità aziendale, mentre attualmente la stessa ditta è in attesa di ricevere notizie dal Tribunale in merito all'ammissibilità di un nuovo concordato. Tenuto conto che l'art. 22-ter, non richiede espressamente la verifica del DURC dell'impresa uscente in concordato, possiamo procedere al pagamento diretto della nuova impresa subentrata nel contratto, rispettando la procedura prevista da tale disposizione? Al di fuori del caso di cui all'art. 22-ter, la soluzione alternativa che si supponeva di perseguire è l'applicazione del punto 20.2 delle Linee Guida, ossia, destinare la quota parte che spetterebbe all'impresa uscente (quota che l'impresa in subappalto ne ha richiesto l'erogazione diretta), agli enti previdenziali ed assistenziali, visto il DURC negativo di quest'ultima.

RISPOSTA

In ragione dello stato di avanzamento dei lavori indicato nel quesito si ritiene utile precisare innanzitutto che le disposizioni previste dalle Ordinanze in tema di DURC (erogazione del contributo) non escludono l'applicazione dell'art. 90 comma 10 del D.lgs. 81/2008 in termini di sospensione di efficacia del titolo abilitativo (cfr. interpello n. 1 /2016 della Commissione per gli interpelli del M.L.P.S.). In secondo luogo si precisa che le disposizioni di cui al D.L. 8/2017 sono state recepite all'interno dell'ordinanza commissariale n. 20/2017, riferita alla sola concessione di contributi per immobili ad uso produttivo di cui all'Ordinanza 57/2017.

Fermo restando quanto riportato in premessa, nell'ambito della prosecuzione dell'attività di cantiere, si indica quanto segue.

1. Per quanto attiene la sostituzione d'impresa, vista la specificità del caso (subentro come affidataria di impresa già presente ed operante come sub-appaltatrice), si ritiene ammissibile l'ipotesi per cui il cantiere non sia stato completamente sgomberato come previsto dalla LG VI edizione al §14.6; al netto di questo, rimane salva l'attività in capo alla DL chiamata ad identificare, tra le lavorazioni ultimate, quelle ricomprese nel contratto d'appalto dell'impresa uscente (ed impresa

“affidataria” ai sensi del D.Lgs. 81/2008 sino alla sua sostituzione) e quelle ricomprese all’interno del contratto d’appalto dell’impresa entrante. In fase di presentazione ed istruttoria del primo SAL utile, per gli importi di spettanza di ciascuna impresa “affidataria e titolare del contratto d’appalto” dovranno essere prodotte, da entrambi i soggetti (impresa sostituita ed impresa subentrata quale affidataria dei lavori), le corrispondenti fatture verso il beneficiario (cfr. LG §14.2).

2. All’interno dello stato di consistenza di cui al pt. 1, sulle somme di spettanza all’impresa uscente, si suggerisce di acquisire la quantificazione economica dei lavori eseguiti (in sub-appalto) dall’impresa **x** DOPO la richiesta di ammissione al concordato con continuità aziendale dell’impresa **y** e SINO al decreto di inammissibilità emesso dal Tribunale; ovvero SINO al cambio impresa se precedente. Con riferimento esclusivo a questi specifici importi, stante la consecuzione delle procedure di concordato e fallimento per la **y**, anche a fini di maggior tutela e coerenza con quanto disciplinato dalla legge fallimentare, per quanto concerne la possibilità di “pagamento diretto” del subappaltatore **x** secondo la disciplina di cui al d.l. 8/2017, sarà necessario da parte dell’Ente locale un coinvolgimento del curatore fallimentare nominato per l’impresa **y**.

In linea generale, comunque, per poter procedere al pagamento “diretto” dei subappaltatori ex d.l. 8/2017, stante l’autonomia dei rapporti sorti in virtù di distinti contratti (appalto privato e subappalti), la regolarità contributiva dovrebbe sussistere tanto per l’impresa affidataria/appaltatrice, quanto per il subappaltatore.

3. Per quanto attiene eventuali lavori eseguiti in sub-appalto prima della richiesta di ammissione al concordato dell’impresa **y**, si rimanda a quanto previsto ordinariamente dalle ordinanze commissariali (cfr. LG §23.1).

4. In relazione a quanto riportato ai pt. 2 e 3 della presente risposta, nonché viste le considerazioni riportate in chiusura del ticket sulle disposizioni all’art. 22-ter Ord. 20/2017, si precisa che la verifica della regolarità contributiva dell’impresa titolare del contratto d’appalto (propedeutica all’erogazione del contributo al beneficiario a copertura dei lavori oggetto di detto contratto) non risulta derogata, oltre che – per quanto già specificato – dal D.L. 8/2017, tantomeno dalla prassi prevista al 14.6 delle LG nell’eventualità in cui, in sede di erogazione del SAL, il versamento della quota per lavori dal CC vincolato avvenga unicamente verso il CC dell’impresa entrante (opzione, non obbligo).

In quest’ultimo caso, infatti, il versamento viene eseguito in ragione dell’esistenza di un mandato all’incasso formalizzato dal mandante (impresa uscente) all’impresa entrante (mandatario); detto mandato conferisce al mandatario solo la legittimazione a riscuotere il credito in nome e per conto del mandante che ne conserva la titolarità esclusiva. Il mandato all’incasso non comporta a favore del mandatario, a differenza della cessione di credito, alcun trasferimento del credito, di cui rimane titolare il mandante; solo al momento in cui viene incassata la somma da parte del mandatario sorge nei confronti di quest’ultimo l’obbligo di restituire quanto riscosso al mandante. Sono quindi dovuti i giustificativi di spesa dell’impresa uscente ed il controllo della regolarità contributiva per la stessa. Si ricorda, in proposito, che la cessione di credito da parte delle imprese appaltatrici è dettagliata, nell’unica modalità prevista, al § 23 delle LG (cfr. quanto ulteriormente illustrato alla sezione 5 della raccolta Gdl 3 appalti)

5. Previa verifica del DURC, al fine di consentire il più rapido avanzamento dei lavori, nulla osta all’erogazione all’impresa entrante delle quote di spettanza (in qualità di “affidataria e titolare del contratto d’appalto”) a valersi sui SAL, da quantificarsi idoneamente nel parere inviato all’Istituto di Credito. Medesime considerazioni valgono altresì per le somme di spettanza all’impresa uscente non ricadenti nella fattispecie descritta al pt. 2.

3.10 new [Individuazione dell’impresa & Incompatibilità tra titolare di impresa appaltatrice e progettista o direttore dei lavori]

Evasa il 31/10/2017 [Ente Locale]

Buongiorno, sono a chiederVi come risolvere un caso di incompatibilità tra tecnico incaricato della pratica e impresa alla luce di quanto scritto nella Circolare PG/2016/0522782. La richiesta di contributo è stata protocollata. A seguito di verifiche si è riscontrato che il tecnico progettista incaricato dalla proprietà è anche amministratore unico dell’impresa scelta dalla proprietà per effettuare i lavori. E’ stata inviata la richiesta di integrazione ufficiale in cui si chiedeva la sostituzione del tecnico progettista incaricato della pratica perché figura incompatibile con quella del titolare dell’impresa (come peraltro indicato nelle Linee Guida al cap. 9.3.1). Il tecnico risponde facendo riferimento a quanto esplicitato nella Circolare della Regione “PG/2016/0522782”, in particolar modo agli ultimi due periodi della stessa. Inoltre, il tecnico progettista allega due offerte di imprese a cui sono stati richiesti i preventivi di spesa (di cui una è la sua) e il verbale/dichiarazione dei criteri di individuazione dell’impresa esecutrice redatto da egli stesso. Il mio quesito è questo: qual è la procedura da seguire e quali sono i documenti da controllare per poter verificare da parte nostra che sono stati adottati tutti i criteri previsti a tutela del beneficiario e dell’erario in termini di sicurezza e di economicità? Possono bastare i documenti che il tecnico mi ha allegato?

RISPOSTA

Premesso che non rientra tra le attività dell’help Desk MUDE istruire la documentazione a supporto della RCR si precisa quanto segue. Ove emergano profili di incompatibilità, in accordo con i contenuti della circolare dell’ARRic PG/2016/0522782 si conferma la necessità che sia prodotta a cura del tecnico incaricato la documentazione atta a dimostrare che “*sia stata espletata la procedura richiesta (dalle ordinanze ndr) per la scelta dell’impresa appaltatrice*”. Al proposito le ordinanze prevedono: (i) selezione tra almeno due imprese a cui sono stati chiesti preventivi di spesa, (ii) modalità e criteri adottati per la scelta sono descritti in apposito verbale redatto e conservato dal tecnico incaricato. L’Ente Locale pertanto dovrà ricevere la documentazione indicata comprensiva delle informazioni indispensabili a fornire dimostrazione della corretta procedura di consultazione del mercato. A titolo di ulteriore supporto all’Ente Locale si riportano i seguenti suggerimenti già forniti per situazioni analoghe:

- I. in riferimento all'operato del progettista, nonché amministratore unico dell'impresa appaltatrice, si ritiene che conseguenze rispetto al contributo concesso possano ravvisarsi ove sia possibile appurare che il medesimo abbia operato scelte progettuali atte a favorire la propria impresa in ragione delle sue expertise e contemporaneamente a discapito del costo dell'intervento (come inteso al §8 delle LG per la ricostruzione di cui al Decreto n. 1462/2016). In riferimento a tale aspetto l'Ente Comunale, nell'ambito dell'istruttoria propedeutica alla concessione valuta l'ammissibilità delle opere potendo classificare alcuni importi/lavorazioni come non ammissibili a contributo; in termini di lavorazioni ammissibili ed ammesse a contributo nei limiti del costo convenzionale, si suggerisce, alla luce dell'incompatibilità emersa, di dar corso ad ulteriori valutazioni ed approfondimenti alla pratica di che trattasi al fine di poter eventualmente rivalutare situazioni quali quelle sopra descritte.
- II. altre indicazioni in riferimento alla contabilizzazione dei lavori eseguiti non possono essere fornite in quanto il quesito non risulta dettagliare lo stato di avanzamento del cantiere ed eventuali profili di incompatibilità della DL rispetto all'impresa esecutrice.

Le presenti considerazioni in riferimento al tema "conseguenze rispetto al contributo concesso" costituiscono indicazioni di ordine generale che rimandano necessariamente, per la quantificazione puntuale, agli esiti dell'attività posta in capo al Comune sia in termini di vigilanza sull'attività edilizia ed urbanistica che di istruttoria delle istanze MUDE. Le considerazioni di cui sopra nulla tolgono alle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità rese ai sensi dell'art.47 D.P.R. 28-12-2000 n. 445, anche in termini di responsabilità previste dalla normativa vigente.

4 Selezione quesiti macro categoria "opere ammissibili a contributo, prezzario"

4.1 [COSTO DELL'INTERVENTO & Gli allegati alla RCR & Interventi per la sicurezza & Individuazione dell'impresa & Varianti in corso d'opera]

evasa il 10/11/2015 [Professionista]

Buonasera, sono un ingegnere che opera come direttore tecnico di cantiere a servizio di un'impresa di costruzioni e avrei bisogno di un paio di delucidazioni. La prima riguarda l'assenza, talvolta, nei costi della sicurezza di alcune voci, quali mezzi di sollevamento, piani di lavoro, etc., che non sono stati inseriti nel computo metrico estimativo allegato al Mude/Sfinge da parte del professionista incaricato alla presentazione della pratica. Il motivo, molto spesso, è una banale dimenticanza, ma questo mette in crisi l'impresa che dovrà comunque sostenere quei costi e che per normativa non sono in carico all'impresa (parlo di costi della sicurezza, non di oneri quali DPI o altri che chiaramente sono in capo all'esecutore). Quali sono le richieste che legittimamente possiamo sostenere? In quale forma? E verso quale attore? Il secondo punto riguarda, anche in questo caso, dimenticanze del professionista in merito alle assistenze murarie degli impianti. Le delibere parlano chiaro in merito alle modalità di calcolo delle assistenze, ma spesso queste risorse vengono assegnate deliberatamente senza alcun criterio (e guarda a caso sempre in quantità inferiore rispetto a quanto previsto dalle delibere stesse). Ringrazio per il tempo dedicatomi. Distinti saluti

RISPOSTA

Si evidenzia che in base a quanto stabilito dalle Ordinanze Commissariali 29, 51 e 86, la fase di individuazione dell'impresa esecutrice, scelta tra almeno due imprese a cui sono stati chiesti preventivi di spesa, sulla base della documentazione tecnico economica fornita dal committente, avviene antecedentemente alla presentazione dell'istanza RCR. Esiste pertanto un momento di libera contrattazione all'interno del quale ciascuna parte può avanzare eventuali osservazioni o richieste che si intendono risolte con la stipula del contratto. Si ricorda comunque che, nei limiti imposti dalle ordinanze commissariali, come esplicitato nelle linee guida al § 9.7 è possibile presentare richieste di variante in corso d'opera, da approvarsi esplicitamente dal comune attraverso la piattaforma MUDE.

4.2 [COSTO DELL'INTERVENTO & Varianti in corso d'opera]

evasa il 14/07/2016 [Professionista]

Buongiorno, sono DL di una demolizione e ricostruzione di edificio danneggiato da sisma. Ho presentato il SAL al 70% con allegata la contabilità dove per una serie di motivazioni molte voci del computo metrico iniziale inviato in sede di richiesta di contributo sono state sostituite con altre più appropriate (per delle varianti fatte in corso d'opera che comunque risultano non sostanziali). In sede di istruttoria del SAL tali voci difformi da quelle iniziali vengono azzerate o viene considerata l'importo della voce che è stata sostituita in contabilità? Visto che le varianti vengono prese in considerazione solo a saldo, come si può fare se azzerando tutte le voci difformi dal computo iniziale non si raggiunge la percentuale richiesta del 70%? Ringrazio anticipatamente.

RISPOSTA

In riferimento al tema del quesito pare innanzitutto utile evidenziare che l'ammissibilità a contributo di varianti ha come riferimento generale quanto disposto dall'ordinanza 71/2014 e richiamato al § 9.7 delle Linee Guida (V edizione): *"Sono consentite, nei limiti imposti dalle Ordinanze commissariali, le varianti in corso d'opera, autorizzate ai sensi dell'art. 3, comma 9, dell'Ordinanza n. 29/2012, dell'art. 3, comma 12, dell'Ordinanza n. 51/2012, dell'art. 3, comma 17, dell'Ordinanza n. 86/2012, che modificano le caratteristiche tecniche dell'intervento e/o il costo delle lavorazioni entro i limiti del 20% del costo dell'intervento approvato e comunque entro il limite del costo convenzionale. Tali varianti sono redatte con le stesse modalità e contenuti previsti per il progetto originale, utilizzando*

gli stessi prezzi di contratto o quelli indicati per la redazione del computo metrico estimativo ai sensi del precedente punto 9.1 e devono essere depositate in Comune per la loro autorizzazione utilizzando le procedure esplicitate nella piattaforma MUDE.”

Dalla lettura di quanto sopra si evidenzia come la variante (che si presuppone non sostanziale rispetto ai contenuti del progetto strutturale secondo le casistiche di cui alla DGR 687/2011 - stante l'assenza di precisazioni in merito), debba essere valutata, quantificata e comunicata al Comune, dalla DL, al fine di rendere chiaramente attestabile nelle varie fasi l'ESECUZIONE delle percentuali minime di LAVORI AMMESSI propedeutiche all'emissione dei SAL, ovvero descritta in termini di: (i) quantitativi effettivamente eseguiti e (ii) più congrue voci di costo da impiegarsi (situazioni da motivarsi debitamente ove variate rispetto a quanto autorizzato in concessione, cfr. art. 3 Ordinanze 29, 51 e 86/2012).

Sempre in tema di rapporti con il Comune, si ricorda che, come richiamato al § 9.7.1 delle linee guida: *“sono invece varianti sostanziali al progetto edilizio quelle che comportano la richiesta di un nuovo titolo abilitativo o che rientrano nei casi di cui all'art.14bis della LR n. 23/2004 (aggiunto dall'art. 41 della LR n. 15/2013) per le quali si applicano le disposizioni dell'art. 22 della LR 15/2013.”*

4.3 [COSTO DELL'INTERVENTO & Gli allegati alla RCR & Varianti in corso d'opera]

evasa il 04/04/2017 [Professionista]

Abbiamo presentato un MUDE per un miglioramento sismico per un'abitazione. Nei lavori erano stati contemplati il rimaneggiamento dei coppi di copertura caduti per il terremoto nella misura del 30% della superficie della copertura. Oltre a questo, il rifacimento degli impianti prevedeva di fare nuovi sfianti a tetto. Una volta iniziati i lavori e avuta la possibilità di accedere in copertura in sicurezza, abbiamo scoperto che sotto i coppi c'è amianto. La nostra domanda è se è possibile ammettere a contributo la lavorazione di rimozione amianto da eseguirsi non solo per sistemare i coppi ma soprattutto per effettuare le lavorazioni di esecuzione nuovi sfianti impianti. Se la lavorazione fosse ammissibile, è possibile chiedere anche il relativo adeguamento delle parcelle dei tecnici sempre all'interno del contributo?

Integrazione al quesito:

Salve, sono con la presente integrazione a dare alcune specifiche circa le verifiche tecniche fatte per eseguire la lavorazione espressa nel quesito. Nel dettaglio, specifico che per accedere alla copertura e anche fare solo il rimaneggiamento dei coppi e la sistemazione dei comignoli caduti l'impresa ha dei costi di sicurezza aggiuntivi dovuti alla presenza dell'amianto, oltre che la lavorazione va fatta eseguire a personale specifico che abbia i requisiti per lavorare in presenza di amianto. Nel caso in cui si decidesse di intervenire solo nelle aree dove devono essere eseguiti i fori per l'uscita degli impianti, andrebbero comunque sostenuti tutti i costi della sicurezza sia per l'impresa che per il coordinatore della sicurezza in esecuzione che per la DL, ed inoltre si andrebbe a tagliare in loco la lastra nella misura ad hoc di quanto necessario o sostituirla integralmente aumentando leggermente le metrature a sostituzione, rendendo paradossalmente la lavorazione più pericolosa, e andrebbe comunque smaltito circa il 30 % della superficie di amianto prevista e andrebbe comunque sostituita in quei punti la stratigrafia del tetto per poterlo chiudere. Rimane difficile trovare una soluzione tecnica che garantisca le stesse quote di imposta delle varie stratigrafie di copertura che rimarrebbero diverse tra le zone con amianto e le zone dove si andrebbe ad intervenire. Nella terza ipotesi, quella tecnicamente più valida, si prevedeva di intervenire smaltendo tutta la zona con amianto, presenterebbe dei costi molto elevati che la proprietà, in autonomia, non riuscirebbe a sostenere (preventivo di circa ---) da eseguirsi con ditta specializzata e solo a seguito di comunicazione piano di smaltimento amianto all'ausl e relativo aggiornamento dei documenti del CSE (e dei costi). Si precisa che in cambiale è stato concesso un contributo inferiore a quanto previsto da costo convenzionale, e che si richiede di poter ammettere la lavorazione all'interno di quel 20% che è previsto di poter richiedere per varianti sopraggiunte in itinere e dichiarate in variante finale e contabilità finale.

RISPOSTA

In riferimento al complessivo tema rappresentato pare opportuno ricordare che:

1. la valutazione dell'ammissibilità a finanziamento delle "opere...di riparazione dei danni e di miglioramento sismico dell'edificio, le finiture connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni" (cfr. Allegato 1 del Decreto CD n. 2490/2016 e §8 Linee Guida V edizione) è posta in capo al Comune che svolge le istruttorie delle RCR;
2. il contributo per la "ricostruzione" è comunque sempre subordinato alla realizzazione di un complessivo progetto che consenta il ripristino dell'agibilità (cfr. §8 Linee Guida V edizione e D.P.R. 380/2001 art. 24);
3. le ordinanze commissariali consentono l'ammissibilità a contributo di varianti al progetto originario, ove le stesse si configurino quali necessarie e siano rispondenti ai requisiti ribaditi all'interno delle Ordinanze 29, 51 e 86/2012. Dette variazioni per sopravvenuti motivi di necessità, accertati e certificati dal Direttore dei Lavori (figura deputata alla rendicontazione delle istanze MUDE), incidono necessariamente sul contratto d'appalto che il Committente ha stipulato con l'impresa indicata all'interno della RCR; rapporto che rimane comunque disciplinato dal Codice Civile.

Per quanto attiene alla corretta applicazione: (i) degli adempimenti da porre in essere in tema di gestione dell'amianto negli edifici, (ii) degli adempimenti in tema di protezione, in attività lavorative, dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, (iii) degli adempimenti del committente o del responsabile dei lavori, si rimanda alla disciplina di settore (in particolare Legge 257/92 & D.Lgs. 81/2008); in considerazione comunque di quanto rappresentato nel quesito, da cui si deduce non essere ancora definita una linea di intervento, pare utile suggerire la consultazione dalle linee guida RER "per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto e per la valutazione del rischio" ed un confronto con la USL competente.

In riferimento alla RCR, si evidenzia che variazioni al progetto originario conseguenti a rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale "che modificano le caratteristiche tecniche dell'intervento e/o il costo delle lavorazioni" dovranno essere debitamente rappresentate come varianti in linea con quanto riepilogato al § 9.7 delle LG (V edizione); per le modificazioni del

contributo per “spese tecniche” correlate alle varianti in corso d’opera, si vedano le casistiche esplicitate al §9.7.1 delle medesime LG.

Per quanto attiene alla rendicontazione di eventuali interventi di rimozione di materiali contenenti amianto si rimanda ai costi di raccolta e smaltimento come da prezzario provveditorato ER-Marche; ferma restando l’individuazione di un soggetto idoneo a cui conferire il rifiuto, la destinazione del rifiuto stesso dovrà comunque seguire i principi di prossimità ed economicità.

Si invita alla condivisione e approfondimento del caso specifico con gli uffici competenti per territorio.

4.4 [COSTO DELL’INTERVENTO & Gli allegati alla RCR]

evasa il 02/02/2016, [Ente Locale]

Salve, facendo riferimento a quanto riportato al comma 1 dell’art. 8 dell’Ord. n. 86/2012 e nelle linee guida al punto 14.2.4 siamo a chiedervi se, come PA, possiamo/dobbiamo chiedere alla proprietà le fatture e il relativo pagamento delle spese non coperte da contributo in quanto a nostro parere facenti parte della rendicontazione effettivamente sostenuta dalla proprietà. Inoltre vi chiediamo se la proprietà può chiedere uno sconto all’impresa sulle sole quote a carico o decidere di pagarle in tempi e modi stabiliti dal contratto stipulato tra le parti per le opere extra mure. In fine, le quote a carico possono essere affidate ad un’altra impresa differente da quella affidataria della pratica MUDE?

Integrazione al quesito:

Quindi come PA se POSSIAMO chiedere alla proprietà le fatture relative ai pagamenti delle spese non coperte da contributo poi la proprietà è TENUTA a fornircela. Mi confermate che una impresa può fare uno sconto pari allo 0% per la quota coperta dal contributo e, ad esempio, uno sconto del 15% sulla quota che resta a carico della proprietà?

RISPOSTA

Fermo restando che i termini “quota coperta da contributo” e “quota a carico della proprietà” utilizzati all’interno del quesito non trovano esatta corrispondenza con la terminologia utilizzata all’interno delle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, al proposito risulta possibile fornire solo alcune indicazioni a titolo generale. Innanzitutto, come sancito all’art. 5 dell’ordinanza 86/2012 e smi e ribadito al §9.6 delle vigenti linee guida (IV edizione) il progetto presentato con la richiesta di contributo deve riportare l’indicazione di tutti gli interventi da eseguirsi costituendo lo stesso “deposito...ai sensi della LR19/2008” nonché “segnalazione certificata di inizio attività...o richiesta di permesso di costruzione ai sensi della LR 15/2013 e smi”. Stante il complessivo di interventi rappresentati in progetto, il costo dell’intervento, come definito al cap. 8 delle vigenti linee guida: “è il costo delle opere necessarie per la riparazione e il rafforzamento locale, il ripristino con miglioramento sismico, l’adeguamento sismico, per le finiture strettamente connesse e la demolizione e ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma, risultante dal computo metrico estimativo (CME) allegato al progetto.....e validato dal tecnico con perizia asseverata...”; alla formazione di detto costo concorrono unicamente le opere che per tipologia si identificano come finanziabili secondo i criteri sanciti dalle ordinanze commissariali (come indicato a più riprese all’interno del suddetto capitolo 8), escluse altresì le finiture interne sulle eventuali UI identificate come “abitazioni non a titolo principale” o “attività produttive non in esercizio” sulle quali gli aventi diritto abbiano formulato espressa rinuncia al contributo (crf. At. 3 c.7 Ord. 86/2012 e smi). Per le opere che concorrono a definire il costo dell’intervento (e relativo CME) si rimanda a quanto stabilito all’art. 4 comma 7c dell’ordinanza 86/2012 e smi, ove non si ravvisa la possibilità di ribasso selettivo dei prezzi solo per alcune lavorazioni.

In fase di rendicontazione finale si rimanda a quanto stabilito all’art. 8 comma 1 punto d3) dell’ordinanza 86/2012 e smi dove si ripropone il confronto tra costo convenzionale e costo dell’intervento a consuntivo. Ove la “quota a carico della proprietà” citata nel quesito si identificasse sostanzialmente in una quota parte del costo dell’intervento a consuntivo eccedente il massimo importo lavori concedibile sulla base del costo convenzionale, non si ravvisa, all’interno delle ordinanze commissariali e stante quanto sopra esposto, la possibilità di ribassi d’asta diversificati sulla “quota coperta dal contributo” e “quota a carico della proprietà”.

4.5 [Spese Tecniche]

evasa il 13/01/2017 [Ente Locale]

Salve, avrei bisogno di un chiarimento sull’ammissibilità a contributo di alcune prestazioni tecniche aggiuntive escluse dal 10%. Il quesito riguarda in particolare la voce “Rilievi geometrici dell’edificio e delle singole unità immobiliari e loro informatizzazione” di cui al punto 3) del Decreto n. 53/2014, già contemplata nello schema di protocollo del 5 febbraio 2013 fra Regione ER ed ordini professionali; allo stesso punto è specificato che l’attività deve essere “connessa con la riparazione di un edificio esistente”. La voce, di per sé, potrebbe già ritenersi ricompresa nel normale processo necessario alla redazione del progetto architettonico (vedi ad es. rappresentazione dello stato di fatto), e quindi già inclusa nel novero delle spese tecniche. Per tale “rilievo geometrico”, quindi, si intende il rilievo geometrico-strutturale di cui alle NTC 2008 (vedi ad esempio capitoli 8.5.2, C8.5.2, C8A.1.A.1), finalizzato pertanto ad effettuare la valutazione della sicurezza di un edificio esistente, od un qualsiasi rilievo geometrico, creando pertanto in tal caso una possibile ridondanza con le spese tecniche già previste per la redazione del progetto architettonico? Conseguentemente, tale prestazione va riconosciuta solo quando si è in presenza di una valutazione della sicurezza per l’edificio esistente, o è ammissibile a contributo a prescindere, anche cioè quando sia stata prevista la demolizione di un edificio esistente con livello operativo E3?

RISPOSTA

Il Decreto del CD n.53 del 17 gennaio 2015 chiarisce innanzitutto che “nel limite del 10% dell’importo ammesso a finanziamento” sono ricomprese “le prestazioni necessarie allo svolgimento dell’attività tecnica prevedibile...” elencando, tra le altre: l’attività di

progetto architettonico e strutturale. Inquadro l'intervento da eseguirsi ai sensi delle NTC 2008 (rafforzamento locale, miglioramento sismico, adeguamento, nuova costruzione), risulta quindi evidente la necessità (o meno) di stimare il "fattore di confidenza" ai sensi di quanto previsto dalla Circolare C.S.LL.PP. 2 febbraio 2009 n. 617 e pertanto il rilievo della geometria strutturale intesa secondo quanto descritto al § C.8A; si confronti al proposito altresì quanto previsto dalla DGR n.1373/2011 in termini di elaborati costitutivi del progetto esecutivo riguardante le strutture. Le prestazioni tecniche connesse alla redazione degli elaborati di progetto architettonico e strutturale confacenti alle finalità di cui alla C.S.LL.PP. n. 617/2009 e DGR n.1373/2011 risultano pertanto consequenzialmente ricomprese nel 10% definito dal Decreto CD n. 53/2015.

Le attività di "rilievo geometrico dell'edificio e delle singole unità immobiliari e loro informatizzazione" riconosciute nel Decreto CD n. 53/2015 quali escluse dal 10% ed ammesse a contributo solo se effettivamente svolte e documentate, si riferiscono invece, come ivi indicato, ad operazioni di rilievo (e sua successiva trasformazione in elaborato grafico informatizzato) in grado di fornire informazioni diverse rispetto alle precedenti, ovvero quelle previste per gli elaborati:

- I. "planimetria generale con identificazione dell'edificio",
- II. "stato di fatto legittimato",

descritti all'interno del documento "CHECK-LIST_V.1.1_commenti-aggiornati.pdf" (scaricabile al link: <http://assistenza.mude.sisma2012.it/knowledgebase.php?article=172>), ove appunto detti dati non siano già idoneamente leggibili e rappresentati in documenti già in possesso della committenza, o comunque recuperabili in archivi.

Indipendentemente dal tipo di intervento da realizzarsi (rafforzamento locale, miglioramento sismico, adeguamento, nuova costruzione), gli elaborati di rilievo di cui ai punti (i) e (ii) sono da rendersi sempre e comunque in quanto necessari per la verifica dei dati in RCR che propedeutici alla valutazione del costo convenzionale. La possibilità di riconoscere un contributo aggiuntivo per detta attività di rilievo e sua informatizzazione è invece correlata alle considerazioni di cui sopra (assenza di materiale già disponibile confacente all'uso).

4.6 [Spese tecniche & Varianti sostanziali]

evasa il 04/04/2017 [Professionista]

Nel decreto di concessione l'importo ammesso delle spese tecniche deve seguire il ribasso praticato per le opere in fase di liquidazione? O sono liquidate entro l'importo ammesso in cambiale indipendentemente dal ribasso praticato all'importo lavori ammesso? (come nelle opere pubbliche)? Ovviamente il tutto entro il contributo concesso. Grazie Saluti

RISPOSTA

In riferimento al tema del quesito si richiamano le definizioni di cui alle Ord. Comm. nn.29, 51 e 86/2012 ed al Decreto n.53 del 17/01/2014. In particolare l'allegato "A" del Decreto richiama le disposizioni dell'Art. 3 comma 8 del Protocollo MEF-Regioni interessate dagli eventi sismici del 2012, che fissano un limite massimo alla quantificazione del contributo pubblico che può essere riconosciuto per le "spese tecniche" sulla base dell'IMPORTO AMMESSO a FINANZIAMENTO AGEVOLATO, ma non anche alla determinazione dell'onorario spettante al professionista, da concordare preventivamente col committente secondo le modalità di legge.

Ricordando che:

1. le Ordinanze Commissariali 29, 51 e 86/2012 (art. 4 – Presentazione delle domande) prevedono di "indicare l'impresa incaricata di eseguire i lavori...con la quale è stato stipulato un contratto...", ed altresì di allegare (ii) "Il computo-metrico estimativo dei lavori...coi prezzi elementari contenuti nel prezzo...al netto del ribasso offerto nel caso l'impresa...abbia presentato una proposta migliorativa";
2. il Comune svolge un'attività istruttoria finalizzata alla determinazione dell'IMPORTO AMMESSO A FINANZIAMENTO sia in fase di concessione che in fase di erogazione, (i) confrontando il costo dell'intervento come da CME al lordo delle spese tecniche con il costo convenzionale, nonché (ii) verificando la rispondenza delle opere proposte alle finalità previste dalle Ordinanze (cfr. art. 3 ed art. 8 Ord. Comm. nn. 29, 51 e 86/2012);

ne consegue che il contributo concedibile, ed in seguito erogabile, relativo alle "spese tecniche" non può eccedere il tetto massimo percentuale parametrato sull'IMPORTO AMMESSO, determinato secondo quanto sopra riepilogato.

4.7 [COSTO DELL'INTERVENTO & FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA]

evasa il 02/02/2017 [Professionista]

Buonasera, con la presente sono a richiedere un chiarimento. visto il decreto 2490 del 24/08/2016 in applicazione alle ordinanze 29-51-86 del 2012 si ritiene corretta l'applicazione dello stesso e delle definizioni esplicitate nell'allegato 1 del decreto anche ai fabbricati produttivi agricoli trattati con le medesime ordinanze 29-51-86 del 2012 e successive?

RISPOSTA

Sulla base di quanto desumibile dal testo del quesito si esprimono le seguenti considerazioni di ordine generale.

Per ciò che attiene (i) ai rimandi alle definizioni mutate da altre norme (es. Codice civile, NTC2008, Norme Regionali), ed (ii) agli esempi forniti alla sezione "elenchi tipologici", il Decreto costituisce un supporto alla comprensione della terminologia impiegata nelle Ordinanze commissariali comunque valido.

Dal Decreto non è invece possibile, per i "produttivi agricoli" (es. depositi), estrapolare requisiti minimi prestazionali afferenti alle abitazioni e correlati al ripristino dell'agibilità per dette ultime fattispecie. La considerazione trae origine sia dal criterio di finanziabilità dei produttivi sancito nelle Ordinanze commissariali, sia da quanto chiarito a più riprese, al proposito, dalle LG per la ricostruzione (V edizione); si confrontino le considerazioni sul tema "rurali strumentali" di cui al §8 e §16 delle LG.

4.8 [COSTO DELL'INTERVENTO & Gli allegati alla RCR]

evasa il 28/04/2017 [Ente Locale]

Buongiorno, vorrei sottoporvi il seguente caso: istanza presentata in data 16/08/2013, livello operativo B con lavori finiti in data 30/06/2013. Il fabbricato è a struttura intelaiata con travi e pilastri in c.a. e tamponature in laterizio, di cui quelle del vano scala con blocchi da 25 cm. Il tecnico, come opera strutturale prevede il ripristino della scala interna condominiale, mediante "la stonaca tura dell'intonaco in prossimità delle crepe, la fornitura e posa in opera di rete in fibra di vetro e il consolidamento con intonaco fibro rinforzato". Alla luce di quanto emanato con Decreto 2490 del 24/08/2016, art. 4.3 "finiture e impianti interni", posso considerare tali opere come interventi strutturali in quanto eseguiti prima dell'emanazione del suddetto decreto? Specifico inoltre che il danno è localizzato soltanto nel vano scala.

RISPOSTA

Si premette che in ragione del mancato inquadramento dell'intervento: (i) nelle casistiche di cui ai commi 1 o 1-bis art. 9 ord. 29/2012, (ii) rispetto alle disposizioni via via vigenti in tema di termine per i pagamenti di cui all'art. 8 comma 3-bis lett. a) e c) della medesima ordinanza, non si esprimono indicazioni di ordine generale in merito all'ammissibilità a finanziamento delle lavorazioni di cui alla RCR. In riferimento alla specifica domanda si rimanda invece all'art. 2 comma 1 dell'Ordinanza commissariale n. 29/2012 e s.m.i. che stabilisce: "è concesso un contributo per la riparazione ed il rafforzamento locale delle strutture e delle parti comuni..."; il caso in esame risulta riconducibile, a seconda della consistenza delle tamponature del vano scala e della loro relazione con il telaio portante, ad una delle due fattispecie, pertanto sono da considerarsi finiture connesse soltanto, ad esempio, eventuali tinteggi, rivestimenti e ripristini degli impianti comuni interferenti.

Per ciò che attiene all'applicazione del Decreto n.2490/2016 si precisa che il quesito, pur richiamando il documento, pare non seguirne né i contenuti (cfr. disposto pt. 3), né le specifiche di cui al §2 circa la classificazione delle parti comuni e la definizione C2 "Finiture ed impianti afferenti alle parti e usi comuni" di cui al §3 del suo Allegato.

Richiamando la nota [3] di cui al §4.1 del citato Allegato, qualora la lavorazione ammissibile a contributo fosse analoga a quanto descritto, a mero titolo di esempio, dalla voce di prezzo RER OOPP-2015 A05034, si osserva che il costo potrebbe essere inserito in una delle due categorie precedentemente citate (art. 2 comma 1 ord. 29/2012) anche qualora parte delle lavorazioni su un lato della parete ricadessero fisicamente nello spazio interno di una UI; in questo spazio eventuali sistemazioni di impianti ad uso esclusivo o strati di intonaco a finire eseguiti all'interno delle UI, ancorché connesse a detta lavorazione di riparazione e rinforzo, si riconducono invece alla definizione di cui al §4.3 richiamata nel quesito.

4.9 [COSTO DELL'INTERVENTO & Gli allegati alla RCR]

evasa il 29/10/2014 [Ente Locale]

Buongiorno, chiedo chiarimenti sull'interpretazione di una voce del prezziario, in riferimento ai ponteggi (voce F01095). Per il calcolo dell'importo il prezziario riporta: "valutati a mq di proiezione prospettica di facciata". I mq effettivi di facciata del ponteggio normalmente sono maggiori dei mq di facciata dell'edificio, in quanto il ponteggio deve essere più alto e deve collegarsi ai ponteggi sugli altri lati dell'edificio. La nostra interpretazione è che il costo vada calcolato in base all'area della facciata dell'edificio, intendendo quindi già compreso all'interno del prezzo i costi dei mq di ponteggio che "sbordano" dalla facciata dell'edificio. E' corretta la nostra interpretazione oppure il costo è da calcolare in base agli effettivi mq di facciata del ponteggio?

RISPOSTA

Buongiorno, Le voci di costo del prezziario regionale relative ai ponteggi sono state elaborate sulla base della proiezione prospettica di facciata del fabbricato, intendendo compensate le maggiori larghezze che si rendessero necessarie. Per maggior precisione si sottolinea che per "proiezione prospettica di facciata" si intende l'area del rettangolo che circonda l'intera facciata, compresi eventuali aggetti laterali. Per esempio, nel caso siano presenti aggetti (ad esempio balconi) che allargano il prospetto della facciata si allarga anche il rettangolo di misurazione per la compensazione del ponteggio, che non è quindi solo riferito alla facciata vera e propria.

4.10 [COSTO DELL'INTERVENTO & Gli allegati alla RCR]

evasa il 29/01/2016 [Ente Locale]

Buongiorno,

CASO EDIFICIO CLASSIFICATO E3 IN CUI SI INTENDE EFFETTUARE LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN QUANTO L'EDIFICIO E' PESANTEMENTE DANNEGGIATO E NON RECUPERABILE. in relazione alla demolizione e ricostruzione dell'edificio sito in via ---, in pieno centro storico del comune di ---, con la presente si chiede se possono essere riconosciuti nel computo metrico e ammessi a contributo le seguenti opere per:

A. montaggio e smontaggio della gru di cantiere: vista la complessità dell'intervento sull'edificio sito in pieno centro storico e, come si evince dalla planimetria allegata, la quasi impossibilità di accesso all'area di cantiere per i mezzi pesanti; si allegano fattura per il montaggio, preventivo per lo smontaggio della gru e foto dell'intervento eseguito;

B. demolizione completa manuale al posto della demolizione totale vuota per pieno con mezzi meccanici di cui alla voce n.B01001a del "Elenco Regionale Dei Prezzi Delle Opere Pubbliche Della Regione Emilia-Romagna - Art. 8 Legge Regionale N. 11/2010 - Art. 133 Decreto Legislativo 163/2006 - Edizione Luglio 2012" di fabbricato in muratura sito in centro storico a ---, per il quale sussistono le seguenti gravi problematiche:

1. non possono essere utilizzati mezzi meccanici in quanto non sussistono gli spazi di manovra e anche l'eventuale chiusura della via --- non consentirebbe ai mezzi specifici di operare in quanto demolirebbero o comprometterebbero la pavimentazione su via --- con i relativi danni di ripristino;

2. sono necessarie successioni di lavorazioni legate alla sicurezza delle costruzioni limitrofe ed in particolare: a. è necessario garantire la stabilità del muro adiacente lato est in quanto esso non verrà demolito per la stabilità dei relativi solai della costruzione limitrofa, essendo tale edificio abitato ed in tutti i casi un eventuale crollo dalla parte del cantiere creerebbe grave pregiudizio per la sicurezza degli operatori; è necessario pertanto una demolizione manuale controllata togliendo in successione i relativi solai poggianti sulla suddetta muratura e costruendo parallelamente un nuovo muro adiacente di contenimento in calcestruzzo armato;

C. per la costruzione di tale muro adiacente è necessario realizzare prima della demolizione degli ultimi tre solai una fondazione nell'interrato adeguata a sostenere il costruendo muro e i carichi dei solai del nuovo edificio;

D. si comprende quindi facilmente che tutti i solai soprastanti e sottostanti l'androne d'ingresso, dovranno essere sostenuti provvisoriamente allo scopo di poter far passare il costruendo muro di contenimento; e. la parte di edificio confinante con il muro adiacente ad est non potrebbe essere demolita meccanicamente in quanto qualsiasi crollo di parti intimamente connesse col muro (travi, travetti, parti di pavimentazioni, voltine, ecc) avrebbero l'effetto di trascinarsi sul muro medesimo con relativa possibilità di crolli parziali, buchi, lesioni, ecc. Tutto ciò con evidenti implicazioni legali civilistiche (sempreché nessuno di faccia male) rispetto ad un'altra proprietà la quale ha già dimostrato di non vedere di buon grado questo intervento così invasivo.

Nella parte retrostante come si vede dalla foto allegata vi è già stato un interessamento importante del muro della proprietà limitrofa, è del tutto evidente che la demolizione delle parti finitime dovrà essere estremamente delicata e chirurgica, sicuramente non meccanica, avendo prima messo in sicurezza il tutto per non provocare ulteriori dissesti; anche l'arco di accesso ad ovest ha le stesse implicazioni e dovrà, comunque, essere demolito manualmente essendo il muro che lo sostiene appoggiato al muro della costruzione adiacente.

Va ricordato che l'edificio è da demolire fino a circa 1,5 metri sotto lo spiccatto del marciapiede e non è possibile demolire questa porzione meccanicamente in quanto la parte su via --- è piena di servitù per impianti pubblici ad una distanza variabile fra i 50 e i 120 cm. Per tutte queste motivazioni è doveroso che la demolizione sia fatta con estrema attenzione e senza pregiudizio delle parti confinanti, essendo l'edificio in continuità anche se strutturalmente autonomo. Così facendo resterebbe ben poca cosa da demolire meccanicamente tenuto conto che comunque i mezzi non possono accedervi. Si allegano fattura per il montaggio della gru, preventivo per lo smontaggio, planimetria del cantiere e foto illustrative.

RISPOSTA

Premettendo che non risulta compito dell'HD sostituirsi a valutazioni di merito su progetti e/o computo-metrici della singola pratica MUDE, con riferimento alla corretta applicazione delle voci previste all'interno del prezzario OOPP ER, si rimanda innanzitutto alla sezione "Avvertenze Generali" relative al prezzario 2015 con particolare riferimento ai punti: (i) *i prezzi...comprendono l'uso di trabattelli o scale fino ad un'altezza del piano di lavoro pari a 3,00mt*, (ii) *si intendono comprese tutte quelle dotazioni che l'impresa specializzata nell'esecuzione...deve necessariamente avere nella propria organizzazione di cantiere*, (iii) *le voci relative alle opere compiute comprendono, se non diversamente specificato, la fornitura e la posa in opera dell'articolo.....* In merito al quesito posto al punto A) si evidenzia pertanto che, in linea generale, nella definizione del costo dell'intervento (ivi comprese sia demolizioni che nuove pose in opera, come nel caso di demolizione e ricostruzione) possono essere inserite specifiche voci di costo legate a "movimentazioni e trasporti" solo ove espressamente escluse: (i) nella definizione della singola voce di costo per fornitura/lavorazione o (ii) nelle avvertenze in capo ai capitoli di prezzario impiegati. Ove a CME, in alternativa alla modalità sopradescritta, si volesse inserire la spesa per l'utilizzo di mezzi di movimentazione quali le "gru a torre" (già in possesso dell'impresa/a nolo), la convenienza economica complessiva della scelta dovrà essere dimostrata mediante analisi comparativa escludendo pertanto in questa seconda ipotesi: (i) le voci di movimentazione (sez. B01 prezzario, A01 per movimenti terra), nonché (ii) l'incidenza nel costo della posa in opera per le forniture/lavorazioni ove ricompresa nella voce di costo a prezzario.

Per ciò che concerne difficoltà legate alle particolari condizioni cantiere citata al punto B) del quesito, fermo restando quanto espresso in premessa, pare utile ricordare che le ordinanze commissariali 29, 51 e 86 e smi riconoscono incrementi al costo convenzionale ove si debba operare "con interventi di riparazione e recupero su edifici ubicati in spazi angusti, non facilmente accessibili, adiacenti anche ad altri edifici che limitano la possibilità di intervento e di approvvigionamento dei materiali", definendo altresì criteri attraverso i quali valutare la sussistenza della condizione "ubicazione disagiata del cantiere" (cfr. linee guida per la ricostruzione). Ove adeguatamente giustificate, si ritiene pertanto possibile l'impiego delle voci di costo presenti a prezzario relative a demolizioni e trasporti eseguiti sia a mano che con mezzi meccanici di limitate dimensioni a seconda delle condizioni di cantiere che delle varie fasi esecutive dello stesso.

In merito all'ultima parte del quesito si ricorda che il nolo di mezzi secondo le voci di prezzario OOPP2015 ricomprende tutto quanto previsto alla sezione avvertenze della sezione *NO. noli* con la sola esclusione di quanto specificato alle voci N04065, N04066, N04067.

4.11 [COSTO DELL'INTERVENTO & Gli allegati alla RCR]

evasa il 24/02/2016 [Professionista]

CORTESE TECNICO secondo lei è un errore del prezziario del 2015 della Regione Emilia-Romagna? In poche parole il tassello o barra ad inghisaggio chimico è stato valutato a metro lineare? Non può essere secondo il modesto parere:

1) Se ho un tassello chimico lungo 10 cm mi danno 2.77 €?

2) INOLTRE LA VOCE PARLA DI TASSELLI di lunghezza fino a 60 cm, il tutto quindi contrasterebbe con la valutazione con unità di misura a metro lineare.

VOCE PREZZIARIO 2015 B02027 Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm: B02027a diametro fino a 16 mm m € 22,77 B02027b diametro oltre 16 mm m € 25,30

VOCE PREZZIARIO 2012 B02028 Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm Totale cad € 23.

RISPOSTA

Alla luce di quanto riportato all'interno di precedenti prezziari RER, quali ad esempio "elenco prezzi regionale per opere di riparazione e consolidamento sismico di edifici esistenti" (DGR 1035/2011) che riporta (in accordo con il prezzo B02028/2012 segnalato nel quesito): "E. 10 Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm. euro cad. (ventitre,00)", considerate anche voci di costo similari alla nuova voce B02027/2015 (a,b) riscontrabili all'interno dei prezziari delle Camere di Commercio, es. CCiAA Ferrara 2015: "A.01.04.12.02.03.09 Fornitura e posa in opera di barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, esclusa la formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza: fino a 30 cm cad 23,00, da 30 a 60 cm cad 40,00"; data anche la descrizione stessa della voce B02027/2015 "Fornitura e posa di tassello...di lunghezza fino a 60cm" ed i costi previsti per le diverse categorie di diametri, si ritiene plausibile che l'indicazione di costo a m presente nel prezziario 2015 sia un refuso rispetto al costo da intendersi cadauno.

4.12 [COSTO DELL'INTERVENTO & Gli allegati alla RCR]

evasa il 21/04/2016 [Ente Locale]

Buongiorno, sono gentilmente a chiedervi un parere sulla compatibilità della descrizione di un codice del Prezziario Regionale e l'intervento che un tecnico vuole effettuare in una pratica: l'edificio è un fabbricato in muratura (abitazione/porta morta/finile) ed ha vincolo comunale (Rcc), il tecnico ha intenzione di eseguire alcune cerchiature di vani porta e una cordolatura in acciaio in copertura. Specifico che la cordolatura in acciaio in copertura sarà costituita da profili ad "U" posti sullo spessore del muro e su cui poggeranno le nuove capriate e travi in legno. La cordolatura e le cerchiature saranno fissate alle pareti con barre in acciaio a passo 50 cm (per cui si dovranno eseguire delle perforazioni). Il tecnico inserisce nel computo il codice A17005.a per la carpenteria metallica e il codice B02019 per le perforazioni. Chiedo quanto segue:

- è corretto ammettere per questo tipo di lavorazioni tutti e due i codici? Oppure il codice A17005.a comprende i fissaggi ai muri anche per questo tipo di interventi (le avvertenze del prezziario non contemplano esplicitamente i cordoli e le cerchiature)

- il prezziario considera nel codice B02040 un tipo di intervento simile a quello sopradescritto per il cordolo.

E' giusto chiedere di sostituire la voce al posto delle due indicate dal tecnico?

Vi allego il particolare della cordolatura.

RISPOSTA

Premettendo che non risulta compito dell'Help Desk mudè sostituirsi alle istruttorie di merito su progetti e/o computo metrici della singola pratica MUDE; per poter fornire puntuali indicazioni risulta necessario venga chiarito a quale versione del prezziario regionale si stia facendo riferimento, sia per le voci proposte dal tecnico incaricato sia per le ipotesi segnalate dall'istruttore della pratica RCR. Si ricorda comunque che la DGR 683/2015 prevede "che i soggetti tenuti ad applicare l'elenco regionale...per la determinazione dell'importo lavori hanno l'obbligo di utilizzare l'aggiornamento di cui alla presente deliberazione a decorrere dal 1/7/2015".

In linea generale comunque è possibile osservare che il cordolo metallico, con prezzo quantificato in euro 64,90 a ml, essendo:

- comprensivo sia della posa in opera sia di tutte le lavorazioni accessorie,
- caratterizzato dalla possibile presenza di paletti di ripartizione;

risulta riconducibile a lavorazioni che prevedono l'impiego di profilati non eccessivamente massivi (si confronti, in termini di incidenza a ml, il costo al Kg previsto nel prezziario per le carpenterie metalliche) e posti in affiancamento alla muratura (presenza di barre passanti e paletti di ripartizione).

Per ciò che riguarda cerchiature di aperture, quando tipologicamente riconducibili ad interventi di consolidamento sismico, non si rilevano sostanziali similitudini tra queste ed interventi di cordolatura metallica quale quello soprarichiamato. Per le cerchiature pare pertanto utile rimandare a due possibili computazioni:

- computazione delle voci elementari di costo quali fornitura delle carpenterie metalliche e ulteriori lavorazioni connesse (demolizioni parziali, perforazioni, posa delle barre ed inghisaggio delle stesse), ricordando, per le carpenterie metalliche, quanto già incluso nella sezione "avvertenze" in capo al capitolo.

- impiego, visto il Comune dal quale è inoltrato il ticket, della voce di costo presente all'interno del prezzario Camera Commercio di Modena 2015 cod. 1. 5.B. 7 B: *"Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio IPE o HE per cerchiatura di vani porta o finestra, compreso formazione delle sedi, occorrenti piastre, imbullonatura, rivestimento all'intradosso con rete, rinzafo a cemento e imbottitura laterale in cotto kg. 8,36"*

4.13 [COSTO DELL'INTERVENTO & Gli allegati alla RCR]

evasa il 09/08/2016 [Professionista]

Premesse: Il quesito si riferisce alla fase di tinteggio facente parte delle opere previste nel progetto per il recupero della UMI n.---, situata in via ---, nel centro storico di ---. Il progetto strutturale, prevede che le murature portanti vengano rinforzate tramite un intonaco armato con rete in fibra di vetro su ambedue le facciate; trattandosi di edificio in centro storico, la finitura esterna deve essere a base di silicati, pertanto nel computo presentato, è stata inserita la voce "A20016.b - Pittura minerale a base di silicato di potassio e farina di quarzo applicabile a pennello su supporto preparato - colorata". Il Comune, in fase istruttoria ha sostituito la suddetta voce, con la seguente "A20015.b - Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato di potassio applicata a pennello in due mani, esclusa preparazione del fondo - colorata". Oltre a questa sostituzione, è stata completamente eliminata la voce inerente la preparazione del supporto "A20006 - Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio", che viene normalmente applicata su supporti nuovi per evitare di dovere dare più di due mani. Se nel primo caso ovverosia la voce proposta nel computo metrico, può essere interpretabile che il fondo sia compreso o no, nel secondo cioè nella lavorazione inserita dal Comune, il sottofondo è espressamente escluso, quindi l'art. "A20006 - Fondo fissante..." , è a mio parere dovuto. Quesito: Il calcolo del contributo, può contenere anche la voce di preparazione del fondo, come inserita nel computo metrico presentato, oppure deve comprendere solo la pittura introdotta dal Comune ponendo a carico dei proprietari la differenza di costo tra quanto necessario e quanto riconosciuto?

RISPOSTA

Premesso che non è compito dell'HD sostituirsi all'istruttoria di merito dell'ufficio tecnico del Comune, in merito esclusivamente alle voci afferenti la tinteggiatura si evidenzia quanto segue. Innanzitutto le voci A20015.b ed A20016.b come da descrizione allegata al quesito non corrispondono a quanto riportato nel prezzario regionale OOPP vigente; inoltre, secondo le definizioni di cui al Prezzario, in nessuno dei due casi è ipotizzabile considerare compresa la complessiva preparazione del fondo (oggetto di valutazioni tecniche quali a titolo esemplificativo: stato di conservazione del supporto/disomogeneità materiche, resa ed aspetto della tinteggiatura da applicarsi); piuttosto la (limitata) differenza di costo delle due voci sopra menzionate è imputabile alle diverse composizioni e prestazioni delle due finiture come descritte nel Prezzario. Per quanto attiene al quesito posto nel ticket, essendo lo stesso riferito al riconoscimento di specifiche lavorazioni inserite a CME, anche alla luce delle considerazioni di cui sopra, si ribadisce quanto in premessa.

4.14 [COSTO DELL'INTERVENTO & Gli allegati alla RCR]

evasa il 09/08/2016 [Professionista]

Buongiorno, chiedo un chiarimento in merito alle assistenze murarie (opere edili) per gli impianti. In particolare chiedo se i costi per le opere edili necessarie per le tracce degli impianti, gli spacchi per l'alloggiamento delle cassette di derivazione elettrica/idraulica, e le relative chiusure, oltre ai ripristini murari di intonaco e pittura, sono da computarsi come voci a parte in percentuale? O sono comprese nelle voci del prezzario regionale ai capitoli XI (per l'impianto elettrico) e IX/X (per gli impianti idraulici)?

RISPOSTA

Alla sezione "Avvertenze Generali" relative al prezzario 2015 è precisato che le voci sono relative alle opere compiute e comprendono, se non diversamente specificato, la fornitura e la posa in opera dell'articolo; in linea generale pertanto un insieme di lavorazioni più complesso come da descrizione del quesito prevede la sua computazione come somma di opere. Per quanto attiene alle voci di costo relative alla installazione di impianti le medesime, da prezzario regionale OOPP2015, escludono l'assistenza muraria, come generalmente esplicitato all'interno delle singole voci. Situazioni più eterogenee sono invece presenti per le fasi di demolizione e rimozione di cui alle voci della sezione B01 del prezzario regionale. Pare utile segnalare che alla sezione B01 del prezzario sono definiti i costi per attività di demolizione nonché di esecuzione di tracce e che, in linea ancor più generale, all'interno delle istanze MUDE è data la possibilità di inserire nel costo dell'intervento *"lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e che non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura"*.

4.15 new [COSTO dell'intervento & Gli allegati alla RCR]

Evasa il 05/07/2017 [Ente Locale]

NEL QUESITO N.524 TEMA 5 CORRRETTA APPLICAZIONE ELENCO PREZZI [NdR raccolta quesiti GdL 4 Sismica] si afferma che nel caso di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE il costo delle prove di rottura c.a. e trazione ferro sono rimborsabili. Nel caso di miglioramento sismico quindi senza demolizione e ricostruzione, su edificio esistente, sono rimborsabili?

RISPOSTA

Si riscontra che non risulta precisamente definita la finalità delle indagini in modo tale da poter, o meno, ricondurre le stesse alle casistiche previste dalle ordinanze commissariali e correlato protocollo d'intesa; ne consegue pertanto la possibilità di chiarimenti solo: (i) in termini generali di corretto inserimento negli importi a contributo in ragione dello scopo delle indagini o (ii) in termini di delucidazione su quanto o meno ricompreso nelle voci di prezzo regionale per ciò che attiene alle forniture di materiali.

In ragione degli esempi riportati all'interno del quesito, pare utile innanzitutto una distinzione tipologica delle prove citate che possono afferire a due differenti "categorie". Si ha infatti una prima "categoria" di indagini esplicitamente richiamate all'interno del decreto n. 53 del 17/01/2014 al pt. 2 di cui si riporta un estratto: *"sono...ricomprese nel costo dell'intervento...le indagini e prelievi per valutare le caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione e le prove di laboratorio connesse oggetto di un piano d'indagini preventivamente concordato tra il geologo ed il progettista strutturale...nei seguenti limiti massimi percentuali:..."*; dalla descrizione pare evidente il riferimento (i) alla caratterizzazione dei fabbricati esistenti, nonché alla (ii) caratterizzazione dei terreni su cui insiste il fabbricato (cfr. NTC2008). Le prove ammesse a contributo su detto capitolo di spesa, propedeutiche alla progettazione dell'intervento stesso (indagini geologiche/geotecniche e/o prove distruttive e non distruttive sulle strutture), si ritiene non rientrino nel novero delle spese a carico dell'impresa; fatto salvo il limite di finanziabilità di detta "categoria" di indagini come sancito dal suddetto decreto l'eventuale eccedenza di spesa pertanto risulta a carico della Committenza.

Una seconda "categoria" di indagini può essere associata agli accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche obbligatorie (o specificatamente previste dal capitolato speciale di appalto) afferenti a strutture/rinforzi posti in opera ex-novo finalizzati all'accettazione dei materiali da parte della DL. Pare pertanto congruente collocare in questo secondo ambito gli oneri per collaudi e prove sia in corso d'opera che conclusivi, eventualmente posti- in termini di spesa - in capo all'Appaltatore ove tra le parti siano stati siglati detti accordi. In caso contrario, non essendovi ulteriori indicazioni nelle Ordinanze Commissariali mutuabili dal Codice dei Contratti, non si evidenzia la possibilità che detta seconda tipologia d'indagini possa costituire ulteriore voce di QE ammissibile a finanziamento, fatta salva la possibilità che, all'interno della voce di prezzo utilizzata per definire la lavorazione, l'onere per i controlli d'accettazione in corso d'opera sia già ricompreso nel costo della fornitura del materiale da porre in opera.

4.16 new [Spese tecniche & varianti in corso d'opera & Subentro di nuova impresa esecutrice dei lavori o di nuovo tecnico]

Evasa il 22/11/2017 [Professionista]

Sono con la presente a richiedere gentilmente se l'importo dei corrispettivi dei tecnici che è stato indicato nell'istanza Mude di assegnazione dei contributi, a seguito di una variazione delle figure professionali incaricate può venire variato dagli stessi professionisti subentranti all'intervento: (i) se nell'istanza sono già stati indicati gli importi delle prestazioni tecniche riferite alle varie figure professionali, (ii) se il professionista cambia, l'importo della prestazione rimane sempre quello indicato dell'istanza o il nuovo professionista può variare l'importo a discapito dell'importo delle prestazioni degli altri professionisti?

RISPOSTA

A livello di inquadramento generale sul tema spese tecniche si segnala quanto segue:

1. Il D.L. 174/2012 art. 11 c. 2 dispone che *"i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione dei lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi...non sono ricompresi tra quelli...del codice dei contratti pubblici...resta ferma l'esigenza che siano assicurati criteri di economicità e trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche"*;

2. Il protocollo fra la regione Emilia-Romagna e gli Ordini Professionali del 5/02/2013 e smi di cui al Decreto CD n. 53 del 17/01/2014, richiama in apertura dell'Allegato A il seguente principio generale *"...tale disposizione stabilisce un limite all'entità del contributo pubblico che può essere riconosciuto per le prestazioni necessarie nello svolgimento dell'attività tecnica prevedibile per ordinari interventi...di edifici colpiti dal sisma ma non anche alla determinazione dell'onorario spettante al professionista, da concordare preventivamente col committente secondo le modalità di legge"*.

Per quanto attiene alle procedure MUDE gli importi indicati all'interno del Q.E. in RCR per i compensi professionali devono rispecchiare quanto preventivamente pattuito tra le parti; sulla base di quanto dichiarato ed a seguito dell'istruttoria dell'Ente Locale, verrà quindi definito l'importo massimo ammesso a contributo per la copertura delle c.d. "spese tecniche"; si confronti a tal proposito quanto chiarito all'interno delle LG V edizione § 12.4.

Per quanto attiene a subentri negli incarichi delle figure tecniche e pertanto alla modalità di erogazione del contributo definito sull'atto di concessione, si rimanda a quanto descritto al §14.6 delle LG (V edizione). Per quanto riguarda la possibilità di variazione degli importi coperti da contributo per "spese tecniche" si rimanda alle puntuali casistiche ammissibili come riepilogate al §9.7.1 delle LG; al proposito si rimanda altresì alla raccolta www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/tavolo-tecnico-congiunto/documenti/raccolta-quesiti-piattaforma-help-desk-mude-gdl-3-201cappalti201d-2013-versione-maggio-2017/view con particolare riferimento ai quesiti 4.3 e 4.6.

Più genericamente invece, nell'ambito delle procedure MUDE, sia in caso di difetto di accordo sui compensi pattuiti e conseguentemente sulle somme da erogare sui vari SAL, sia in caso di sostituzione di alcuni professionisti incaricati, si evidenzia che:

- I. sulla base dei presupposti di cui ai pt. 1 e 2 e quanto disposto dal D.M. 140/2012 relativo ai compensi professionali dell'area tecnica (in vigore dal 23.08.2012 ed applicabile su prestazioni non concluse entro tale data), l'abrogazione della precedente normativa non ha interessato il potere di accertamento della congruità dell'onorario, riservato agli Ordini Professionali (Commissione Parcelle). I Beneficiari del contributo sono tenuti a comunicare formalmente all'Ente Locale gli onorari con quota coperta da contributo per i quali sia stata attivata la contestazione secondo le modalità di legge.

- II. In caso di sostituzione delle figure professionali indicate all'interno della modulistica MUR allegata alla domanda (cfr. art. 4 Ord. 29, 51 e 86/2012), limitatamente agli incarichi non conclusi o prosecuzioni di precedenti, detta modulistica dovrà essere aggiornata e depositata presso L'Ente Locale a cura del proprietario (e/o committente, legale rappresentante) dell'intervento di ricostruzione, adeguatamente corredata dalle revoche di incarico notificate ai professionisti precedentemente incaricati (al fine di contestualizzare temporalmente il subentro). Medesimo iter formale dovrà essere seguito in caso di sostituzione del "professionista accreditato" e conferimento di procura a nuovo tecnico. L'Ente locale prenderà altresì atto della necessità di rivedere i codici IBAN dei soggetti indicati in RCR nei confronti dei quali, a seguito di parere positivo all'istruttoria del SAL, saranno disposti i bonifici bancari dal conto corrente vincolato in riferimento alle prestazioni professionali svolte (cfr. Linee Guida V edizione §14.6).

Nell'ambito delle attività di controllo poste in capo all'Ente Comunale sui lavori soggetti a contributo per la ricostruzione, pare doveroso segnalare l'opportunità di interfacciarsi con gli Ordini e Collegi Professionali ogni qual volta vengano ravvisati comportamenti deontologicamente censurabili, anche al fine della corretta attuazione di quanto richiamato al pt. 1 della presente sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Ove le variazioni di Q.E. sulle spese tecniche caricate in piattaforma, come richiamate nel quesito, non fossero rispondenti ai requisiti della sezione "DICHIARAZIONI DEL PROFESSIONISTA ACCREDITATO" di cui alla PROCURA SPECIALE in RCR, si invita l'Ente Locale ad attivare verifiche e procedimenti connessi di cui al D.P.R 445/2000.

5 Selezione quesiti macro categoria "pagamenti"

5.1 [Cessioni di Credito & Subentro di nuova impresa & Lavori iniziati successivamente all'ord. N.29/2012]

evasa il 11/12/2015 [Ente Locale]

In seguito alla verifica con esito negativo del DURC, è stata sospesa l'autorizzazione al pagamento del SAL I. La proprietà decide di cambiare l'impresa capofila (che ha già svolto il 15% dei lavori) alla luce di un'evidente difficoltà di regolarizzazione del DURC; il tecnico ci comunica che questa impresa farà una cessione di credito e di contratto all'impresa subentrante. Non trovando riscontro nella normativa (all' art. 117 del D.Lgs 163/2006, ripreso nel paragrafo 23.2 delle Linee Guida vigenti, si fa riferimento a cessione di credito da parte delle imprese appaltatrici a favore di banche o soggetti intermediari finanziari...), si chiede se tale procedura sia ammissibile.

RISPOSTA

La cessione del credito è prevista esclusivamente nell'ambito delle modalità previste dalle Linee Guida, al paragrafo 23.2, mentre il cambio impresa, da eseguirsi con le modalità di cui al 14.6 delle linee Guida, si riferisce ad una situazione nella quale non sussistano né motivi ostativi all'ingresso della subentrante (regolarità contributiva, iscrizione white-list e SOA) né motivi ostativi al pagamento dei lavori ultimati dall'impresa uscente "previa verifica da parte del Comune, della regolarità contributiva della stessa", e mira a normare il caso in cui detto cambio avvenga per uno stato di avanzamento lavori diverso dagli scaglioni previsti all'art. 8 delle Ordinanze commissariali 29 51 e 86/2012 e smi.

Stante le limitate informazioni inerenti eventuali anticipi percepiti come SAL 0 da progettisti e/o impresa ed altresì data d'inizio lavori, nel caso il SAL I costituisca il primo atto di liquidazione e l'impresa uscente abbia eseguito il 15% dei lavori come da relazione della DL, detto SAL I potrà essere erogato adempiendo, per la quota parte spettante all'impresa, a quanto descritto al 20.2 delle Linee Guida per la ricostruzione. Si ritiene pertanto che, ai fini del cambio impresa, per la relazione dello stato di consistenza dei lavori ultimati da redigere a cura della DL sia possibile considerare la relazione SAL I redatta dalla medesima figura. Come descritto al 14.6 delle linee guida, "dopo che l'impresa uscente avrà sgomberato il cantiere" il Comune pertanto "si impegnerà a comunicare all'istituto di credito i dati relativi alla nuova impresa per i pagamenti dei successivi SAL".

5.2 [Cessioni di Credito]

evasa il 12/12/2016 [Professionista]

In riferimento al ticket in oggetto vorrei precisare che la necessità di pagare direttamente la società che ha realizzato i lavori e non il consorzio che ha avuto solo un ruolo formale, sta nel fatto che lo stesso consorzio ha gravi problemi di bilancio, ed il pagamento al consorzio significherebbe mettere in gravi condizioni la filiera di chi ha realizzato i lavori. Visto che i soggetti sono tutti concordi nel aver sottoscritto questo atto di cessione del credito pro-soluto.

RISPOSTA

Pur prendendo atto della situazione rappresentata, si evidenzia come la titolarità del contratto di appalto, nel caso di specie in capo a **xyz** CONSORZIO (confermata altresì dagli allegati al ticket --- connesso al presente ticket nonché ivi richiamato), non può e non viene modificata dal successivo atto di assegnazione dei lavori a favore di un'impresa consorziata. Pertanto si conferma che l'unica forma di cessione di credito con effetti nell'ambito dell'erogazione del contributo MUDE è quella tra i soggetti richiamati al §23.2: sono consentite le cessioni di credito da parte delle imprese appaltatrici a favore di banche o soggetti intermediari finanziari il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

5.3 [Erogazione in base all'avanzamento dei lavori]

evasa il 6/12/2016 [Ente Locale]

Buongiorno,

Abbiamo ricevuto in codesto comune una pratica di fine lavori MUDE di un condominio per il ripristino dell'agibilità a seguito dei danni causati dal sisma. L'istruttoria si è ormai conclusa da tempo con esito favorevole e saremmo pronti per rilasciare il saldo finale. La pratica, però, è bloccata in quanto l'impresa esecutrice è in concordato fallimentare, pertanto sprovvista di regolarità contributiva. Si chiede (in attesa di chiarire la situazione in merito all'importo lavori dell'impresa) se sia possibile saldare il conto almeno per la parte concernente le spese tecniche di soggetti estranei alla situazione della suddetta impresa, in modo tale da non dover far attendere tempi lunghi necessari per individuare chi sarà il soggetto incaricato di gestire il credito riferito ai lavori effettuati.

Integrazione al quesito:

Relativamente al ticket in oggetto formulato, si ritiene che la risposta al quesito non sia pertinente in quanto il quesito proposto, pur facendo riferimento ad una impresa in concordato fallimentare, procedura diversa dalla rateizzazione del debito, chiede se vi è la possibilità di pagare le altre figure professionali ed in che modalità. A seguito del fallimento dell'impresa esecutrice dei lavori il pagamento all'impresa stessa può avvenire esclusivamente dietro nomina di un curatore fallimentare che deve stabilire l'ammontare dei debiti/crediti e realizzare un piano di recupero/pagamenti con una procedura che prevede tempistiche particolari e diverse da quelle del MUDE, prolungando ingiustamente i termini di scadenza per i pagamenti dei tecnici ed altre figure professionali interessate al procedimento stesso ma estranee all'impresa. La presente richiesta è se esiste la possibilità, ed a risposta affermativa con quale modalità procedere, di effettuare il pagamento degli altri tecnici e figure professionali estranee all'impresa esecutrice dei lavori, quali Progettisti, Direzione Lavori, Geologo etc..., mantenendo in sospeso il pagamento della ditta esecutrice dei lavori, che sarà effettuato in un secondo momento a seguito di comunicazioni da parte del curatore fallimentare.

RISPOSTA

L'art. 8 delle Ordinanze Commissariali 29-51-86 del 2012 "Erogazione del contributo", al primo comma, dispone che *"Il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti che hanno curato la progettazione, la direzione lavori, il collaudo ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progetto e di esecuzione secondo le percentuali risultanti dal computo metrico"* mentre il paragrafo 14 delle Linee Guida, prevede che *"Il contributo è erogato dalla banca sulla base delle disposizioni di pagamento ricevute dal Comune con chiara evidenza dei codici IBAN e relative intestazioni cui devono essere destinati i bonifici. Il punto 3 dello stesso paragrafo prevede quindi espressamente i professionisti che hanno curato la progettazione (progettista delle strutture, progettista degli impianti elettrici, progettista degli impianti termici), la direzione lavori, il collaudo ed il coordinamento del progetto in materia di sicurezza (coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione), certificatore energetico, geologo.*

Nel caso specifico le vicende societarie dell'impresa affidataria/esecutrice dei lavori non ostano al pagamento dei professionisti suddetti. L'Ente Comunale dovrà quindi applicare il paragrafo 14 delle Linee Guida ovvero dare *"disposizioni di pagamento all'Istituto di credito"* che si sostanziano nell'inviare il parere favorevole a porre in essere i soli pagamenti spettanti ai professionisti secondo quanto stabilito nell'ordinanza di concessione specificando IBAN e relativi intestatari. Nella motivazione dell'atto nulla vieta all'Ente Comunale di specificare di non porre in essere il pagamento a favore dell'impresa.

5.4 [Erogazioni in base all'avanzamento dei lavori & CONTRATTO D'APPALTO]

evasa il 14/12/2016 [Ente Locale]

Buongiorno, con la presente siamo a richiedere la procedura corretta da adottare nel caso di seguito riportato: trattasi di edificio rurale strumentale per il quale è stato concesso ed in parte è stato erogato il contributo. In merito a questa pratica siamo stati contattati dalla procura perché il cantiere è stato inserito all'interno di un'indagine molto più ampia relativa alla fornitura di c.a. depotenziato. L'impresa capofila (quella che dovrebbe essere pagata a SAL e che in seguito all'erogazione dovrebbe pagare la ditta fornitrice del c.a. Depotenziato -ditta indagata-) NON è oggetto di indagine. E' possibile procedere al pagamento dell'INTERO importo del SAL all'impresa capofila? Cordiali saluti

RISPOSTA

In riferimento al quesito posto si richiama quanto illustrato al Paragrafo 21.2 delle Linee Guida (V edizione) e pertanto se l'impresa appaltatrice alla presentazione della domanda di pagamento del SAL risulta in regola con le disposizioni della normativa antimafia a carattere liberatorio nonché con le previsioni in materia di regolarità contributiva, nulla osta all'erogazione del corrispettivo per i lavori effettuati; diversamente qualora, anche in relazione a quanto segnalato dalla Procura della Repubblica, il Comune riscontri evidenti operati dell'impresa in contrasto con le clausole contrattuali obbligatorie definite dall'ordinanza 119/2013 (con particolare riferimento per il caso in esame ai rapporti con i fornitori) l'Ente locale dovrà agire secondo quanto previsto dalle Ordinanze Commissariali e LG.

La presente risposta, si intende, prescinde da altre valutazioni di ambito tecnico-economico in relazione alla corrispondenza tra quanto progettato e quanto realizzato.

5.5 [Individuazione dell'impresa & Erogazioni in base all'avanzamento dei lavori]

evasa il 28/12/2016 [Ente Locale]

Buongiorno, relativamente a una richiesta di SAL 70%, ci è stato fornito il contratto di appalto, subappalto e sub-subappalto:

- Impresa affidataria **xyz** - Impresa subappaltatrice **abc**

- Impresa sub-subappaltatrice **k**

L'impresa **xyz** ha effettuato un ribasso sui prezzi del computo metrico, redatto ai sensi dell'ordinanza 51, del 19%. L'impresa **xyz** pare che abbia subappaltato alla **abc** le lavorazioni dell'elenco prezzi allegato avente un ribasso del 30% dei prezzi unitari del CME ammesso a contributo, ma da contratto risulta che il ribasso sia lo 0%. L'impresa **abc** ha a sua volta subappaltato a **k** i lavori in economia e a un prezzo orario di 20€. Viste le numerose incongruenze nei documenti forniti, chiediamo, avendo l'impresa già ultimato i lavori, come procedere per la liquidazione.

RISPOSTA

In linea generale, per quanto attiene all'ammissibilità del ricorso al sub-appalto di sub-appalto, si rileva che il paragrafo 23.1 delle Linee Guida prevede espressamente che i rapporti tra imprese appaltatrici ed imprese subappaltatrici siano regolati a norma del codice civile, così come i rapporti tra beneficiario e impresa appaltatrice. Pertanto nessuna norma vieta il sub-appalto di sub-appalto. E' chiaro che nel porre in essere tali operazioni commerciali debba tenersi in considerazione il rispetto dei limiti di varia natura imposti: durc, white list, importo massimo subappaltabile (ove previsto in contratto o secondo novità introdotte dall'Ordinanza 51/2015), massimo ribasso sul prezzo delle lavorazioni in sub-appalto pari al 20% - sul totale dei passaggi -, tracciabilità finanziaria, autorizzazione necessaria del beneficiario del contributo, etc; nonché delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei cantieri e somministrazione di lavoro.

Si sottolinea comunque che non è compito dell'HD MUDE sostituirsi alle istruttorie di merito delle singole pratiche MUDE in capo ai Comuni e si ricorda altresì che l'HD MUDE fornisce supporto per quanto riguarda le previsioni di cui alle Ordinanze Commissariali e collegate Linee Guida, non potendo evidentemente esprimersi sulla modalità con cui i Comuni eseguono controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella modulistica MUDE (RCR e SAL) ai sensi del DPR 445/2000, al quale pare ricondursi il caso in esame, né tantomeno sulla documentazione che più idoneamente consente di attuare detti controlli.

5.6 [Termini per ultimare i lavori & Subentro di nuova impresa esecutrice dei lavori]

evasa il 09/03/2017 [Professionista]

Salve, in merito a un intervento edilizio su residenza ammesso a contributo, a causa di difficoltà di vario tipo da parte di impresa capofila a cui sono stati assegnati si sta prospettando il rischio di non rispettare le scadenze (24 mesi + 12) indicate dalle ordinanze per non perdere il contributo. Ho già contattato il comune di ---, che gentilmente ci ha già fornito alcune risposte; solo in alcuni casi non è riuscito ad essere esaustivo non avendo avuto esperienze a riguardo. Per meglio farvi comprendere il senso delle domande, estendo i quesiti per mettere a fuoco l'intero contesto in cui esse sono da inserire e il procedimento complessivo a cui potrei dover far fronte. Sono quindi a chiedere i seguenti chiarimenti:

1) art. 7 c. 3 di ordinanza 51 segnala che nei casi in cui vi sono motivati provvedimenti di autorità competenti, è possibile sospendere il tempo del. Cosa si intende per "autorità competenti"?

1.1) Ad esempio, in caso di neve o freddo intenso incompatibile con lavori, la sospensione dei lavori richiesta da DL è inclusa tra quanto ammesso dal citato c.3?

1.2) Ma soprattutto, nel caso che i lavori dovessero essere sospesi per difficoltà economiche dell'impresa, o perchè si avvia la procedura di rescissione di contratto, ciò rientra tra motivate ragioni per una sospensione? In caso affermativo, che "autorità competente" dovrebbe certificarlo?

2) nel caso che si giunga alla rescissione del contratto con impresa capofila A, ma emerga che tale impresa, dopo aver ricevuto il SAL 1, non abbia provveduto a pagare i suoi subappaltatori C, una volta che l'impresa A è sostituita dall'impresa B e quest'ultima faccia domanda di SAL2, l'impresa B deve farsi carico del credito vantato dai subappaltatori C per i loro lavori eseguiti ma non pagati da impresa A nell'ambito del SAL1?

3) art. 7 c. 4 di ordinanza 51 segnala che in caso di mancato completamento dei lavori entro i termini (24 mesi + 12 mesi + 60 gg), si provvederà a revoca di contributo.

3.1) per revoca di contributo si intende che non sarà erogato il contributo ancora non pagato?

3.2) nel caso sia da restituire anche il contributo già erogato, la regione su chi si rivale? Su committenza o sui singoli che hanno ricevuto direttamente il contributo (ovvero impresa, professionisti, etc.)

RISPOSTA

Pur non essendo esplicitato si ritiene ci si riferisca ad un immobile con L.O. E0, diversamente si vedano i termini di ultimazione lavori come riepilogati al § 6.6 delle LG per la ricostruzione (V edizione). Si rimanda a detto paragrafo anche per un chiarimento di ordine generale in tema di "durata dei lavori" in quanto si evince, nello stesso, una distinzione tra:

1. proroga concessa dal Comune per giustificati motivi (massimo 12 mesi),
2. calcolo della data di fine lavori che, oltre alla proroga concessa di cui al punto precedente, può tener conto di ulteriori periodi di "sospensione dei lavori per motivati provvedimenti delle autorità competenti al rilascio di permessi, autorizzazioni, licenze, ecc.",

3. revoca del contributo concesso al beneficiario che *“...può intervenire solo dopo che il comune abbia diffidato...ad eseguire...entro un periodo non superiore a 60 giorni”*.

La disciplina di cui al pt. 1 risulta qualitativamente allineata alle previsioni dell'art. 15 D.P.R. 380/2001 secondo cui il provvedimento esplicito di proroga da parte del Comune può essere emanato sia per (i) *“fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso”*, sia (ii) *“per difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio lavori”*.

La sospensione dei lavori a fronte di avverse condizioni metereologiche come da richiesta della DL si ritiene possa ricadere fattispecie (ii), con possibilità da parte del Comune di concedere la proroga secondo quanto richiamato al pt. 1. Il periodo di sospensione derivante dai tempi tecnici di sostituzione dell'impresa a causa di accertato e immotivato mancato rispetto delle dichiarazioni del legale rappresentate dell'impresa (cfr. Ord. 40/2015, art. 1), od altresì legato alla sospensione di efficacia del titolo abilitativo nei casi di cui all'art. 90, comma 10 del D.lgs 81/2008 (cfr. Interpello n°1/2016 della Commissione per gli interpelli del MLPS), si ritiene possa più verosimilmente ricadere nel computo del periodo temporale di cui al pt. 2, fermo restando che nel provvedimento emanato dal Comune, in virtù delle violazioni accertate, dovrebbe essere indicato un termine massimo entro il quale provvedere alla sostituzione dell'impresa.

Ove per le tempistiche di avanzamento dei lavori, in relazione al termine previsto per gli stessi, si configuri la possibilità a procedere e quindi sostituire l'impresa, si ricorda che il Paragrafo 14.6 LG, pur disponendo che il Direttore dei Lavori è chiamato ad emettere uno stato di avanzamento lavori *“corrispondente allo stato di fatto al momento della sostituzione per il pagamento all'impresa uscente della quota parte dei lavori ultimati”*, *“il pagamento potrà avvenire al primo SAL utile [...]”*. In tal caso l'Ente dovrà *“comunicare all'Istituto di credito la quota parte di contributo che...dovrà erogare all'impresa esecutrice uscente”* nonché *“i dati relativi alla nuova impresa esecutrice [...]”*. In riferimento all'erogazione delle somme spettanti all'impresa subentrante si applicano le ordinarie disposizioni previste dalle Ordinanze.

In riferimento a fornitori e subappaltatori si rammenta che non è possibile in nessun caso erogare contributo o parti di esso a tali soggetti in quanto creditori dell'impresa loro committente.

La revoca agisce verso il beneficiario/i del contributo e si riferisce sia alla revoca del provvedimento di concessione sia alla totale restituzione di quanto già percepito.

Ricordando che l'istruttoria per la concessione ed erogazione delle RCR è di competenza comunale si invita alla condivisione e approfondimento del caso specifico con gli uffici competenti per territorio, che risultano altresì quali unici interlocutori per ciò che attiene alle questioni relative alle tempistiche lavori evidenziate nel ticket.

5.7 [Anticipi all'impresa e pagamenti delle spese tecniche di progettazione]

evasa il 13/03/2017 [Ente Locale]

Buongiorno, si chiede come procedere alla riscossione della polizza fidejussoria che l'impresa titolare della pratica Mude ha stipulato per poter usufruire dell'anticipo mediante SAL ZERO.

Ad oggi, l'impresa ha incassato SAL 0 – SAL 15 – SAL 40 – SAL 70 per un totale di --- mila euro mentre i lavori contabilizzati sono 720 mila euro. L'impresa avendo usufruito dell'anticipo SAL 0 ha *“in tasca”* --- mila euro in più, a lei non più dovuti in quanto non sono state eseguite opere per questo importo. Tra il sal 70% e il finale si è reso necessario un cambio impresa a causa di problemi interni all'azienda, la nuova impresa entrante effettuerà il 30 % di lavorazioni rimanenti e quelle non effettuate dall'impresa uscente di importo pari ai citati --- mila euro.

Da colloquio telefonico è emerso che sarà la Struttura Tecnica della Regione Emilia Romagna ad incassare la polizza. Si chiede quindi quali siano le modalità operative con le quali, dopo aver provveduto alla riscossione della polizza fidejussoria, sarà erogato l'importo di ---mila euro alla nuova impresa entrante

RISPOSTA

Come illustrato al § 14.3 delle linee guida *“Qualora vi fosse la necessità di procedere all'escussione il Comune provvederà prima a contattare l'impresa per recuperare direttamente la somma, qualora l'impresa si rifiutasse o fosse impossibilitata il Comune invierà apposita comunicazione al Commissario.... Le somme saranno incassate direttamente dal Commissario a valere sulla contabilità speciale ad esso intestata. Quando il beneficiario avrà individuato la nuova impresa che dovrà eseguire i lavori l'importo pari all'anticipo sarà erogato direttamente alla nuova impresa dal commissario a seguito del ricevimento da parte del comune della nuova ordinanza di concessione del contributo e della documentazione relativa al primo SAL utile.”*

Occorre specificare che finché il Commissario non avrà comunicato al Comune l'avvenuto incasso delle somme da parte della Banca/Assicurazione/società finanziaria non potrà approvare e liquidare il SAL successivo. Quando il Commissario accerterà in entrata le somme autorizzerà il Comune all'emissione del SAL e comunicherà le modalità di erogazione del contributo alla nuova impresa.

5.8 **new** [Anticipi all'impresa e pagamenti delle spese tecniche di progettazione]

Evasa il 22/11/2017 [Professionista]

Nel caso la ditta esecutrice voglia recedere dalla fidejussione attivata per il SAL 0, è possibile compensare il valore dell'anticipazione anziché nel SAL finale, nel SAL intermedio? Ulteriore precisazione: si chiede lo svincolo della polizza fidejussoria antecedente la fine lavori ma contestualmente alla presentazione del Sal.

RISPOSTA

In ragione di quanto previsto all'interno dello schema di polizza fideiussoria all'art.8 c.2, come riportata anche nel contratto allegato: *"la garanzia verrà svincolata solo qualora, ad insindacabile giudizio del "Commissario", non si configurino al momento dello svincolo ipotesi di revoca anche parziale del contributo e qualora il beneficiario...dimostrerà, all'atto di erogazione degli stati di avanzamento lavori, di aver sostenuto una spesa pari almeno all'ammontare dell'anticipo erogato"*; si ritiene non in contrasto con quanto previsto all'interno della polizza la fattispecie per cui:

- I. la DL rendiconti lavori, a SAL intermedio, per importi pari almeno alla percentuale prevista dall'art. 8 delle ordinanze per il SAL stesso (importo SAL comunque non inferiore all'anticipo);
- II. l'importo del SAL in cui avviene lo svincolo venga rimodulato in modo tale da recuperare le somme già versate a titolo di anticipo;
- III. vengano eseguiti da parte dell'Ente Comunale, come previsto dall'ordinanza 71/2014, i necessari controlli in cantiere sulla corretta esecuzione dei lavori (congruità di quanto eseguito rispetto sia al progetto sia a quanto rendicontato); l'esito positivo di dette verifiche propedeutiche all'eventuale svincolo, da comunicare a cura del Comune al Commissario Delegato, tiene luogo di quanto previsto a fine lavori dalle LG §14.3 (V edizione).

Ricordando che l'istruttoria per la concessione ed erogazione delle RCR è di competenza comunale si invita alla condivisione e approfondimento del caso specifico con gli uffici competenti per territorio.

6 Selezione quesiti macro categoria "Temi Trasversali"

6.1 new [CONTRATTO D'APPALTO & Ordinanza 32 & Incompatibilità tra titolare di impresa appaltatrice e progettista o direttore dei lavori]

Evasa il 31/10/2017 [Professionista]

Come anticipato telefonicamente, avremmo la necessità di capire come verrà gestita l'erogazione del contributo nel presente caso: stiamo operando con ordinanza 32/2014 con impresa che compra da privato e pertanto nella rcr si ha coincidenza tra "beneficiario" e impresa "esecutrice". Quando presenteremo i vari sal come dovrà comportarsi l'impresa? basterà la contabilità tecnica per ricevere il pagamento dello stato avanzamento lavori o dovrà predisporre una fattura a sé stessa "beneficiario"? Il commercialista dell'impresa ci ha fatto presente che sarebbe problematico gestire un'autofattura ...normalmente l'impresa che costruisce per sé apre un fascicolo "cantiere" in cui vanno a confluire tutte le spese per acquisti materiali e manodopera con iva 22% e solo alla futura vendita dell'immobile entra un utile che va a scomputo iva nella percentuale di legge che cambia a seconda delle condizioni...ad esempio 4% prima casa). Diverso il caso di impresa esecutrice conto terzi, che espone un'iva che nel caso in oggetto sarebbe un 10%.

RISPOSTA

Stante l'assenza di specifiche nel ticket allegato si ipotizza che, in accordo con le disposizioni di cui all'allegato A Ordinanza 32/2014 art. 4 e Ordinanza 15/2015 art. 9, risulti la piena corrispondenza tra soggetto che ha acquistato e soggetto beneficiario del contributo; ne consegue che, ove trattasi di acquisti da parte di soggetti di cui al punto b) "imprese di costruzione e loro consorzi..." (Ordinanza 32/2014 art. 4 comma 1), la medesima impresa sia in possesso, come beneficiario, dei requisiti di cui al comma 3. Diversamente, in caso si configuri un acquisto da parte di soggetti di cui al pt. c) del medesimo articolo, si rimanda alle precisazioni di cui all'art. 7 ordinanza 51/2015 e quanto commentato § 2.2 delle LG (V edizione).

Fermo restando quanto appena esposto, si rileva che al momento non risultano fornite, per gli interventi di cui all'ordinanza 32/2014:

- né diverse indicazioni rispetto ai criteri sottesi dalle Ordinanze 29, 51 e 86/2012 (*"individuare la soluzione più vantaggiosa dal punto di vista sia tecnico che economico...importanza che riveste il ribasso economico"* cfr. LG)
- né specifiche eccezioni, anche nel caso di acquisto da parte di impresa di costruzioni, sia (i) ai requisiti SOA per le imprese affidatarie dei lavori (per le pratiche depositate dopo il 01/07/2016 cfr. ord. 51/2015), sia (ii) alle direttive di cui alla circolare esplicativa dell'Agenzia regionale per la Ricostruzione – Sisma 2012 [<http://assistentamude.sisma2012.it/knowledgebase.php?article=2485>].

In una situazione come sopra ipotizzata e riepilogata non si riscontra la necessità per l'impresa di costruzioni "beneficiaria del contributo" di sottoscrivere verso sé stessa un contratto per l'affidamento dei lavori; questo anche in ragione del fatto che il costo dei lavori risulta già attestato dal computo-metrico allegato alla domanda *"al netto del ribasso offerto nel caso l'impresa abbia presentato una proposta economica migliorativa"*. Medesimo discorso per le fatture relative ai lavori oggetto di RCR, elemento di norma necessario nelle istanze MUDE affinché possano essere disposti bonifici dal "conto corrente beneficiario" verso il ruolo "impresa affidataria"; in riferimento a quest'ultimo aspetto si rimanda a quanto precisato all'interno della convenzione abi-cdp del 17/10/2012 e smi in tema di "richieste utilizzo beneficiario" e documenti giustificativi di spesa. In questo caso il "beneficiario" del contributo in qualità di "impresa affidataria" riceve un contributo (quota parte relativa ai lavori) per la ricostruzione a fronte dei costi direttamente sostenuti per l'esecuzione dell'intervento (per gli aspetti IVA si rimanda ad un confronto con il fiscalista di riferimento, esulando detta attività dai compiti dell'HD mude). L'avanzamento lavori sarà comunque da rendicontarsi dalla DL scelta tra soggetti non incompatibili e l'erogazione avverrà comunque nel rispetto dei seguenti presupposti da riferirsi "all'impresa beneficiaria del contributo": (i) esito positivo del controllo di regolarità contributivi ed (ii) in presenza di informazione antimafia liberatoria (cfr. art. 91 D.lgs 159/2011).

Ricordando che l'istruttoria per la concessione ed erogazione delle RCR è di competenza comunale si invita alla condivisione e approfondimento del caso specifico con gli uffici competenti per territorio.

6.2 new [Ordinanza 32 & erogazioni in base all'avanzamento dei lavori & Documentazione a consuntivo]

Evasa il 22/11/2017 [Ente Locale]

Il punto b) della Tabella di cui all'art. 10 dell'allegato dell'Ordinanza 32/2014, per la determinazione del prezzo di vendita una volta terminato il periodo di locazione, riporta: "Costo dell'intervento così come definito nelle ordinanze n. 29, 51 e 86/2012 e smi". Si chiede se è corretto definire tale costo come da art. 3 comma 2 delle Ord. 29, 51, 86/2012 e ss.mm.ii. "il costo dell'intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base dell'Elenco dei prezzi (...), al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile." Confrontandoci con altri colleghi ci hanno detto che utilizzano il Costo Convenzionale, ci chiedevamo se fosse una corretta interpretazione di "costo dell'intervento così come definito nelle ordinanze n. 29, 51 e 86/2012 e smi". A nostro avviso dovremmo considerare non tanto il costo convenzionale con i vari incrementi del caso, ma il costo dell'intervento complessivo, comprensivo delle opere eventualmente non ammissibili da istruttoria ma comunque previste dal progettista. Troviamo giusto che anche queste, che devono essere inserite a computo, vengano prese in considerazione nella futura vendita. La norma non dà una definizione precisa di "costo dell'intervento", o meglio, definendo le Ordinanze commissariali quali lavorazioni il costo dell'intervento comprende e quali no a seconda dei diversi livelli operativi, sembra già associare a "costo dell'intervento" un "contributo", o comunque un importo istruttorio che non riflette la totalità dell'intervento che si va a eseguire.

RISPOSTA

Pare opportuno un riepilogo di alcuni passaggi essenziali della disciplina dell'Ordinanza 32/2014 e suo coordinamento con quanto previsto dalle ordinanze 29, 51 ed 86/2012.

- I. art. 9 Ord. 119/2013: *"per favorire il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici è ammesso il finanziamento degli edifici aventi destinazione abitativa, produttiva o mista, che i proprietari vendono...ad imprese...che si impegnano a recuperarli confermandone la destinazione d'uso o per destinarli ad uso compatibile con la pianificazione..."*;
- II. art. 1 Ord 32/2014 c.2: *"il prezzo di acquisto...insieme al costo del recupero costituisce un fattore determinante per stabilire il canone di locazione ed il prezzo della vendita"* (più declinazioni specifiche per acquisto singola UI di cui art. 1 comma 3);
- III. art. 9 ordinanza 15/2015 c. 3d): *"le abitazioni e le unità produttive da realizzare con l'intervento di recupero, di numero anche superiore a quello preesistente, destinate alle stesse finalità di cui all'ordinanza n. 32 e gestite con modalità regolate dalla convenzione comunale"*;
- IV. art. 9 ordinanza 15/2015 c. 6: *"l'acquisto ed il conseguente recupero può riguardare...anche singole unità immobiliari destinate ad abitazione...in tal caso l'acquirente si impegna a recuperare l'abitazione secondo il progetto predisposto dal condominio"* (cfr. art. 1 c.3 Ord. 32/2014: *"anche singole unità...destinazione...abitativa...ricomprese...edifici comunque interessati da interventi di recupero conseguenti ai danni causati dal sisma"*);
- V. art. 3 ordinanze 29, 51 e 86/2012: *"IL COSTO AMMISSIBILE è pari al minore importo tra: il COSTO DELL'INTERVENTO, così come risulta da computo metrico-estimativo...l'importo ottenuto...COSTO CONVENZIONALE..."*
 - a) LG per la ricostruzione V edizione §8: *"l'intervento da progettare ha quindi lo scopo di ripristinare le condizioni di agibilità dell'edificio danneggiato migliorandone considerevolmente la sicurezza antisismica e, nel contempo, assicurarne l'agibilità ai fini igienico-sanitari ed adeguarne il livello di finitura e la dotazione impiantistica ai requisiti per edifici di media qualità più diffusi nel territorio di pertinenza e rappresentativi della tipologia ricorrente, aventi la stessa destinazione d'uso."*
 - b) RESOCONTO TTC Ottobre 2016 [<http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/tavolo-tecnico-congiunto/resoconti-degli-incontri/2016/resoconto-tavolo-tecnico-congiunto-ottobre-2016/view>]: *"per quanto attiene agli interventi di cui all'Ordinanza 32/2014...Si ribadisce che il principio ispiratore dell'Ordinanza sia quello di recuperare il centro storico e in quell'ottica sono consentite ri-funzionalizzazioni degli spazi, nei limiti del costo convenzionale definito mediante il livello operativo ante-sisma."*
- VI. art. 3 ord. 32: definizione del CONTRIBUTO come PERCENTUALE del COSTO AMMISSIBILE.

Considerate le finalità di cui al pt. I, quanto richiamato al pt. II, nonché quanto riportato al pt. V.a), non risulta l'evidenza che lavorazioni non in linea con i principi delle Ordinanze possano essere ricomprese nella quantificazione del "costo di recupero" per le valutazioni in capo all'Ente Locale finalizzate alla determinazione del prezzo di vendita stabilito nella convenzione. In tal senso pertanto il costo dell'intervento (costo di recupero) sarà da valutarsi come risultato di quanto disposto all'art. 5 delle ordinanze 29, 51 ed 86/2012 (*"Il Comune...verifica l'ammissibilità a finanziamento dell'intervento"*), in cui le OPERE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO sono definite tenendo conto delle specificità degli interventi ammissibili a Ordinanza 32/2014 come richiamate ai pt. III / IV.

Si noti come, sia in ragione del tetto massimo rappresentato dal COSTO CONVENZIONALE di cui al pt. V per la definizione del COSTO AMMISSIBILE, sia in ragione della percentuale di CONTRIBUTO (anche inferiore al 100%) sul COSTO AMMISSIBILE, possa di fatto accadere che quota parte di OPERE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO non trovino completa copertura con il contributo; non si riscontra comunque che detta fattispecie influisca sulle valutazioni di cui all'art. 9 c.2 ord. 32/2014, al più si evidenzia la facoltà per il Comune di adottare criteri per la determinazione del prezzo di vendita che tengano conto del contributo erogato a copertura dei costi.

Pare utile ricordare inoltre, ad ogni buon fine, le modifiche all'ordinanza 32/2014 introdotte dall'Ordinanza 19 del 4 agosto 2017, fermo restando anche quanto precisato all'interno della convenzione abi-cdp del 17/10/2012 e smi in tema di "richieste utilizzo beneficiario" e documenti giustificativi di spesa.

6.3 new [CONTRIBUTO CONCEDIBILE & COSTO dell'INTERVENTO]

Evasa il 22/11/2017 [Professionista]

Trattasi della determinazione del costo convenzionale di un fabbricato rurale ad uso agricolo, la cui istanza è stata presentata in riferimento all'ordinanza 86/2012. L'azienda agricola ha in un primo momento presentato la RCR dichiarando IVA non detraibile, oggi in fase di integrazione devo apportare la modifica dichiarando che l'IVA è detraibile, non rappresenta un costo in quanto l'Azienda agricola è nel regime fiscale IVA da IVA.

A questo punto i quesiti sono i seguenti:

- 1) nel calcolo del costo convenzionale devo comunque aggiungere la maggiorazione del 10% derivante dall'IVA? o siccome è un costo a carico del proprietario/richiedente non devo applicare tale maggiorazione?
- 2) il calcolo relativo alle spese tecniche (10% del costo dell'intervento) è comunque comprensivo di cassa e di IVA o solo di cassa? (quindi IVA a carico committente o da detrarre dal costo convenzionale)
- 3) nel modello della richiesta di contributo l'unico punto dove si parla di IVA è il capitolo delle "Condizioni Particolari" dove è possibile flaggare "IVA per lavori su finiture interne detraibile. pertanto nel caso in oggetto dove devo l'azienda agricola è in regime IVA da IVA, la sola IVA detraibile è relativa alle finiture? L'IVA detraibile è relativa all'intero costo dell'intervento?

RISPOSTA

Tenuto conto di quanto sinteticamente riportato nel quesito si evidenziano i seguenti passaggi delle LG (in riferimento alle domande 1 e 3) per la ricostruzione in parallelo ai contenuti della modulistica RCR (in riferimento per semplicità al Fac-simile modulo RCR UNICO 2016 aggiornato al 15-11-2016 scaricabile al sito www.mude.piemonte.it/site/doc-guide-comuni-emilia).

Al paragrafo §12 delle LG per la ricostruzione (V edizione), nella sezione intitolata "Determinazione dell'IVA" è chiarito che: "L'IVA è una tassa calcolata attraverso una aliquota variabile in funzione della categoria merceologica del bene o servizio ceduto ed eventuali condizioni particolari di venditore ed acquirente. Essendo il "costo convenzionale" previsto nelle ordinanze un modo per calcolare un CONTRIBUTO e non un bene o servizio, tale voce non è tra quelle censite dall'Agenzia delle Entrate nell'elenco delle aliquote IVA del DPR 633/1972. Per questa ragione, convenzionalmente, viene applicata allo stesso "costo convenzionale" l'aliquota IVA prevista per "prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria" in Tabella A punto 127-duodeces del DPR 633/1972, cioè il 10%. Resta inteso che l'IVA da applicare al COSTO dell'INTERVENTO è quella invece prevista dalle vigenti leggi in materia".

Il COSTO DELL'INTERVENTO, così come definito dall'art. 3 delle Ordinanze 29,51 e 86/2012, viene riepilogato all'interno del "quadro economico" di cui al quadro B del modulo RCR nel quale il titolare della richiesta di contributo per le parti comuni fornisce al quadro E1 una dichiarazione sulla possibilità di detrarre l'iva, così come i beneficiari del contributo per "finiture interne" alle UI forniscono al quadro D1 medesima dichiarazione sulla possibilità di detrarre l'IVA sugli importi correlati a dette opere.

Ove il beneficiario avesse dubbi in merito al regime IVA quindi su quanto dichiarare come beneficiario (inquadabile tra quelli riepilogati al §2 delle LG per la ricostruzione V edizione, oltre alle specifiche di cui ai § 6.1.4 e 6.1.5 delle medesime LG per l'ambito agricolo) si evidenzia che la situazione non potrà che essere verificata ponendo adeguato quesito all'Agenzia delle Entrate.

Per quanto concerne il quesito n.2 nel quadro economico deve essere indicato quanto pattuito col committente, la successiva quota coperta da contributo segue le previsioni del decreto 53/2014 (protocollo fra regione Emilia Romagna e gli ordini professionali) analogamente a quanto evidenziato nel paragrafo precedente per il regime IVA della fatturazione l' help Desk non fornisce supporto su argomenti di natura fiscale.

REPLICA

Dalla lettura delle risposte non trovo riscontro al quesito di cui al punto 1. Non riesco a capire se in fase di calcolo del costo convenzionale, nel caso specifico in cui l'IVA sarà detraibile occorre moltiplicare la superficie di riferimento per il costo al metro quadro, aggiungendo successivamente maggiorazioni eventuali e ancora maggiorazione finale del 10% (che sarebbe quella relativa all'IVA).

RISPOSTA

Si ribadisce innanzitutto quanto già indicato in data 26/10/2017, in merito alla prioritaria necessità di verifica del regime iva del soggetto beneficiario.

In secondo luogo si osserva che la determinazione "dell'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale...per la superficie complessiva..." di cui all'art. 3 c.2 delle ordinanze 29, 51 ed 86/2012 e smi risulta tra le attività in capo all'Ente Locale per la "determinazione del contributo concedibile" (fatti salvi i dati di input necessari come da RCR). Ad ogni modo al suddetto articolo 3 c.2 è precisato che al "costo convenzionale...va aggiunta l'iva se non recuperabile", disposizione tale da consentire un congruo confronto con il "costo dell'intervento" di cui al medesimo articolo e comma per la definizione quindi del "costo ammissibile a contributo".

6.4 new [AIUTI di STATO]

Evasa il 23/03/2018 [Ente Locale]

Trattasi di RCR relativa ad un edificio NON formalmente costituito in condominio di proprietà MISTA (persone fisiche e persone giuridiche). Il contributo non è ancora stato concesso essendo la RCR in fase di istruttoria. L'edificio è costituito da 7 unità immobiliari: 4 sono adibite ad abitazione per i proprietari o per gli affittuari; 1 produttiva di proprietà di una società in accomandita semplice, che si occupa della gestione e dell'affitto di immobili, affittata ad uno studio di servizi assicurativi; 1 produttiva di proprietà di persone fisiche affittata ad uno dei proprietari il quale ci svolgeva l'attività di autofficina; 1 adibita ad uffici di proprietà di persona fisica e affittata ad una società. Tenuto conto della data di inoltro della richiesta di contributo, 30/04/2016:

1) per la UI di persona giuridica (precisamente di una società in accomandita semplice, che si occupa della gestione e dell'affitto di immobili, affittata ad uno studio di servizi assicurativi) e quella con più comproprietari uno dei quali titolare di attività produttiva (autofficina), il contributo si configura come aiuto di stato oppure è aiuto di stato per la prima e contributo "normale" per la seconda (considerando prevalente la proprietà di persone fisiche)?

Vorremmo cercare di capire: se per la società in accomandita semplice il contributo si configura come aiuto di stato e se per la UI, destinata ad autofficina, di proprietà di persone fisiche, ma data in affitto ad uno dei proprietari il quale è titolare dell'autofficina stessa, il contributo si configura come aiuto di stato oppure in questo caso prevalga la proprietà "fisica". Vorremmo cercare di capire in questo caso specifico, data la presenza di UI "miste" sia per la presenza di attività produttive e di residenze che per le proprietà, quali siano le scadenze relative al provvedimento di concessione e quello di fine lavori.

RISPOSTA

L'ordinanza 14/2016 riporta in premessa i seguenti passaggi: *"la necessità di temperare congiuntamente le esigenze di recupero delle unità ad uso abitativo con le sopra citate restrizioni previste dalla UE"... "di prevedere, al fine di garantire il recupero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale all'interno di edifici composti anche da unità immobiliari di proprietà di imprese una differenziazione nel riconoscimento del contributo"*; l'art. 9 della medesima ordinanza richiama il concetto di proprietà di impresa delineando l'aiuto di stato: (i) sia in caso di destinazione d'uso produttiva dell'unità immobiliare oggetto di contributo, (ii) sia in caso di UI a destinazione residenziale locata a fronte di un canone d'affitto. Per quanto sinteticamente rappresentato nel quesito, l'utilizzazione della UI per studio di servizi assicurativi parrebbe ricondursi alla casistica "attività produttiva in esercizio alla data del sisma", mentre in relazione al quesito posto sulla natura giuridica del soggetto beneficiario "società in accomandita semplice" (proprietario) si rimanda alla definizione di cui all'art. 2 delle Ordinanze commissariali 29, 51 ed 86/2012 *"per attività produttive si intendono le imprese definite all'art. 1 dell'allegato (CE) n. 800/2008 che posseggono, al momento della domanda i requisiti di cui all'allegato 1 "requisiti di ammissibilità dell'ordinanza 57 del 12/10/2012"*. Ad ulteriore chiarimento della definizione di impresa si rimanda, per brevità, alla definizione di ordine generale richiamata all'interno delle LG Ord. 57/2012 *"Per impresa si intende ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita e dalla dimensione, che eserciti un'attività economica"*.

Per quanto attiene al termine di fine lavori, si rimanda ai chiarimenti dell'art. 4 ord. 19/2017 comma 1, confermando quindi i termini ordinariamente previsti dalle ordinanze 29, 51 ed 86 eccezione fatta per edifici comprendenti UI strumentali di imprese agricole attive, come indicato all'art. 1 comma 6 ord. 14/2016 e smi (cfr. ord. 3/2018). Per quanto attiene alle concessioni che coinvolgono aiuti di stato si rimanda al sollecito per il termine di inoltro della richiesta COR di cui alla nota dell'assessore Palma Costi PG2018/0175367 del 13/03/2018.

6.5 new [AIUTI di STATO]

Evasa il 13/06/2018 [Ente Locale]

La decisione C(2016)7085 proroga al 30/06/2018 il termine per la concessione di aiuti per i produttivi non agricoli; l'art. 33 della decisione della Commissione C(2016)2870 proroga al 31/12/2018 il termine per il pagamento degli aiuti compensativi per i produttivi agricoli. Le due decisioni si riferiscono al pagamento (erogazione) o alla concessione dei contributi (cioè alla cambiale Errani)? [La lettera del 13 marzo scorso dell'assessore Costi invita a emettere la cambiale Errani per i non agricoli entro il 30/06/18]. Inoltre, per quanto riguarda l'ultimazione dei lavori, l'ordinanza 57/2012 e l'ordinanza 14/2016, come modificate di recente, prevedono che i lavori relativi ai produttivi agricoli debbano essere sia conclusi che rendicontati entro il 30/06/18 mentre i lavori per i produttivi non agricoli entro il 15/10/2018. Potete aiutarci a capire meglio quali sono i termini (sia per agricoli che per non agricoli) per:

- emettere l'ordinanza di concessione;
- finire e rendicontare i lavori;
- effettuare il pagamento del saldo.

RISPOSTA

In riferimento al tema del quesito pare utile rimandare a quanto disposto dall'ordinanza 50/2016 ove, in coda ai "considerato", chiarisce il termine ultimo per le concessioni disposte nel rispetto ed ai sensi della Decisione C(2012)9853: inizialmente previsto al 31/12/2016 poi prorogato al 30/06/2018 come disposto dalla Decisione C(2016)7085final del 28/10/2016 (Decisione UE successiva all'ordinanza 50/2016). Per tutti i contributi che si qualificano come aiuti di stato, ad eccezione della fattispecie di cui all'art. 9 comma 4 Ordinanza 14/2016 e smi, il 30/06/2018 è quindi da intendersi quale data ultima per associare ai beneficiari "impresa", mediante ordinanza sindacale, un contributo per la ricostruzione. In riferimento a tali casistiche, al netto del predetto vincolo connesso alle decisioni UE, per i termini per la fine lavori si rimanda a quanto espressamente previsto dalle ordinanze 29, 51 ed 86/2012 e smi.

In riferimento a concessioni che, a differenza di quanto sopra, prevedono quote qualificabili come aiuti di stato ricadenti nella fattispecie di cui al comma 4 Art. 9 ordinanza 14/2016 si rimanda a quanto disposto dall'Ordinanza 12/2018 art.3.

Pare utile ricordare che, a supporto degli Enti Locali, con nota PG/2018/0421974 del 08/06/2018 è stata aggiornata la circolare ARRic-Sisma 2012 in tema di Aiuti di Stato, con particolare riferimento alle novità introdotte, in ambito "Agricolo", dall'Ordinanza 12/2018; si invita pertanto alla consultazione di detto documento.